

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2025

271^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Esame e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI), anche a nome dei correlatori [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), dà conto alla Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare con apposito DPCM. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente, fino al termine dell'anno 2025, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 7 rinnova anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro, disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria. Il comma 9 proroga di quattro mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10, infine, provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del commissario straordinario per il G7.

L'articolo 2 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la

promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato e proroga a tutto il 2025 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. I commi 2 e 3 prevedono che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che, in occasione di tale rinnovo, questi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie, approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia). Il comma 5 proroga al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Estende, inoltre, al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui anche i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi a impulsi elettrici (cd. *taser*) da parte delle Polizie municipali.

L'articolo 3 reca proroghe in materia economica e finanziaria. Nello specifico, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19, con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 proroga al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Stabilisce, altresì, che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni AMCO (*Asset Management Company*) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Novella inoltre le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 estende fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi a oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali. Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti al 2022. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore. I commi da 11 a 13 incrementano di 100 milioni di euro l'entità della quota capitale di prestito concedibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del *made in Italy*. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentita la medesima

facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

L'articolo 4 dispone proroghe in materia di salute. In particolare, il comma 1 sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri) dovrebbero concludere le loro attività. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 3 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 il termine finale del periodo di maturazione da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati. Il comma 6 differisce il termine finale di applicazione di procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7 dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, sospende fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Infine, proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Il comma 9 consente a regime la partecipazione dei medici, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Il comma 10 consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario del SSN, anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario. Il comma 12 proroga di un anno la

normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti e delle aziende del SSN - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025. I commi 2 e 3 prorogano di un anno il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025-2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le *equipe* formative territoriali, costituite da 20 docenti, da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di cultura. Il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, prevede che tale organo tecnico non sia più costituito presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria. Il comma 4 dispone l'autorizzazione di spesa, individuando la relativa copertura.

L'articolo 7 reca proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In primo luogo, il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, sempre fino alla fine del 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Il comma 3 differisce di un anno i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente apposite linee guida, finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

L'articolo 8, intervenendo in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

L'articolo 9 reca proroghe in materie di competenza del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei

procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 10 dispone proroghe in materia di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6 prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui. Il comma 2 sopprime il termine ordinatorio, previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, in tema di ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille.

L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

In materia di turismo, l'articolo 14, al comma 1, dispone una proroga di un anno del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Al comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

L'articolo 15 interviene in tema di sport. Nello specifico, il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport».

L'articolo 16, al comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che, per tali attività, il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023, nell'ambito della cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'articolo 17 interviene in tema di editoria, disponendo la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici: in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

In materia di agricoltura, l'articolo 19 estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* contenute nell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019.

L'articolo 20 reca norme finalizzate a garantire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater, che stabilivano i termini entro i quali i piccoli Comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali. I commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il Covid-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

L'articolo 22, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente [TOSATO](#) comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame e di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 13 gennaio.

Si è altresì concordato di fissare un numero massimo di 15 auditi per i Gruppi di opposizione e altrettanti per i Gruppi di maggioranza, con la possibilità di convocare - d'intesa tra tutti i Gruppi - ulteriori soggetti che abbiano un ruolo istituzionale. I Gruppi potranno anche segnalare esperti e organismi a cui richiedere l'invio di un contributo scritto.

Si è convenuto quindi di avviare lo svolgimento delle audizioni a partire da giovedì 16 gennaio, anche in base ai lavori dell'Assemblea, ferma restando la possibilità di valutare un'anticipazione a martedì 14 o mercoledì 15 gennaio.

Si è convenuto infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

273^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella mattinata odierna, si è concluso il ciclo di audizioni. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato alle ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva preliminarmente che sarebbero state necessarie ulteriori audizioni, dato che il provvedimento contiene un elevato numero di misure eterogenee. Trattandosi di un decreto-legge recante norme afferenti a diverse materie, inoltre, sarebbe stato opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite, considerato che la Commissione affari costituzionali è già impegnata nella discussione su disegni di legge molto rilevanti e i tempi ristretti impediscono il necessario approfondimento.

Quanto al merito, rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 21 inseriscono una norma ultronea, in quanto non introducono alcuna proroga di termini, ma aboliscono le sanzioni previste per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. In questo modo, si cerca di screditare l'operato dei Governi - e in particolare del Ministro della salute dell'epoca - che si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti, come quella pandemica. Si creano così le premesse per un allargamento della sfiducia dei cittadini, non più solo nella politica, ma persino nelle istituzioni, con gravi rischi per la democrazia. Basti pensare anche alla gestione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che - a suo avviso - sono improntati al fanatismo ideologico.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea l'inopportunità di affrontare l'esame di un provvedimento così eterogeneo nei tempi ristretti previsti per la decretazione d'urgenza. Rileva inoltre l'impossibilità di svolgere un dibattito approfondito senza conoscere le proposte di modifica della maggioranza e dello stesso Governo.

Anticipa, in ogni caso, che vi sono misure molto discutibili, segnalate nel corso delle audizioni, come la soppressione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi vaccinali, l'inserimento di previsioni che non tengono conto di pronunce della Corte costituzionale, la sanatoria di situazioni di cattiva gestione sanitaria in alcune Regioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

I correlatori [DELLA PORTA](#) (FdI), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 9 di giovedì 23 gennaio, al fine di organizzare i lavori, essendo atteso un numero molto elevato di proposte di modifica e considerato che il disegno di legge in titolo è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Confida che su

alcuni emendamenti sarà possibile una convergenza tra maggioranza e opposizioni, con riferimento, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni audite.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del Presidente. Ritiene che molti emendamenti avranno tenore analogo, trattandosi di proposte ragionevoli e non onerose che sono state avanzate dalle associazioni di categoria audite. A suo avviso, pur nei tempi ristretti previsti, sarà possibile concordare alcune modifiche, per superare quanto meno i problemi immediatamente risolvibili, rinviando eventualmente gli altri a ulteriori provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

274ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 15 di mercoledì 22 gennaio, sono stati presentati 1266 emendamenti e 12 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunica che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza di giovedì 23 gennaio, alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi degli emendamenti cosiddetti "segnalati".

Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 3.56, 4.41, 4.46, 14.5, 21.23 e che gli emendamenti 7.66 e 1.81 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1337/13/1 e G/1337/14/1, pubblicati in allegato. Inoltre, sono state presentate le seguenti riformulazioni, anch'esse pubblicate in allegato: 1.2 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.131 (testo 2), 2.9 (testo 2), 3.59 (testo 2), 3.143 (testo 2) 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2), 7.91 (testo 2) , 14.13 (testo 2), 15.5 (testo 2), 16.5 (testo 2) e 17.4 (testo 2).

Rende quindi comunicazioni sugli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari.

In particolare, il Gruppo delle Autonomie ha segnalato i seguenti emendamenti: 2.5, 2.24, 3.7, 4.6, 10.33, 11.44, 12.8, 12.60, 13.17, 14.10, 19.69 e 21.21.

Il Gruppo Civici d'Italia i seguenti: 3.0.8, 4.88, 4.92, 5.30, 7.130, 8.6, 10.0.1, 13.6, 15.7 e 20.0.2.

Il Gruppo Fratelli d'Italia i seguenti: 1.85, 1.88, 1.94, 1.103, 1.124, 1.129, 1.135, 1.139, 1.140, 1.142, 1.149, 1.160, 1.163, 2.2, 2.3, 2.11, 2.19, 2.22, 2.25, 2.34, 3.5, 3.18, 3.28, 3.31, 3.33, 3.41, 3.57, 3.79, 3.84, 3.92, 3.100, 3.110, 3.122, 3.139, 3.167, 3.172, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.7, 4.7, 4.9, 4.13, 4.22, 4.36, 4.40, 4.99, 4.101, 5.20, 5.33, 5.62, 6.3, 6.4, 6.8 (testo 2), 7.26, 7.64, 7.80, 7.81, 7.96, 7.104, 7.110, 7.115, 7.116, 7.122, 7.128, 8.0.1, 10.1, 11.24, 12.15, 12.32, 12.39, 13.14, 13.19, 13.27, 13.29, 13.38, 13.48, 15.2, 15.4, 17.0.1, 19.13, 19.25, 19.31, 19.37, 19.78, 19.0.12, 21.19, 21.22, 21.24, 21.25 e 21.0.2.

Il Gruppo Forza Italia i seguenti: 1.10, 1.35, 1.54, 1.59 1.69, 1.86, 1.0.8, 2.4, 2.37, 3.37, 3.40, 3.63, 3.88, 3.114, 3.180, 3.184, 4.4, 4.56, 4.69, 4.106, 4.0.5, 4.0.7, 4.76, 4.26, 5.14, 6.14, 7.9, 7.31, 7.90, 7.113, 7.131, 7.0.4, 8.3, 10.41, 11.14, 11.43, 11.50, 11.54, 11.74, 11.84, 12.56, 13.16, 13.34, 13.37, 13.51, 14.0.4, 15.1 e 19.0.1.

Il Gruppo Italia Viva i seguenti: 1.76, 4.30, 4.49, 7.28, 7.92, 10.34, 12.4, 12.50, 13.0.1 e 15.9.

Il Gruppo Lega i seguenti: 1.9, 1.25 (testo 2), 1.83, 1.101, 1.107, 1.126, 1.136, 1.150, 1.152, 2.1, 2.18, 2.27, 2.31, 3.12, 3.59 (testo 2), 3.65, 3.89, 3.166, 3.173, 3.176, 3.178, 3.193, 3.0.13, 4.23, 4.63, 4.74, 4.85, 4.87, 5.23, 5.28, 5.54, 5.63, 5.0.1, 7.51, 7.53, 7.59, 7.76, 7.84, 7.85, 7.100, 7.102, 7.112, 7.114, 8.1, 10.37, 10.44, 11.7, 11.21, 11.45, 11.57, 11.64, 11.79, 13.36, 13.46, 14.13 (testo 2), 15.5 (testo 2), 17.4 (testo 2), 19.0.7 e 19.0.15.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle i seguenti: 1.2 (testo 2), 1.49, 1.99, 1.106, 1.123, 3.11, 3.38, 3.43, 3.46, 3.55, 3.101, 4.3, 4.65, 5.9, 5.48, 5.61, 5.0.2, 5.0.9, 7.1, 7.3, 7.21, 7.69, 7.98,

7.123, 7.0.2, 9.1, 9.0.1, 10.18, 10.21, 10.23, 10.28, 10.36, 10.43, 11.13, 11.30, 11.65, 12.49, 13.8, 13.26, 13.0.2, 14.4, 14.9, 16.3, 19.24, 19.53, 19.72 e 21.8.

Il Gruppo Misto i seguenti: 1.7, 1.17, 1.46, 1.75, 1.77, 3.10, 3.103, 4.2, 4.31, 5.47, 10.20, 11.0.2, 12.47, 14.8, 19.0.20 e 21.9.

Il Gruppo Partito Democratico i seguenti: 1.34, 1.67, 1.98, 1.102, 1.104, 1.131 (testo 2), 1.132, 1.158, 1.0.17, 2.9 (testo 2), 2.13, 2.33, 2.39, 3.3, 3.4, 3.13, 3.32, 3.52, 3.64, 3.85, 3.98, 3.102, 3.116, 3.121, 3.143 (testo 2), 3.164, 3.174, 3.175, 4.57, 4.100, 4.104, 4.109, 5.16, 5.21, 5.24, 5.50, 6.6, 6.7 (testo 2), 6.13, 7.11, 7.34, 7.65, 7.78, 7.87, 7.91 (testo 2), 8.4, 8.5, 9.2, 10.2, 10.7, 10.9, 11.32, 11.55, 11.72, 12.5, 12.21, 12.40, 12.48, 12.51, 13.5, 13.20, 13.49, 14.7, 15.8, 16.2, 16.4, 16.5 (testo 2), 16.7, 17.3, 19.23, 19.55, 19.71, 19.0.2, 21.1, 21.6 e 21.7.

Invita quindi i proponenti a illustrare le proposte che ritengono particolarmente significative, in modo da favorire la convergenza su modifiche emendative il più possibile condivise.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'apprezzare il tentativo del Presidente di consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, propone di considerare illustrati gli emendamenti che le forze politiche hanno presentato su sollecitazioni di associazioni rappresentative di livelli istituzionali, come l'ANCI e l'UPI. Si tratta infatti di questioni su cui vi è un interesse comune a risolverle, per non arrecare danno ai cittadini. A suo avviso, sarebbe opportuno esaminare questi emendamenti solo dopo che il Governo avrà precisato l'entità delle risorse disponibili per le coperture. Auspica altresì che sia possibile evitare conflitti sui criteri di proponibilità degli emendamenti.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) ritiene necessario avere più tempo a disposizione per esaminare l'elenco degli emendamenti cosiddetti "segnalati" e valutarli anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno fornito molti spunti di riflessione.

Il **PRESIDENTE** ribadisce che, essendo già stato calendarizzato il provvedimento in Aula dall'11 febbraio, non è possibile rinviare la fase dell'illustrazione degli emendamenti, a meno che non si preferisca intervenire direttamente in sede di dichiarazione di voto.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) concorda sulla opportunità di indicare subito quali, tra gli emendamenti "segnalati", sono meritevoli di particolare attenzione, tralasciando - come proposto dal senatore Giorgis - le proposte presentate su sollecitazione dei livelli istituzionali.

Il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) ritiene indispensabile che il Governo chiarisca preliminarmente l'entità delle risorse disponibili innanzitutto per gli emendamenti che riguardano enti territoriali e locali. Ma anche per le altre proposte di modifica, come quelle presentate dal Partito democratico in tema di sanità e scuola, è necessario sapere prima se si intende approvare il decreto-legge in esame a saldi invariati. Del resto, se non si riesce a reperire le coperture a inizio anno, sarà molto difficile farlo nel corso dell'anno.

Cita ad esempio l'emendamento 4.100, con cui si proroga l'entrata in vigore della norma che prevede, per le aziende fornitrici di dispositivi medici con un fatturato non superiore a 5 milioni di euro, il versamento della quota a loro carico. Si tratta infatti di un onere insostenibile per le piccole e medie imprese e questo sta generando un contenzioso diffuso con le Regioni. Ricorda che il Governo aveva già provato ad affrontare tale questione in occasione dell'esame della legge di bilancio, senza però riuscirci.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) sottolinea che molti emendamenti sono stati presentati sulla base delle sollecitazioni pervenute durante le audizioni, in particolare da ANCI e UPI, quindi è probabile che molte proposte saranno simili. In ogni caso, oltre alla volontà politica, è decisiva la disponibilità economica, quindi è importante conoscere le risorse che il Governo intende stanziare.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) conferma la necessità di avviare l'esame a partire dagli emendamenti segnalati. Se ci saranno emendamenti di contenuto identico o analogo, si potrà effettuare una ulteriore selezione per accelerare l'*iter*.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico si è fatto carico, con una sua proposta, di rimodulare l'imposizione fiscale a carico delle piattaforme digitali in base all'effettivo utilizzo della rete da parte dell'erogatore dei servizi, in luogo di una *web tax* fissa, con ciò consentendo anche un possibile aumento delle entrate.

Segnala quindi gli emendamenti soppressivi di tutto o parte dell'articolo 16, che - tra l'altro con incomprensibile mancanza di garbo istituzionale - ripristina disposizioni recentemente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, in merito alla determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni (LEP). Auspica che il Governo presenti una nuova formulazione dell'articolo, più rispettosa del pronunciamento della Corte costituzionale.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.3, che proroga al 31 maggio 2025 il termine per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini nazifascisti. Essendo state già emesse alcune sentenze di primo grado, altre persone sono venute a conoscenza di questa opportunità. Si prevede quindi un ultimo rinvio del termine stabilito dal decreto-legge n. 198 del 2022, per esercitare le azioni di risarcimento.

In secondo luogo, sottolinea la necessità di una proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto della moda, che è stato colpito da una grave crisi congiunturale.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) illustra l'emendamento 19.0.2, che consente ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia o ai loro eredi di presentare una nuova istanza per il rimborso delle imposte, prorogando il termine al 30 giugno 2025. Ricorda infatti che si era determinata una disparità di trattamento tra coloro a cui fu consentito, dopo la sospensione del pagamento dell'IRPEF, di versare solo il dieci per cento dell'importo dovuto e quelli che invece avevano già pagato la somma intera. La Cassazione, infatti, ha stabilito che in questo caso non si tratta di condono, ma di remissione del debito che riguarda quindi tutta la popolazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 9.2, che estende l'ambito di applicazione del *golden power* del Governo in materia di telecomunicazioni, includendo i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia *low orbit satellite* (LEO) tra le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, equiparandola al 5G.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS) ritiene che gli emendamenti vadano esaminati nel loro complesso, soprattutto se si tratta di misure simili, altrimenti vi è il rischio di trovare una soluzione per le grandi imprese trascurando l'indotto, come nel caso del comparto della moda citato dal senatore Parrini. Anche nel settore della scuola, che è quello in cui si crea più precariato, bisognerebbe arrivare all'esaurimento di qualche graduatoria. In sostanza, anche se il provvedimento in esame consente di prendere più tempo, è poi necessario affrontare i problemi e risolverli.

La senatrice **GELMINI** (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra l'emendamento 20.0.2, che estende il periodo di finanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dal 2024 al 2027, mantenendo la dotazione di 25 milioni di euro per ciascun anno. Con l'emendamento 4.92, si proroga al 2030 la soppressione del vincolo di esclusività per operatori delle professioni sanitarie, in modo da consentire più flessibilità nella gestione del lavoro tra settore pubblico e privato.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.0.1, che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004. Si stabilisce che i dipendenti pubblici sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, possano richiedere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) ricorda che il Movimento 5 stelle ha presentato emendamenti in materia di scuola, al fine di tutelare gli insegnanti e il personale del mondo della cultura, per prevedere misure di sostegno ai giovani e al settore dell'agricoltura, per definire interventi specifici a favore dell'impianto siderurgico di Taranto, nonché per prevedere l'estensione delle graduatorie nella pubblica amministrazione, al fine di favorire il ricambio generazionale.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-C-RE) illustra l'emendamento 4.49, che proroga il programma nazionale di *screening* mammografico oltre il 2025, trattandosi di misura che consente di abbassare la spesa sanitaria attraverso la prevenzione.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.34, che proroga l'entrata in vigore della norma con cui si ampliano le competenze dei giudici di pace alla materia condominiale, alle controversie fino a un valore di centomila euro e alle procedure esecutive e immobiliari. Si tratta di un enorme contenzioso che finirebbe per paralizzare la giurisdizione civile, se non si prevedono adeguate risorse strumentali e di personale.

Infine, l'emendamento 4.30 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale. Sottolinea, a tale proposito, che il tariffario delle prestazioni sanitarie è stato abbassato a tal punto che le strutture convenzionate non riescono a sostenere i costi.

Il relatore **OCCHIUTO** (*FI-BP-PPE*) ricorda gli emendamenti segnalati dal Gruppo di Forza Italia: 1.10, in materia di facoltà assunzionali delle università statali; 1.54, che introduce una deroga alla responsabilità per colpa grave per gli amministratori locali che abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 1.59, che autorizza i Comuni in dissesto finanziario a continuare ad assumere personale della polizia locale anche dopo la scadenza della graduatoria vigente; 1.69, con cui si proroga di un anno la composizione dell'ANVUR per garantire continuità operativa; 2.37, in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3.40, con cui si revoca il commissariamento della Regione Calabria e si prevede la nomina di un commissario straordinario per la riqualificazione ospedaliera; 3.88, con cui si proroga al 1° luglio 2026 il termine per l'applicazione di alcune disposizioni del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; 4.4, con cui si proroga il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; 4.56, sulla riduzione delle liste di attesa; 4.69, che proroga il mandato dei rettori delle università con facoltà di medicina e chirurgia in Regioni sottoposte al piano di rientro e commissariate sino al 31 dicembre 2027; 8.3, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale diplomatico e consolare; 13.34, che estende la definizione di inerzia dei Comuni. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** avverte che si intende conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte che l'elenco degli emendamenti improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sarà comunicato nella giornata di domani o al più tardi giovedì. Invita il Governo, nel frattempo, a effettuare le opportune verifiche circa le disponibilità finanziarie per le coperture delle misure previste dagli emendamenti parlamentari, in modo da trovare un'intesa per la distribuzione delle risorse tra le varie esigenze di cui i Gruppi si fanno interpreti. I relatori, intanto, potranno compiere l'istruttoria sul merito delle proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 1337

G/1337/1/1

Silvestroni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, emanato in attuazione delle deleghe contenute nelle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di "armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

nel regolamentare l'istituto "dell'ausiliaria", ha innescato una grave sperequazione di trattamento che penalizza il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, destinatario del sistema pensionistico c.d. interamente "retributivo";

l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare, finalizzato a garantire una transizione ordinata verso il collocamento in quiescenza, permettendo di valorizzare competenze e professionalità in settori strategici dello Stato, rappresenta uno strumento utile per rafforzare il senso di continuità tra il servizio attivo e la disponibilità del personale per le esigenze della pubblica amministrazione;

le forze di polizia ad ordinamento civile, rivestono un ruolo essenziale nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;

la valutazione del collocamento in ausiliaria risponderebbe a un'esigenza di valorizzazione del personale del comparto, riconoscendo il contributo essenziale fornito nella salvaguardia delle istituzioni democratiche e della sicurezza collettiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare l'istituto dell'ausiliaria alle forze di polizia ad ordinamento civile, garantendo condizioni e modalità che rispettino le specificità di ciascun corpo.

G/1337/2/1

Berrino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in Legge, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, c.d. Milleproroghe, ha previsto la proroga dei termini di cui all'articolo 60, comma 7-bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche al 31 dicembre 2023;

la citata norma, originariamente introdotta nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trovato applicazione nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e, agli effetti della guerra Russia-Ucraina, anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

le tensioni geo-politiche legate alla crisi del Mar Rosso, unitamente agli annunci di riduzione della produzione di greggio da parte dell'OPEC+, hanno contribuito, a partire dalla seconda metà di dicembre del 2023, a innescare una tendenza crescente del prezzo del Brent: infatti, oltre ai fattori di natura geopolitica, a sostenere un aumento dei prezzi del petrolio si aggiungerebbero i prolungati tagli alle forniture da parte dell'OPEC+, che hanno indotto

l'Agenzia Internazionale per l'Energia a prevedere un deficit di offerta per la prima parte del 2024, con un incremento del 13,0 per cento rispetto alla media del secondo trimestre del 2023;

le misure di politica fiscale a sostegno delle imprese sono state attivate a causa della crisi energetica innescata dall'invasione russa in Ucraina con lo scopo di attenuare l'impatto dei crescenti prezzi dell'energia sul sistema produttivo;

visto che

il decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2) del Codice Civile, non effettuare fino al cento per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio siano differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;

sotto il profilo applicativo ciò determina la ripresa, facoltativa, della deduzione fiscale extracontabile in sede dichiarativa nonché l'accantonamento a riserva indisponibile degli utili di bilancio pari agli ammortamenti civilistici sospesi ed un'adeguata valutazione ed informativa in nota integrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la proroga dei termini di cui all'articolo 60 comma 7-bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2024.

G/1337/3/1

[Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337),

premesso che:

con il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, il governo ha fissato il termine del 31 dicembre 2024 quale scadenza per l'aggiudicazione dei lavori ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alla messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

la Città Metropolitana di Torino ha richiesto e ottenuto un finanziamento di 66,1 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria di 7 ponti e la realizzazione di 3 nuovi ponti. Ad oggi, delle dieci opere finanziate, sette risultano realizzate in via di completamento e solo 3 risultano ancora in fase di progettazione;

scaduto il termine del 31 dicembre 2024, sono state pertanto definanziate tre opere nevralgiche per il territorio metropolitano: il ponte sulla SP 92 tra i comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese (contributo 12.000.000 di euro), il ponte sulla SP 122 nel Comune di Carignano (contributo di 16.800.000 euro) e il ponte sulla SP 565 "Pedemontana" tra i comuni di Baldissero Canavese e Strambinello, in località "Ponte Preti". Nello specifico, occorre considerare che per l'intervento in località "Ponte Preti" si è reso necessario interloquire per le soluzioni progettuali con ANAS S.p.A., a seguito del trasferimento del manufatto esistente, classificato come elemento facente parte di una rete viaria di rango nazionale; risulta, altresì, definanziato anche il ponte di Pollenza, in provincia di Cuneo;

i nuovi tre ponti da realizzare in questi anni sono stati oggetto di numerose richieste da parte delle amministrazioni locali in quanto le infrastrutture attuali non sono più in grado di sopportare l'elevato numero di mezzi, soprattutto pesanti, che quotidianamente attraversano i territori di riferimento. Per la realizzazione di tali interventi, la Città Metropolitana di Torino ha già assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, alcune già peraltro pagate, delle quali ad oggi non è noto se è previsto da parte del Ministero dei Trasporti un contributo. Inoltre, gli interventi relativi ai tre nuovi ponti sono stati oggetto di un finanziamento integrativo inserito nell'ambito dei Fondi di sviluppo e coesione 2021-2027 assegnati alla Regione Piemonte;

a nulla sono valsi in questi mesi gli appelli pervenuti dalle istituzioni locali per salvaguardare i suddetti investimenti, ritenuti indispensabili per garantire ai cittadini del territorio della città metropolitana di Torino una rete viaria sicura e moderna, in grado di

sopportare il traffico veicolare e pesante senza ripercussioni sulle attività di chi utilizza quotidianamente le strade metropolitane, nonché per lo sviluppo economico del territorio;
tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie al ripristino dei finanziamenti per la realizzazione dei Ponti di cui in premessa al fine di garantire ai cittadini ed imprese del territorio della città metropolitana di Torino e del territorio di Pollenzo, in provincia di Cuneo, una rete viaria sicura e moderna, in grado di favorire lo sviluppo economico del territorio e sopportare il traffico veicolare e pesante senza ripercussioni sui cittadini e le attività di chi utilizza quotidianamente le strade nei suddetti territori.

G/1337/4/1

Murelli, Tosato, Spelgatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), premesso che:

il fenomeno della fuga dal Servizio sanitario Nazionale (SSN) non riguarda esclusivamente il personale sanitario ma è diventato tangibile anche per il personale delle funzioni tecniche ed amministrative ed in particolare per la dirigenza dei ruoli Professionali, Tecnico ed Amministrativo; le dotazioni organiche degli uffici e dei servizi tecnico amministrativi delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale sono state assottigliate da una politica ultraventennale di tagli che hanno comportato il depauperamento di competenze nelle delicate e strategiche funzioni della gestione del personale, degli appalti, dei lavori e del Governo in generale delle attività gestionali in Sanità; i tagli sono stati operati in termini assoluti non essendo stati compensati, come in gran parte avvenuto per il personale sanitario, con il ricorso al privato; le condizioni lavorative del personale tecnico amministrativo (in particolare dirigenziale) delle Aziende ed Enti del SSN si sono quindi progressivamente deteriorate a fronte di un impegno e difficoltà lavorative crescenti che spesso non vede soluzione di continuità (anche in malattia, in ferie e durante i week end la dirigenza PTA viene chiamata h24 a supportare la direzione generale) e senza poter contare su personale di collaborazione adeguato nel numero e nelle competenze vista la totale mancata copertura ultradecennale del turn over; il maggior impegno non ha trovato alcuna gratificazione neanche a livello economico come in parte avvenuto per il personale sanitario. Al contrario la dirigenza PTA è stata l'unica ad aver avuto decurtato - senza nessun tipo di compensazione - lo 0,32 per cento gli aumenti contrattuali per il rinnovo del CCNL 2016/2018, non ha avuto alcun finanziamento aggiuntivo nel periodo COVID pur essendo stata impegnata h24 per far fronte all'emergenza (per l'assunzione del personale e l'acquisto di DIP e strumentazione, per l'allestimento dei reparti, per l'implementazione di tutte le procedure tecniche ed informatiche per il tracciamento dei positivi e la vaccinazione della popolazione), ed è l'unica dirigenza ad oggi a non poter implementare i fondi della contrattazione neanche per le gravose attività a cui è chiamata per l'attuazione del PNRR;

in tali condizioni, e complice la ricerca da parte di altri di professionalità adeguate al PNRR, si sta verificando una trasmigrazione verso pubbliche amministrazioni che offrono condizioni lavorative meno stressanti ed economicamente più gratificanti, con il conseguente drastico impoverimento di professionalità necessarie al SSN per la propria sopravvivenza. Da qui discende un intervento urgente per innalzare i trattamenti economici della dirigenza PTA del SSN,

considerato che: esiste un divario enorme di retribuzione media fra dirigenti degli Enti locali e delle Regioni (inclusi nella stessa Area Contrattuale) e la dirigenza PTA del SSN; il processo di armonizzazione dei trattamenti economici è avvenuto già per tutte le altre dirigenze pubbliche che avevano trattamenti economici inferiori ai propri omologhi. Per i dirigenti scolastici (ed al fine specifico di armonizzare i trattamenti economici rispetto agli altri dirigenti della stessa Area contrattuale) ciò è avvenuto con gli articolo 1 comma 86 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con l'articolo 1 comma 591 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno stanziato progressivamente e complessivamente 281 milioni di euro per il quinquennio 2015-2020. Di recente con l'articolo 1-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191 (rubricato

"Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia Italiana per la gioventù") si è proceduto a finanziamenti dei fondi contrattuali di tale personale al dichiarato scopo di armonizzarne i trattamenti economici con quelli in godimento presso il Ministero del Lavoro (pari, per la dirigenza, a 100.000,00 pro capite annui);

la dirigenza dei ruoli PTA resta l'unica dirigenza pubblica con un GAP economico di circa 20.000 euro pro capite annuo, così di fatto disconoscendone il ruolo fondamentale che riveste per il funzionamento dell'intera struttura dell'assistenza sanitaria pubblica creando una grave disparità di trattamento anche in ragione delle competenze loro attribuite atte non solo a frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, ma anche per dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR ; la dirigenza dei ruoli della PTA riveste un ruolo peculiare e fondamentale per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in quanto senza dirigenti amministrativi e tecnici ai reparti di assistenza non potrebbe arrivare personale, materiale, farmaci, stipendi, lavori e null'altro,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei anche attraverso disposizioni normative volti ad avviare un processo di armonizzazione, seppur limitato al triennio contrattuale 2022-2024, dei trattamenti economici della dirigenza PTA a quelli della analoga dirigenza della stessa Area contrattuale, in applicazione a quando disposto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 75, anche prevedendo un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

G/1337/5/1

[Pirro](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute;

la legge 25 novembre 2024, n. 177, ha introdotto regole più stringenti con sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe. In particolare, l'articolo 187, comma 1, prevede che chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno;

la disposizione anzidetta ha abrogato "lo stato di alterazione psico-fisica", pertanto, prima della riforma veniva punito chiunque guidasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre con la nuova disposizione viene sanzionato chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

la disposizione anzidetta non tiene in conto che molte persone per motivi di salute assumono farmaci che contengono tali sostanze in quanto utilizzati nel trattamento di varie patologie per scopi terapeutici;

al fine di garantire la sicurezza della collettività e tutelare i soggetti che per motivi di salute assumono farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, sarebbe opportuno classificare correttamente i farmaci ed evitare confusione con altre categorie di sostanze utilizzate per scopi differenti. Predisporre un elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico garantirebbe ai soggetti che sono in terapia farmacologica sotto controllo medico di essere tutelati, salvo i casi in cui il soggetto si trovi in evidente stato di alterazione psico-fisica alla guida,

impegna il Governo:

a differire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, per coloro che hanno assunto farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.

G/1337/6/1

[Tosato, Cantalamessa, Germanà, Spelgatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in conversione disciplina la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

premessi altresì che:

l'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha sensibilmente modificato le modalità partecipative alle procedure di gara dei consorzi stabili.

l'anzidetta norma è entrata in vigore contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza la previsione di un periodo transitorio (31 dicembre 2024);

ciò ha reso estremamente difficoltoso l'ottenimento dell'attestato di qualificazione (SOA) secondo le nuove regole per i consorzi stabili;

in particolare, la lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 prevede che "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile";

considerato che:

ad oggi, nessun organismo di attestazione sarebbe in grado di rilasciare l'attestazione di qualificazione con la predetta indicazione;

in assenza di linee guida attuative dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e del concreto adeguamento del Casellario delle Imprese detenuto dalla medesima ANAC, nessun attestato conforme alla novella legislativa potrà essere rilasciato ai consorzi stabili, limitando inspiegabilmente la partecipazione di detti operatori economici alle procedure di gara bandite a far data dal 1° gennaio 2025,

impegna il Governo

al fine di consentire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a prorogare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, al 31 dicembre 2025.

G/1337/7/1

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame introduce proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, riguardante il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti" posticipa al compimento del 18mo anno di età la possibilità dello svolgimento dell'attività di salvamento e obbliga gli enti formatori ad avere la disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive - SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

dai dati riferiti all'anno 2023, concernenti la vigilanza dei bagnanti in mare piscine e acque interne, risulta che il 53% degli assistenti bagnanti sia minorenne, con soggetti addetti al salvamento spesso sedicenni alla prima esperienza; il 75% degli assistenti bagnanti risulta inoltre essere costituito da studenti di scuole secondarie di secondo grado;

stando quindi a quanto disposto dal decreto ministeriale richiamato, ad oggi soltanto la Federazione Italiana Nuoto è nelle condizioni di operare, a discapito della Società nazionale di Salvamento e della Federazione italiana Salvamento Acquatico, cosa che ha portato, da oltre sei mesi a questa parte, ad un blocco totale dei Corsi di Formazione per Assistenti bagnanti;

considerato che:

in Italia operano nel settore diverse società, come ad esempio "Società Nazionale di Salvamento", che per prima ha introdotto l'attività di salvamento in mare, da oltre 150 anni esercita l'attività di formazione dei "Bagnini di Salvamento", e dal 1929 è autorizzata al rilascio dei brevetti "*di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino*";

su disposizione del CONI l'unico Ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni di allenatore SNaQ di secondo e terzo livello nell'ambito del nuoto, anche di salvamento, è la Federazione Italiana Nuoto, il cui attuale presidente è l'onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati;

considerato, inoltre, che:

secondo le associazioni coinvolte e dati alla mano, si prospetta il rischio concreto di non poter garantire il servizio di salvamento, specie nelle acque di balneazione marine, viste le difficoltà nel reperimento del personale necessario a soddisfare la richiesta delle stazioni balneari, cosa che mette a repentaglio l'apertura di numerose attività;

attraverso la nota prot. n. m_inf.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0169994 del 12 dicembre 2024, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera - ha comunicato alla Società Nazionale di Salvamento quanto segue: "Come noto, il decreto 29 maggio 2024, n. 85, nell'introdurre la nuova disciplina per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, definisce il regime transitorio che proroga l'autorizzazione già in possesso di codesti Enti per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore, ovvero fino al 12 luglio 2025. In merito, appare opportuno evidenziare che il rinnovo dei brevetti da effettuare dovrà avvenire sulla base della previsione di cui all'art. 16, espressamente richiamato dal comma 4, dell'art.19 - disposizioni transitorie, finali e abrogazione.";

la nota sopra indicata risulta in evidente contrasto con l'ordinanza cautelare n. 04819/2024 del 24 ottobre 2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Roma - nel giudizio promosso dalla "Società Nazionale di Salvamento", con cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensiva - non configurandosi un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente Salvamento - ritenendo che sulla scorta del contenuto del richiamato art. 19, co. 7 del Regolamento, i soggetti già autorizzati secondo la disciplina previgente, tra cui anche la Società Nazionale di Salvamento, fino alla data del 1° luglio 2025 (dodici mesi decorrente dal 1 luglio 2024, data di entrata in vigore del predetto D.M.) possono operare senza dover ottenere una nuova autorizzazione e senza doversi adeguare "ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal (.) regolamento" di cui al Decreto n. 85/2024, che troveranno applicazione, per tali soggetti, solo a decorrere dal 1° luglio 2025;

considerato infine che:

la decisione di riservare l'esercizio dell'attività ai maggiorenni appare condivisibile. Non altrettanto comprensibile è la scelta di vietare l'esercizio della stessa ai minorenni che, pur in possesso di brevetto e avendo già esercitato l'attività, non potranno più essere operativi fino al compimento della maggiore età,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo ministeriale di confronto con i soggetti coinvolti al fine di affrontare e risolvere le difficoltà citate in premessa.

G/1337/8/1

[Nocco](#)

Il Senato,

premesso che il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; non è stata al momento prevista la proroga dell'entrata in vigore degli obblighi assicurativi previsti dal recente decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 - recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tale proroga, richiesta a gran voce da numerose associazioni agricole, di contoterzisti, dei costruttori e rivenditori macchine agricole, risultava necessaria alla luce dell'assenza di idonei strumenti assicurativi;

sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, le stesse associazioni di categoria chiedono l'attivazione di un tavolo di concertazione presso i Ministeri interessati per meglio comprendere le modalità di applicazione concreta di tali obblighi;

il decreto legislativo di recepimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo giorno utile per l'Italia, ovvero il 13 dicembre 2023, in caso di mancato recepimento entro i termini si sarebbe aperta la possibilità di procedura d'infrazione da parte dell'Ue, e probabilmente ciò ha fatto sì che gli effetti delle disposizioni introdotte non fossero sufficientemente approfonditi, specie per ciò che attiene il settore delle macchine agricole;

impegna il Governo

a convocare al più presto, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parti sociali interessate dal provvedimento per dipanare le modalità di attuazione dell'obbligo normativo previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2021/2118, ovvero associazioni agricole, dei contoterzisti, di costruttori e dei rivenditori di mezzi agricoli, nonché l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, avvalendosi del supporto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, stante l'attuale impossibilità di adempiere alle nuove disposizioni normative.

G/1337/9/1

[Borghesi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato,

premesso che:

la Direttiva (UE) 2020/2184, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 16 dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2021, con l'obiettivo di armonizzare gli standard qualitativi delle acque potabili in tutta l'Unione Europea, garantendo una maggiore tutela della salute pubblica e migliorando la sostenibilità delle risorse idriche;

in Italia, tale Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, che stabilisce i requisiti per la gestione delle forniture idriche e introduce norme specifiche per i materiali e i prodotti destinati a entrare in contatto con l'acqua potabile, tra cui il rame e l'ottone, ampiamente utilizzati nelle industrie italiane di rubinetteria e valvolame;

considerato che:

l'articolo 11 della Direttiva 2020/2184 prevede l'adozione di elenchi positivi europei per i materiali autorizzati a entrare in contatto con l'acqua potabile, accompagnati da disposizioni transitorie per consentire l'adeguamento delle industrie. In particolare, l'atto delegato

2024/367, pubblicato nel gennaio 2024, fissa un limite massimo di 5 µg/l di piombo per i materiali, da applicare a partire dal 31 dicembre 2026; l'attuale limite europeo e italiano è pari a 10 µg/l, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato di mantenere tale soglia fino al 2036, per consentire una transizione graduale e sostenibile sia dal punto di vista sanitario che industriale;

rilevato che:

l'Italia vanta un'industria di eccellenza nel settore della rubinetteria e valvolame, con un fatturato annuo di circa 9 miliardi di euro e un export significativo, rappresentando oltre il 15% del mercato mondiale. Tale industria, concentrata in distretti strategici come il Verbano Cusio Ossola, Brescia, Bergamo e Piacenza, coinvolge circa 33.000 lavoratori, oltre a un indotto significativo; l'introduzione di nuovi limiti senza un periodo transitorio adeguato rischia di compromettere la competitività delle imprese italiane, specialmente le piccole e medie imprese (PMI), che necessitano di tempi più lunghi per adeguare processi produttivi, tecnologie e materiali;

altri Stati membri, come la Germania, hanno stabilito deroghe estese per consentire l'utilizzo di leghe esistenti fino al 31 dicembre 2032, fornendo un periodo di transizione realistico per l'adeguamento; l'attuazione rigida delle nuove disposizioni, senza considerare le peculiarità dell'industria italiana, potrebbe generare gravi conseguenze economiche, tra cui la perdita di posti di lavoro, la riduzione della capacità produttiva e il rischio di delocalizzazione di intere filiere industriali;

impegna il governo:

a valutare, nella definizione di una corretta applicazione del periodo transitorio nell'ambito della revisione del Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n.18, da realizzarsi di concerto con il Ministero delle Imprese e Made in Italy, le opportune iniziative volte a garantire l'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2030 dei prodotti la cui conformità alla legislazione nazionale vigente al 31 dicembre 2026 possa essere dimostrata tramite un certificato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato

G/1337/10/1

[Spelgatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il Parco nazionale Gran Paradiso è il primo parco nazionale ad essere stato istituito in Italia, il 3 dicembre 1922;

ha una superficie di ben 71.000 ettari, insistenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con 13 comuni al proprio interno (7 in Valle d'Aosta e 6 in Piemonte) e comprensivo dell'unico celebre massiccio del Gran Paradiso, di oltre 4.000 metri, interamente localizzato in territorio italiano;

le finalità dell'Ente del suddetto Parco sono la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità del territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile, con lo scopo di conservare per le generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso;

una particolarità del parco, è rappresentata dall'esistenza del Corpo di sorveglianza, istituito nel 1947 alle dirette dipendenze dell'Ente, che esplica in totale autonomia i propri compiti, quale vero e proprio *unicum* a livello nazionale; tale aspetto, correlato alla straordinaria estensione del Parco, a quote particolarmente elevate e, non ultimo, alla complessità del territorio con la presenza di ben 57 ghiacciai, dà chiaramente conto della necessità di una pianta organica del Parco adeguata all'importanza e alla complessità dei compiti, oggi ancora ristretta alle 88 unità previste dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 (di cui 28 funzionari amministrativi e 60 guardiaparco);

sulla base del rapporto fissato, nel 2000, dal Corpo forestale dello Stato, di una unità di sorveglianza per 1.000 ettari di territorio, per la menzionata estensione di 71.000 ettari del

Parco nazionale, sarebbero necessari almeno 71 guardiaparco per le sole attività di sorveglianza;

il Parco presenta straordinarie caratteristiche naturalistiche e orografiche, in quanto l'intera estensione del Parco ricade oggi all'interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT1201000, nonché nelle Zone di protezione speciale (ZPS), con ulteriori complessità gestionali-amministrative; pertanto, anche il corrente numero di 28 unità di funzionari amministrativi, attualmente inseriti in pianta organica, evidenzia la gravosità del compito;

infine, il Parco, grazie ad un eccezionale patrimonio naturale, al buono stato di conservazione degli ecosistemi, all'integrazione delle attività turistiche ed agricole ed al suo ruolo di area protetta alpina transfrontaliera, insieme al *Parc National de la Vanoise* e al Parco naturale del Mont Avic, ha ottenuto nel 2007 il Diploma europeo delle aree protette, prestigioso riconoscimento del Consiglio d'Europa. Nel 2014 è stato inoltre inserito, unico parco italiano, nella *Green List* IUCN, la lista verde di 23 parchi in tutto il mondo, scelti dall'Unione mondiale per la conservazione della natura, per il loro ruolo di conservazione e gestione di aree protette;

pertanto, al fine di garantire efficienza ed efficacia agli importanti compiti gestionali e di controllo del territorio, occorre rideterminare la pianta organica dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, così come definita dall'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio del 2013, con elevazione della stessa a 106 unità complessive, di cui 71 guardiaparco e 35 di personale amministrativo (rispetto alle attuali 88 unità);

a tali assunzioni si potrebbe far fronte con le risorse già stanziare dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge n. 244 del 2007, in assenza di nuovi e maggiori oneri di spesa per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni strumenti normativi per assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, garantendo livelli occupazionali ottimali, attraverso l'assunzione di ulteriori 18 unità di personale suddivisi in 11 guardiaparco e 7 funzionari amministrativi, anche utilizzando le risorse già stanziare dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge n. 244 del 2007, in assenza di nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche.

G/1337/11/1

[Tosato](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il Decreto Ministeriale 414 del 7 dicembre 2023 - Decreto CER o CACER, si pone l'obiettivo di contribuire al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;

con tale ambizioso obiettivo la norma reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR;

tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR;

all'articolo 7 del Decreto Ministeriale, sono identificati, quali beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

l'articolo 8 identifica le procedure per l'accesso al contributo, e dispone che il GSE apra lo sportello per la presentazione delle richieste entro le medesime tempistiche di cui all'art. 11, comma 3 e fissa il termine ultimo per la presentazione delle richieste al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

Considerando che lo sviluppo delle Comunità energetiche e più in generale delle Configurazioni di Autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) è un elemento rilevante nel percorso di transizione energetica verso le fonti rinnovabili in grado di diffondere la cultura della sostenibilità per un utilizzo più consapevole ed efficiente dell'energia,

impegna il Governo a:

valutare un intervento inteso a prorogare la scadenza della richiesta del contributo a fondo perduto del 40% per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo collettivo al 31/03/2026 e l'ampliamento dei beneficiari del suddetto fondo a tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti.

G/1337/12/1

[Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (A.S. 1337),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito degli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A., la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2024 peraltro non sono diminuite, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- la pediatra Annamaria Moschetti, a nome dell'Ordine dei medici, evidenzia: "le associazioni positive tra biossido di azoto e lo sviluppo dello spettro autistico", e chiede uno stop alle emissioni per la tutela della salute mentale in quanto "i disturbi sono già dimostrati e come medici vogliamo che sia sospesa l'emissione in ambiente di sostanze neurotossiche anche alla luce del quadro epidemiologico". Anche Legambiente chiede: "la decarbonizzazione in tempi rapidi è per noi un elemento basilare. Nella vendita bisogna evitare che a prevalere sia il prezzo piuttosto che la tutela della salute";

- lo studio SENTIERI mette in luce lo stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando un eccesso di bambine e di bambini con malformazioni congenite, un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambine e bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro

della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata;

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;

ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente attraverso la riduzione della concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento che non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. Tale sfioramento aumenta esponenzialmente il rischio di malattie neurodegenerative;

ad istituire un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per dare operatività alla riconversione ambientale dell'area dello stabilimento strategico della Società ILVA S.p.A. e al reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica.

G/1337/13/1 (già em. 7.66)

[Fregolent, Musolino](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337);

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai commi 708-712, ha previsto l'integrazione della disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni, specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Si è previsto altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e la definizione degli aspetti della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'IVA;

nel dettaglio, il comma 708 specifica i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi aggiungendo un comma, dopo il secondo, all'articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: tale comma prevede l'introduzione dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione telematica indirizzata all'Agenzia delle Entrate posto a carico dell'armatore e dell'obbligo di verifica e indicazione in fattura del relativo numero di protocollo, posto a carico del fornitore;

l'aggravio burocratico posto a carico degli operatori del settore ha portato come conseguenza, in alcuni casi, all'applicazione dell'IVA (del tutto indebita in presenza delle condizioni sostanziali previste dalla norma) e in altri la rinuncia del cliente a rifornirsi in Italia, rinviando l'acquisto all'arrivo della nave in porti di altri paesi;

si segnala, inoltre, che l'articolo 8-bis è la trasposizione dell'articolo 148 della direttiva 2006/112/CE lett. A) e C), la quale non prevede alcuna prescrizione degli elementi identificati nella prassi stabilita dal suddetto articolo 8-bis, come peraltro, si può osservare nel recepimento della citata direttiva dagli altri Stati membri, i quali non hanno previsto procedure analoghe a quelle italiane;

impegna il governo a:

differire al 1° gennaio 2027 l'applicazione dell'articolo 1, comma 708, 709, 710, 711, 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G/1337/14/1 (già em. 1.81)

[Petrenga](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

premessi che:

le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto ai permessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,

impegna il governo a valutare di estenderli anche ai garanti regionali dei disabili.

Art. 1

1.1

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le finalità di cui al periodo precedente, in deroga a quanto stabilito al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine di scadenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale in corso di validità, qualora ricorra nell'anno 2025 è da intendersi prorogato al 31 dicembre 2025.».

1.2 (testo 2)

[Pirro, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.2

[Pirro, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre

2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusioni delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.4

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato in 10.949.636,79 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di

assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025».

1.6

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025».

1.7

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025. »

1.8

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di trattenimento in servizio per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, anche nei confronti del personale dipendente cessato dal servizio, per raggiungimento dei limiti ordinamentali vigenti, nei sessanta giorni precedenti

l'entrata in vigore della citata legge n. 207 del 2024. Fermi restando i limiti previsti dal suddetto articolo 1, comma 165, le amministrazioni possono procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con gli interessati.».

1.9

[Spelgatti, Minasi, Potenti, Germanà](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato ai sensi del comma 1, l'Ente parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato, per il triennio 2025 - 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, al fine di assicurare la piena operatività e la continuità delle attività istituzionali. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica dell'Ente, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata in 35 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 1 alta professionalità, 20 funzionari e 14 assistenti, e in 71 unità di personale di sorveglianza, di cui 11 funzionari e 60 assistenti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri di spesa. Ai conseguenti adempimenti, si fa fronte con le risorse già stanziare dall'articolo 2, commi 337 e 338, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.10

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.».

1.11

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 con validità di anni due, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili.».

1.12

[Mazzella, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse quelle approvate fino alla data di entrata in vigore del presente atto, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione."».

1.13

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole "due anni dall'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di approvazione"».

1.14

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027". »

1.15

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".»

1.16

[Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

1.17

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

1.20

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»

1.18

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituire dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

1.19

[Basso](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

1.21

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.22

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.23

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.24

[Tosato, Spelgatti, Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-ter, del decreto-legislativo 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 11, le parole: "dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati" sono sostituite dalle seguenti: "dal numero degli abitanti dei singoli comuni convenzionati".»

1.25 (testo 2)

[Tosato, Spelgatti, Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis: All'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 2019, n.162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: "Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi di cui ai commi 9 e 10, se conferiti entro il 31 dicembre 2025, proseguono sino alla naturale scadenza";

c) al comma 11, le parole: "dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati" sono sostituite con le seguenti: "dal numero degli abitanti dei singoli comuni convenzionati";

1-ter: Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato in 10.949.636,79 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.25

[Tosato, Spelgatti, Bergesio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»

1.26

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.».

1.27

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.».

1.28

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025», e le parole: "29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2025"».

1.29

[Centinaio, Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 24 comma 2 del Decreto-legge del 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al primo periodo le parole: "ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026", sono sostituite dalle

seguenti: "ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027" e il secondo periodo è soppresso.».

1.30

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

1.31

[Ternullo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni", sono sostituite con le seguenti: "da destinare al personale dirigenziale e non dirigenziale, ivi compreso quello assunto dall'esterno ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000, che abbia maturato con pieno merito almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi".

1.32

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 7-bis, le parole: "Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024 e 2025".».

1.33

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.»

1.34

[D'Elia, Camusso, Zampa, Manca, Giorgis, Crisanti, Furlan, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Malpezzi, Tajani, Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

1.35

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative ai ruoli del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) approvata e validata da parte della Commissione interministeriale RIPAM nella seduta del 18 aprile 2023 e successivamente aggiornata a seguito di riesame."

1.36

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «*afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019*» sono soppresse e le parole: «*31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2029*»;

b) al comma 10-*ter*, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «*31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2029*»."

1.37

[Lorefice, Cataldi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «*31 dicembre 2020*» con le seguenti: «*31 dicembre 2021*» e le parole: «*31 dicembre 2025*» con le seguenti: «*31 dicembre 2026*»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «*31 dicembre 2025*» con le seguenti: «*31 dicembre 2026*».

1.38

[Misiani, Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «*in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,*» sono sostituite dalle seguenti: «*in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025.*»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.39

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2029».

1.40

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 241 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I limiti minimi al compenso di cui al comma 1 sono determinati nella misura del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore dell'ente locale. Per il compenso spettante ai revisori dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti e delle province e città metropolitane con popolazione sino a 400.000 abitanti, ai sensi della Tabella A, lettera a), di cui all'allegato 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno 20 maggio 2005, il limite minimo è determinato nella misura non inferiore all'80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.»

1.41

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro."

1.42

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis: Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro"

1.43

[Lombardo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: "6-bis. Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro".

1.44

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

All'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis) il termine di tre mesi, previsto dal comma 7, dell'articolo 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2025. Le sanzioni nel frattempo comminate dai Collegi Regionali di Garanzia elettorale, ai sensi del comma 5, articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma 7, articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."

1.45

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

1.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi."

1.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n.207 le parole "15 maggio 2025" sono sostituite dalle parole "15 ottobre 2025" e le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2025".

1.48

[Parrini](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti: « 8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.49

[Lorefice](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8 il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette bimestralmente alle Camere una relazione sulle attività e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica."

1.50

[Pogliese](#), [Russo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 433, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;

b) al comma 434, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole «annualità 2024» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2025».

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dell'area etnea possono assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2025, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Conseguentemente,

all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, lettera c), le parole «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

1.51

[Lombardo](#)

Al comma 9, premettere il seguente: "09. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Qualora tra le suddette amministrazioni vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."

1.52

[Lopreato, Pirro, Damante, Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere il comma 9.

1.53

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "colpa grave" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti".»

1.54

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "colpa grave" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti"».

1.55

Lombardo

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "colpa grave" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti."».

1.56

Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.57

Dreosto, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".»

1.58

Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis: Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»

1.59

Gasparri, Ternullo, Damiani

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre

2023 e che hanno già ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, sono autorizzati ad assumere il personale del corpo della polizia locale mediante utilizzo della graduatoria vigente anche successivamente alla scadenza della medesima.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.60

Naturale, Damante, Cataldi

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al 31 dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. I soggetti di cui al primo periodo trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.61

Russo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, il personale amministrativo non dirigenziale in servizio da almeno 12 mesi, che ne faccia istanza, purché sia risultato idoneo, in relazione alle medesime attività svolte, a procedure concorsuali a tempo indeterminato, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

1.62

Meloni, Giorgis, Manca, Parrini, Valente

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

1.63

Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, il termine di validità delle graduatorie finali di merito in scadenza o già scaduti entro il 31 dicembre 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono prorogati al 31 dicembre 2025.».

1.64

Lombardo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento in un'ottica di economicità e celerità delle medesime e di non disperdere le professionalità immediatamente disponibili, senza dover ricorrere a nuove procedure concorsuali, i termini di validità di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, approvate dalle Amministrazioni regionali, ivi compresi i rispettivi Consigli regionali, nell'anno 2022 e con scadenza nell'anno 2024, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.».

1.65

Bucalo, Spinelli

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31/12/21) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/05/2023, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrativa in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.»

1.66

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nel corso dell'anno 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

10-ter. Dall'attuazione del comma 10-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.67

Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025.».

1.68

[Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025».

1.69

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.»

1.70

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2027, possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite delle risorse assegnate dall'ente di competenza a copertura dei costi di funzionamento. »

1.71

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.».

1.72

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le autorità di sistema portuale e le autorità marittime richiedono il versamento dei canoni per l'anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 o dell'articolo 36 del Codice della navigazione e determinati in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 218 del 18

dicembre 2024 non prima del 31 luglio 2025. I concessionari provvedono al pagamento entro la data del 31 dicembre 2025.».

1.73

[Matera, Spinelli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.»

1.74

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.»

1.75

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Per far fronte alle esigenze assunzionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2024, o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

1.76

[Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo. Il beneficio di cui al presente comma dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.»

1.77

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con validità di due anni, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili.».

1.78

[Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."».

1.79

[Paroli, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "nei tre anni successivi", sono sostituite con le seguenti: "nell'anno successivo"».

1.80

[Lisei, Sigismondi](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del Decreto-Legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 31 maggio 2005, n. 88, sostituire le parole "5.000 abitanti" con le seguenti: "25.000 abitanti".».

1.81

[Petrenga](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I permessi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono estesi, per gli anni 2025 e 2026, anche ai Garanti regionali dei disabili. I rimborsi degli stessi gravano sul fondo di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.»

1.82

[Claudio Borghi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

1.83

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, comma 3, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico, e comunque fino all'attuazione della predetta riforma organica.»

1.84

[De Poli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli incarichi dei componenti OIV delle Amministrazioni pubbliche, titolari dell'attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, in essere al 31 dicembre 2024, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell'Amministrazione interessata».

1.85

[Lisei, Sigismondi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dell'esigenza ineludibile del principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e ai fini del principio stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), è consentito alla Regione Molise, in deroga ai termini di approvazione dei bilanci pubblici, dettati dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione di documenti di bilancio, ivi compresi i rendiconti di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per gli anni 2022, 2023 e 2024 al 30 aprile 2025, per il riallineamento delle scritture contabili e delle relative parifiche della Corte dei Conti».

1.86

[Ternullo, Damiani, Lotito](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione."».

1.87

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 5, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile" sono sostituite dalle seguenti: "la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili".».

1.88

[Lisei, Orsomarso](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli incarichi, in essere al 31 dicembre 2024, dei componenti OIV delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, titolari dell'attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di monitoraggio, in deroga al comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell'Amministrazione

interessata, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2026.»

1.89

[Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli incarichi dei componenti l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari dell'attuazione di interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale complementare (PNC), al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di monitoraggio, in deroga all'articolo 14-bis, comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell'Amministrazione interessata, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre al 31 dicembre 2026».

1.90

[Fazzone, Rosso](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da ", oppure siano stati" a "di cui al presente comma" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da ", nonché a coloro che" a "della stessa regione" sono soppresse».

1.91

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'ultimo periodo, dopo le parole "relativo all'anno 2013" aggiungere le seguenti: ", aggiornato al variare dell'Istat."».

1.92

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'anno accademico 2025-2026 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 129.».

1.93

[Manca](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "soggetti a controllo" è aggiunta la parola: "monocratico".»

1.94

[Calandrini, Lisei](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017-2026» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2030»;

c) al terzo periodo, le parole: «Negli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2029».

1.95

[Gelmini](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis All' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Conseguentemente, alla lettera b) dello stesso comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.96

[Castellone](#), [Lorefice](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, fino al 31 dicembre 2026. Le medesime disposizioni, per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e per l'Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) si applicano per i piani assunzionali del biennio 2025-2026.».

1.97

[Damiani](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.»

1.98

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.».

1.99

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.».

1.100

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "15 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

1.101

Marti, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Altrei non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2023, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»

1.102

Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».

1.103

Melchiorre, Sigismondi, Liris, Spinelli, Mancini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.104

Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.105

Ternullo, Paroli

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2024" con le parole "31 dicembre 2025"».

1.106

Bevilacqua, Cataldi, Maiorino, Furlan

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.107

Minasi, Tosato, Spelgatti, Bergesio, Fregolent

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.108

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".»

1.109

[Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 495, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.110

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025"».

1.111

[Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.112

[Matera, Spinelli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."».

1.113

[Giorgis, Parrini, Manca, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."»

1.114

[Spelgatti, Tosato](#)

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'alinea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."».

1.118

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."».

1.115

[De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.».

1.116

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56».

1.117

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.».

1.119

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, al secondo periodo, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO". ».

1.120

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO".»

1.121

[Fina](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, dopo le parole: "che ha una durata minima", le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO"».

1.122

[Trevisi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 57, comma 14-bis del decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO". ».

1.123

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire un efficiente utilizzo di veicoli elettrici, all'articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, dopo le parole: "che ha una durata minima", le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO.».

1.124

[Liris, Sigismondi, Spinelli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 e del sisma 2016, o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 già avviate da altre amministrazioni, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.»

1.125

[Nicita, Meloni](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-bis. All'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 sostituire le parole "per la durata massima di 36 mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»

1.126

[Borghesi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2029,"».

1.127

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

1.128

[Manca](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.129

[Spinelli](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230, le parole: "relazione semestrale" ovunque ricorrono sono sostituite con le seguenti: "relazione annuale"».

1.130

[Zambito](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto"».

1.131 (testo 2)

[Zambito](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».

1.131

[Zambito](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».

1.132

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

1.133

[Murelli, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025."».

1.134

[Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

1.135

[Russo, De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trentasei mesi"».

1.136

[Centinaio, Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trentasei mesi"».

1.137

[Centinaio, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trentasei mesi"».

1.138

[Sigismondi, Liris, Spinelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vice-segretario comunale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.139

[Barcaiolo, Spinelli](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 768 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024». Agli oneri derivanti pari a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante le risorse di cui al Fondo per far fronte ad esigenze di spesa indifferibile che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.140

[Marcheschi, Barcaiolo, De Carlo, Lisei](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente: "822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'art. 1 della Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 è consentito oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30% nel periodo dal 1° Novembre 2022 al 15 gennaio 2023".».

1.141

[De Poli](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 9-septiesdecies della legge 24 febbraio 2023, n. 14 e seguenti modifiche e integrazioni, si applicano in deroga al limite temporale richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla dirigenza amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 70 del dPR n. 483 del 1997».

1.142

[Liris, Sigismondi, Spinelli](#)

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5ter del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in legge 21 giugno 2023 n. 74 , possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.".

1.143

[Fina, Franceschelli](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".»

1.144

[Castellone, Lorefice, Cataldi](#)

Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'art. 20, comma 3-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".

10-ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui all'articolo 1, commi da 308 a 310 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate in via prioritaria per il passaggio dal secondo al primo livello di ricercatori e tecnologi di ruolo.».

1.145

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 del Decreto Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 9", al comma 9, le parole: "un triennio", sono sostituite con le seguenti: "sette anni".»

1.146

[Gelmini](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

11. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"

c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

1.147

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.148

[Fina, Franceschelli](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. 11. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

1.149

[Calandrini, Lisei](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" e aggiunta la seguente: "e 2024"»

1.150

[Germanà, Spelgatti, Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10 bis: Al comma 2 dell'articolo 6 del DL 7 maggio 2024n. 60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».

1.151

[Iannone, De Priamo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. All'articolo 9-ter, dopo il comma 6, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 come convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi dell'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come configurata dall'articolo 15, commi 5 e 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, anche quale stazione appaltante, secondo la relativa qualificazione di cui all'articolo 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A tal fine,

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2030, con proroga dei rapporti in essere".

1.152

[Dreosto](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con legge n. 143 del 7 ottobre 2024, relativo a disposizioni in materia di società a controllo pubblico, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

1.153

[Furlan](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 124 è abrogato."

1.154

[Sbrollini](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato»

1.155

[Pirro](#), [Cataldi](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto".

10-ter. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

1.156

[Camusso](#), [Zampa](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto"."

1.157

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

"10 - bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto".

1.158

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per i quali i soggetti interessati abbiano già formalizzato la domanda all'INPS entro il 31 dicembre 2024."

1.159

[Damiani](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 162 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunte le seguenti parole: "Sono fatte salve le domande di pensione di vecchiaia già trasmesse all'INPS entro il 31 dicembre 2024".

1.160

[Sigismondi](#), [Liris](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il primo periodo è sostituito dal seguente:

a) al primo periodo le parole: "e per esigenze", sono sostituite dalle seguenti: "oppure per esigenze" e dopo le parole: "non diversamente assolvibili" sono aggiunte le seguenti: "senza rallentamento delle attività amministrative";

b) al primo periodo, dopo le parole: "il personale dipendente" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i segretari comunali e provinciali e il personale con qualifica dirigenziale"».

1.161

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Spinelli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'art.1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono estese anche ai Segretari dei Comuni capoluogo di Provincia e di Regione.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e disposizioni urgenti».

1.162

[Borghese](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applica dal 1° gennaio 2026.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.163

[Petrucci](#), [De Priamo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025."

1.0.1

[Matera, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n.10, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I Comuni tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La modalità di associazione tra più Comuni è impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati".

1.0.2

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»

1.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni fino a 60.000 abitanti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2020 e sino al 31 maggio 2025 o in caso di mancato rispetto del piano di riequilibrio, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione a completa copertura della massa debitoria e comunque fino all'importo massimo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

2. L'anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite massimo di 150 milioni di euro, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

4. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.0.4 [Gelmini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per interventi PNRR)

1. Gli incarichi in essere al 31.12.2024, dei componenti OIV delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, titolari dell'attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dal PNC, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di monitoraggio, in deroga al comma 3 dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, previo provvedimento dell'Amministrazione interessata, sono prorogati fino al completamento degli interventi in questione e comunque fino e non oltre al 31/12/2026».

1.0.5 [Damiani, Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/2004 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.

1.0.6 [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.

1.0.7

Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: "Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo."

1.0.8

Damiani, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. In considerazione degli impatti sui trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario e al fine di assicurare la stabilità degli organi regionali, tenuto conto dei rilevanti movimenti di popolazione in corso, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora nel corso della legislatura regionale la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo.».

1.0.9

Matera, Spinelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027"».

1.0.10
Pirro, Cataldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".».

1.0.11
Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al secondo periodo dopo le parole "per il triennio 2022- 2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".

1.0.12
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 per chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 5, dopo le parole "*nonché alle società da esse controllate*" sono inserite le seguenti parole: "*e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.*"

b) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole "*il controllo può sussistere anche quando,*" è inserita la parola "*esclusivamente*" e dopo le parole "*patti parasociali*" è inserita la parola "*scritti*".»

1.0.13
Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis
(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole "*nonché alle società da esse controllate*" sono inserite le seguenti: "*e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma*

l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole "il controllo può sussistere anche quando," è aggiunta la seguente "esclusivamente" e dopo le parole "patti parasociali" è inserita la seguente "scritti".

1.0.14

[Nicita, Meloni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Stabilizzazione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Alla lettera b) dello stesso comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.0.15

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Proroga dei contributi destinati ad investimenti in opere pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 136-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

1.0.16

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

1. In considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai comuni in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle annualità 2021 e 2022, il superamento dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, lett. a), b), c) e d) della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31 gennaio 2025, con riferimento all'annualità 2021, in relazione alle opere finanziate con i decreti del Ministero degli Interni del 23/2/2021 e dell'8/11/2021, ed entro il 31 marzo 2025, con riferimento all'annualità 2022, con riferimento alle opere finanziate con il decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2022.

1.0.18

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2022" e le parole «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di dodici mesi»."

1.0.17

Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Termini "Opere medie")

1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi."»

1.0.19

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».

1.0.20

Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

1.0.21

Parrini, Manca, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Deroga inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".»

1.0.22

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:

"In sede l'approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è consentito oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023"».

1.0.23

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse, dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito," e dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita da "ventiquattro".»

1.0.24

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono aggiunte le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito," e dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono aggiunte le seguenti "da loro affidati";

c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente "ventiquattro"."

1.0.25

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

«Art. 1-bis

1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legge n. 105 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023, dopo la parola "materia", aggiungere le seguenti: "nonché, fino al completamento del PNRR, ovvero al 31 dicembre 2026, agli organi di governo degli Enti Pubblici".

1.0.26

Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre di ciascun anno";
- c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";
- b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

1.0.27

Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2025" e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata

dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."

1.0.28

Lombardo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le parole "15 maggio 2025" sono sostituite dalle seguenti "15 ottobre 2025" e le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2025".

1.0.29

Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art 1-bis

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "2.":

1) alla lettera a) dopo le parole costo dell'opera sono inserite le seguenti: ", della fornitura o del servizio"

2) alla lettera a) le parole "eccedente la variazione del 3 per cento" sono sostituite con le seguenti: "della variazione stessa";

b) al capoverso "2-bis." sostituire le parole "resta ferma la facoltà di" con le parole "è obbligatorio".

Art. 2

2.1

Tosato, Spelgatti

All'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2.2

Silvestroni, De Priamo, Mennuni

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole «al 2025» con le seguenti: «al 2026»

2.3

Lisei, De Priamo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di ridurre le carenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione di cui alla lettera c-*quinquies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1 lettera c-*ter*), possono essere ampliati di un numero di candidati pari e non inferiore al venti per cento degli idonei in graduatoria, nei limiti delle complessive risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2024, con collocazione degli interessati nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi.

1-ter La validità della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-ter), con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), n. 2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concorso interno indetto con decreto datato 4 aprile 2024, per titoli ed esami, per la copertura di n.411 vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è prorogata al 31 dicembre 2026."

2.4

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 411 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - del 4 aprile 2024."

2.5

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del Consiglio del 20 luglio 2001,» inserire le seguenti: «conservano la loro validità fino al 4 marzo 2025 e ».

2.6

[La Marca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i richiedenti i visti nazionali per motivi di studio possono fornire gli identificatori biometrici all'atto del loro ingresso nel territorio nazionale."

2.7

[Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 888 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, le parole "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2.8

[Bilotti, Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Attesa la necessità di far fronte in maniera celere e continuativa alle esigenze determinate dall'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo dai migranti, sfollati e profughi ucraini, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati complessivamente in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2025 e per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno."

2.9 (testo 2)

[La Marca, Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.9

[La Marca, Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026."

2.10

[Alfieri, Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno."

2.11

[Lisei, De Priamo](#)

Al comma 5, lettera a) le parole: «fino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2.12

[Bevilacqua, Pirro, Damante, Cataldi](#)

Al comma 5, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.» con le seguenti: «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

2.13

Meloni

Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi PIAO, sono autorizzati a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi 557-557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»."

2.14

Valente

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025".

2.15

Centinaio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla lettera i), del comma 1122, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025».

2.16

Ternullo, Paroli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla lettera i), del comma 1122, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025».

2.17

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Sopprimere il comma 6.

2.18

Spelgatti, Tosato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 nei quali sia istituita, con regolamento comunale o con diverso

provvedimento del sindaco, l'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, le stesse vengano custodite in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987.""

2.19

Balboni, De Priamo, Mennuni

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero aggiungere in fine il seguente periodo: "I richiedenti i visti nazionali per motivi di studio possono adempiere a questo obbligo all'atto del loro ingresso nel territorio nazionale."»

2.20

Scalfarotto, Musolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell'ingresso nel territorio nazionale."»

2.21

Scalfarotto, Musolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è differita al 1° gennaio 2026.»

2.22

Balboni, Mennuni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è differita al 1° gennaio 2026.»

2.23

Bevilacqua, Cataldi

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2025 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

6-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno

2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.24

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;

d) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2.25

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla lettera i) All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026";
- b) le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2025";
- c) la parola "sei" è sostituita dalla parola "otto".»

2.26

[Tosato, Spelgatti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis: All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".»

2.27

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis: Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) È aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi".

6-ter: Al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che alla data del 31 dicembre 2024 risultano essere in fase di progettazione, è autorizzato per ciascun comune un contributo di pari importo nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Entro il 15 marzo di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è assegnato il contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."»

2.28

[Enrico Borghi, Musolino, Paita](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi"»

2.29

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»

2.30

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»

2.31

[Tosato, Spelgatti, Dreosto](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.35, il comma 2 e il comma 4 sono abrogati e al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "e quella accessoria è applicata nella misura massima".

6-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso e al comma 2, gli ultimi due periodi sono sostituiti con il seguente: "In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata"».

2.32

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: "25 settembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "25 settembre 2026".»

2.33

Tajani, Martella

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: "25 settembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "25 settembre 2026".»

2.34

Spinelli, De Priamo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 31-bis comma 5 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole "entro il 30 luglio 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2026"

2.35

Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025."

2.36

Spelgatti, Tosato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis: I termini di cui all'art. 1 comma 806 della legge 30 dicembre 2024 n.207 sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025.»

2.37

Gasparri, Ternullo, Damiani

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n.207, la lettera a) è soppressa.»

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 89.684.131 a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

2.38

Sbrollini, Musolino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi in missione presso le strutture periferiche del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.39

Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Parrini, Meloni, Rossomando, Valente, Verini

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.0.1

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deroga in materia di inconferibilità degli incarichi ai componenti di organi politici di livello regionale e locale)

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".

2.0.2

Manca, Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno";

c) le parole "15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "15 gennaio di ciascun anno successivo".»

2.0.3

Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo

anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono soppressi i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.»

2.0.4

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.»

2.0.5

[Valente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno

rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282."

2.0.6

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Programma per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido)

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

2.0.7

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ferma restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".»

2.0.8

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste nell'anno 2024 da autorizzare ai sensi dell'articolo 66, comma 9 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

3.1

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."

3.2

[Bevilacqua, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le parole: «Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.»."

3.3

[Parrini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 maggio 2025».

3.4

[Manca, Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2025, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le agevolazioni competono ai soggetti beneficiari in presenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge, a prescindere dall'avvenuta esposizione nella dichiarazione IMU successiva alla prima comunicazione di spettanza dell'agevolazione."

3.5

[Orsomarso, Lisei](#)

Al comma 2, sostituire le parole «30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

3.6

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

3.7

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 118-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

3.8

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, le parole: «Entro un anno», sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni»."

3.9

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207 le parole: "Entro un anno", sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni"».

3.10

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
- b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno";
- c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";
- b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

3.11

[Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»".

3.12

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 è altresì fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei soggetti che, sugli immobili medesimi, abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico

interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, stimolando lo sviluppo e la valorizzazione del territorio."»

3.13

[Verini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. L'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che i termini di vigenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, decorrono dalla data di messa in liquidazione delle società."

3.14

[Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del Decreto Legge del 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare, entro il 31 dicembre 2025, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico delle Regioni nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

3.15

[Damante, Barbara Florida, Loreface, Bevilacqua, Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in relazione al sostegno di interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse definanziate ai sensi dell'articolo 44, comma 7 quater, del decreto-legge 19 maggio 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, per un importo pari a 338.734.846,51 euro sono riprogrammate attraverso un atto integrativo all'Accordo per la Coesione stipulato il 27 maggio 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2023, n. 162. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adotta uno e più delibere, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la predisposizione della riprogrammazione.".

3.16

[Lombardo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."

3.17

[Pirro, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sopprimere la lettera b);
- b) sopprimere il comma 5.

3.18

[Sallemi, Russo, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 411, primo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti parole: «15 milioni di euro annui dal 2016 al 2024 e di 16 milioni annui a decorrere dal 2025. Quota parte delle risorse del Fondo, pari ad euro 10.00

.0 per nucleo familiare, è assegnato a titolo di contributo economico per sostenere i percorsi adottivi certificati degli aspiranti genitori». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1 milione annuo a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.19

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2025";

b) al comma 2 le parole "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni di euro per l'anno 2025".

c) al comma 5 le parole "per l'anno 2022" sono sostituite con "per l'anno 2025" e le parole "25 milioni di euro" sono sostituite con "30 milioni di euro".

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."-

3.20

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera p), le parole: ", alla data del 31 dicembre 2015," sono sostituite dalle seguenti:", alla data del 30 giugno 2026,";

b) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso».

3.21

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera p), le parole: ", alla data del 31 dicembre 2015," sono sostituite dalle seguenti:", alla data del 30 giugno 2026,";

b) all'articolo 26, il comma 5 è soppresso»

3.22

[Borghesi, Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 e, successivamente, dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3.23

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026" e le parole "esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024".».

3.24

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026" e le parole "esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024".».

3.25

[Gelmini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026" e le parole "esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024".».

3.26

[Pirro](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."

3.27

[Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere il comma 6

3.28

Zaffini, Liris, Lisei, Spinelli

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".»

3.29

Spinelli, Liris

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sostituire le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,» con le seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».».

3.30

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Al comma 6, sostituire le parole "31 marzo 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2025".

3.31

Orsomarso, Lisei

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. A partire dal 1° aprile 2025, all'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i» sono sostituite dalla seguente: «1».».*

3.32

Rojc

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis*. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:*

«Art. 8-*ter*. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) -
1. Costituiscono operazioni non imponibili: *a*) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; *b*) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera *a*); *c*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera *a*)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

2. Al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, entro il 30 aprile 2025, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

3.33

Lisei, De Priamo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 2026".»

3.34

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7 bis. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cyber sicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dall'attuazione del comma precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

3.35

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2025 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Dall'attuazione del comma 7-bis. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.36

[Trevisi, Ternullo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, nonché di consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento della Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati

fino al 31 dicembre 2025 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Dall'attuazione del comma *7-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.37

[Ternullo, Damiani, Lotito](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«*8-bis.* In considerazione dell'esigenza ineludibile del principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e ai fini del principio stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), è consentito alla regione Molise, in deroga ai termini di approvazione dei bilanci pubblici, dettati dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione di documenti di bilancio, ivi compreso i rendiconti di cui all'articolo 63 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per gli anni 2022, 2023 e 2024 al 30 aprile 2025, per il riallineamento delle scritture contabili e delle relative parifiche della Corte dei Conti.»

3.38

[Damante, Pirro, Cataldi](#)

Sopprimere il comma 9.

3.39

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 9, primo periodo, alle parole: «l'adozione e l'approvazione» premettere le seguenti: «il termine per», sostituire le parole: «è prorogata» con le seguenti: «è prorogato» e sostituire le parole: «e avviene» con le seguenti: «; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono».

3.40

[Ternullo, Paroli](#)

Al comma 9, aggiungere i seguenti periodi:

"Alla data di approvazione dei bilanci aziendali di cui al primo periodo, alla regione Calabria non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e le funzioni del commissario ad acta e dei sub commissari in carica tornano nella competenza degli organi regionali. Conseguentemente, al fine di fronteggiare le particolari criticità in cui versa il sistema infrastrutturale ospedaliero pubblico della regione Calabria, nel rispetto delle tempistiche per il perseguimento degli obiettivi riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione della rete ospedaliera regionale. Il piano è predisposto dal Commissario straordinario, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario opera sino al 31 dicembre 2026 e ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con particolare riguardo all'accelerazione e alle semplificazioni procedurali degli interventi

infrastrutturali in atto o in corso di programmazione. Le amministrazioni di cui al periodo precedente si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

3.41

[Fallucchi, De Priamo](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025»»

3.42

[Spinelli, De Priamo](#)

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'Iva e redditi, di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

3.43

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».

3.44

[Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2025»."

3.45

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2025».".

3.46

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2025».".

3.47

[Martella, Tajani, Franceschelli, Giacobbe](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"».

3.48

[Ternullo](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025»».

3.49

[Garavaglia, Borghesi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.50

[Turco, Cataldi, Maiorino](#)

Sopprimere i commi da 11 a 13.

3.51

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 11, sostituire le parole da: «All'articolo 2» fino a: «n. 28» con le seguenti: «All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.».

Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, sostituire le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma con le seguenti: «del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019».

3.52

[Rojc](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: « 11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11-ter. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è rifinanziato per ulteriori 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025

11-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.53

[Turco, Cataldi](#)

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'utilizzo del predetto finanziamento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

3.54

[Turco, Cataldi](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 2-*quiquies* del decreto legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
- b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
- c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025".».

3.55

[Turco, Cataldi](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "anche per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2024 e 2025";

c) al comma 2-*ter*, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".».

3.56

[Lisei, De Priamo](#)

All'articolo 3, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, le parole "fino a 150 milioni" sono sostituite con le parole "fino a 260 milioni".

3.57

[Matera, Spinelli](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Il finanziamento di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 sono assegnati euro 1.000.000. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.58

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 14, dopo le parole: «n. 169» inserire le seguenti: «, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese,».

3.59 (testo 2)

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, attivi finanziari riferiti alle, o provenienti dalle, gestioni separate del compendio aziendale di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale tali attivi finanziari in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le imprese acquirenti possono valutare, nell'esercizio in corso alla data del trasferimento gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole."»;

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di

sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

14-ter. In relazione all'entrata in vigore a partire dal 25 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto da ultimo citato e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.»

3.59

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, attivi finanziari riferiti alle, o provenienti dalle, gestioni separate del compendio aziendale di cui al comma 1, possono registrare in sede di rilevazione iniziale tali attivi finanziari in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le imprese acquirenti possono valutare, nell'esercizio in corso alla data del trasferimento gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole."»

3.60

[Bergesio, Borghesi, Garavaglia, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di otto rate", sono sostituite dalle seguenti "di dodici rate";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente "il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo."

14-ter. Le disposizioni di cui al comma 14-bis si rendono applicabili per le domande di rateizzazione presentate successivamente al 15 luglio 2022.»

3.61

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di otto rate" sono sostituite dalle seguenti: "di dodici rate";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo."

14-ter. Le disposizioni di cui al comma 14-bis si rendono applicabili per le domande di rateizzazione presentate successivamente al 15 luglio 2022.»

3.62

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

"14-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni del precedente comma, si applicano altresì alle successive vendite dei medesimi immobili, destinati alle attività produttive, effettuate entro cinque anni dalla data di aggiudicazione, a condizione che il trasferimento sia correttamente registrato e che il prezzo di acquisto risulti regolarmente documentato.»

3.63

[Ternullo, Paroli, Silvestro](#)

All'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025," sono sostituite dalla seguenti: "per gli autoveicoli indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2025,".

14-ter. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024.

14-quater. Agli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207».

3.64

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025," sono sostituite dalla seguenti: "per gli autoveicoli indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2025,".

14-ter. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207».

3.65

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2026".

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, valutati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, 52 milioni di euro per l'anno 2026, 42,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.66

[Spinelli, Lisei](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: " 14-*bis*. All'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 2, dopo le parole «entro il primo marzo dell'anno solare successivo» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025 entro il 30 giugno 2025».".

3.67

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».

3.68

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Limitatamente alle iniziative ammesse ai benefici di cui al comma precedente, per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".».

3.69

[Cantalamesa, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. "L'articolo 39, comma 6, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che, in caso di vacanza di sede, i presidenti di sezione, temporaneamente nominati con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria facenti funzione di presidente di Commissione Tributaria, ora Corte di Giustizia Tributaria, hanno diritto, sino alla presa di servizio effettivo del nuovo

titolare, alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.545 e successive modifiche e integrazioni".».

3.70

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".

14-ter. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".

14-quater. All'articolo 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".»

3.71

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

"Ferre restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo."».

3.72

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"15. Al comma 1, dell'art. 21, del D.Lgs 175/2016, secondo capoverso, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile." sono inserite le parole **"Limitatamente alle società di cui all'art. 4, comma 7 (aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane), per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione da questi ultimi delle voci B10, B12 e B13."**

3.73

[Parrini](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»

3.74

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole: ", al sesto e al settimo anno," sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno."».

3.75

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole: ", al sesto e al settimo anno," sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno"».

3.76

[Spelgatti, Tosato, Bergesio](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14.bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole: ", al sesto e al settimo anno, "sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno"».

3.77

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14.bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole ", al sesto e al settimo anno, "sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno".

3.78

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

- a) sostituire le parole ", 2023 e 2024" con le seguenti: ", 2023, 2024 e 2025";
- b) sostituire le parole ", al sesto e al settimo anno, "con le seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno".

3.79

[Liris, Sigismondi, Leonardi, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «sino al 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «sino al perdurare dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, commi 4-bis e seguenti, del presente decreto».».

3.80

[Liris, Sigismondi, Leonardi, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le relative disposizioni sono applicabili anche alle agevolazioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

3.81

[De Carlo, Russo, Pogliese, De Priamo](#)

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14 bis All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».

14 ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14 bis, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 4,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035 si provvede tramite corrispondente riduzione, per le rispettive annualità, del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.82

[Matera, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 136-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".»

3.83

[Manca, Parrini, Irto, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Basso, Fina](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 1, comma 136-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".»

3.84

[Zullo, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n.145, all'articolo 1, comma 148-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine , il seguente: "Altre non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2023, assegnati con decreto del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".

3.85

[Nicita](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: « 14-bis. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, alla lettera a) dopo le parole: "nei confronti della Gestione Commissariale" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per le anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale ai sensi dell'art. 16 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, e per tutte le ulteriori anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale per pagamenti di competenza della Gestione Commissariale".

14-ter. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, come definito in attuazione del comma 930. I crediti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nell'attivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale".

14-quater. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 13 ter e 14 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuati dallo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. I debiti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nel passivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale."

14-quinquies. All'articolo 1, dopo il comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, è inserito il seguente: "932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al comma 932-quater, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria; ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui all'art.1, comma 927, della legge 31.12.2018, n.148 nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'art.194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267".

3.86

Borghese

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

15. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis) Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2, allo scopo di accelerare il processo di investimento dei fondi pensione, per la concessione della garanzia di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, nei limiti dell'importo di 100 milioni di euro annui, compatibilmente con le disponibilità ed entro i limiti del predetto Fondo. Le risorse predette, per la parte non utilizzata nella fase transitoria, all'esito della definizione del decreto citato, integrano le disponibilità annue della Sezione speciale del Fondo.

2-bis) Le operazioni di investimento da parte dei fondi pensione nella fase di avvio di cui al comma 1-bis, finalizzate all'ottenimento della garanzia sono precedute da verifiche istruttorie che ne attestino il perseguimento oggettivo di un incremento della redditività prospettica e la piena coerenza con i principi di sostenibilità delineati dall'ordinamento europeo. Tali iniziative sono sottoposte al Comitato Previdenza Italia di cui al comma 1 che, in caso di valutazione positiva, procede all'inoltro delle relative richieste al Fondo di garanzia per PMI di cui al presente articolo.

3.87

[Musolino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.88

[Gasparri, Ternullo, Damiani](#)

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 161 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 42,3 milioni per il 2028, e 4,7 milioni per il 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

3.89

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "dal 1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2026".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, valutati in 146,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.90

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "per l'intero anno solare" inserire le seguenti: "e per i mercati ai quali, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui ai commi da 837 a 845 della presente legge, si applicava la Tosap o Cosap permanente".»

3.91

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere infine il seguente periodo: "Al fine di assicurare flussi di cassa continui i Comuni effettuano la

riscossione giornaliera, settimanale o mensile del Canone con le modalità di cui al presente comma.".»

3.92

[Balboni](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis - All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».

3.93

[Gelmini](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma:

14-bis. All'articolo 60, comma 7-*bis* del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite da «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

3.94

[Fazzone](#), [Ternullo](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024"».

3.95

[Naturale](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024"».

3.96

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

" 14-bis. All'articolo 60, comma 7-*bis* del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite da «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

3.97

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

3.98

[Tajani](#), [Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente

"14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024»."

3.99

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".».

3.100

[Berrino, Tubetti, De Priamo](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: « e al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».».

3.101

[Nave, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

"14-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.102

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.103

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le

disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".».

14-ter. All'onere di cui al comma precedente, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.104

[Gelmini](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma:

14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

3.105

[Misiani](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi 2020, 2021 e 2022».»

3.106

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022»."

3.107

[Fazzone, Rosso](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole "l'esercizio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2020, 2021 e 2022".».

3.108

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:

"14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo»".

3.109

[Tubetti, De Priamo](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole "esercizio 2020 non si computa" sono sostituite da "gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano".

3.110

[Orsomarso, Lisei](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis"; in fine, prima del punto, sono inserite le parole ", purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al settanta per cento del dovuto.»;

c) al comma 9:

1) le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2025";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate".

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025, il 16 dicembre 2026 e il 16 dicembre 2027";

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;

f) al comma 12, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di cui al comma 9 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.».

14-ter. Per le istanze di adesione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, presentate entro il 31 ottobre 2024, la possibilità di riversare il credito nei limiti previsti dal decreto di cui al comma 7-bis del citato articolo 5 è subordinata alla rinuncia al contenzioso pendente relativo all'atto di recupero o al provvedimento impositivo avente ad oggetto i crediti da riversare. La rinuncia deve essere depositata ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, a pena di decadenza entro il 31 marzo 2025.

14-quater. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento del credito di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento del credito deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato.

14-quinquies. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore precedentemente alle modifiche di cui al comma *14-bis*, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma *7-bis* del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.

14-sexies. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.».

14-septies. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da *14-bis* a *14-sexies* del presente articolo. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è soppresso.

3.111

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«*14-bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: " e di 20 milioni per l'anno 2025.";

b) al comma 2, dopo le parole "5 milioni di euro per l'anno 2022" inserire le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.";

c) al comma 5, dopo le parole " 25 milioni di euro," inserire le seguenti: "e per l'anno 2025, nel limite di spesa di 30 milioni di euro,".

d) al comma 6, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle presenti misure".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma *14-bis*, valutati in 60 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.112

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «*14-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *6-ter*, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025";

b) al comma *6-quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-*sexies*, sono soppresse le seguenti parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024".»

3.113

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025";

b) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025", le parole: "dall'esercizio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'esercizio 2026" e le parole: "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2025";

c) al comma 6-*sexies*, le parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

3.114

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite con le seguenti: «2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

3.115

[Matera, De Priamo](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-*ter*, ai commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".»

3.116

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-*bis*. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-*ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".»

3.117

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*: In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'art. 3-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022,

n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025". »

3.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025"."

3.119

[Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, le parole "al 31 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2025";

b) al comma 2-quinquies, le parole "per l'anno 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»

3.120

[Spelgatti](#), [Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis: All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"

c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

3.121

[Manca](#), [Parrini](#), [Tajani](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti: «14-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"

c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

14-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".»

3.122

[Zedda, Spinelli, Russo](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, sostituire le parole "al 2 dicembre 2024" con le seguenti: "al 2 aprile 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, che non trovassero capienza nelle somme residue rispetto a quelle già assegnate con Provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2024 Prot. n. 446421/2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo previsto, per l'annualità 2025, dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 162, come modificato dall'articolo 1 comma 485 lettera c) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

3.123

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio 2026";

b) al comma 4 e al comma 7 sostituire ove ricorrano le parole "per l'esercizio 2025" dalle seguenti: "per l'esercizio 2026" ;

c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio 2026";

d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti : "31 marzo 2026"»

3.124

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";

b) al comma 4 e al comma 7, ovunque ricorrano, le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";

c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "all'esercizio 2026";

d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2026".»

3.125

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-bis. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026";
- b) al comma 4 e al comma 7 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026" ove ricorrano;
- c) al comma 5 e al comma 9 6 sostituire le parole "all'esercizio 2025" con le parole "all'esercizio 2026";
- d) al comma 8 sostituire le parole "31 marzo 2025" con le parole "31 marzo 2026"

3.126

Matera, De Priamo

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: " 14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026";
- b) al comma 4 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026" ove ricorrano;
- c) al comma 6 sostituire le parole "all'esercizio 2025" con le parole "all'esercizio 2026";
- d) al comma 7 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026" ove ricorrano;
- e) al comma 8 sostituire le parole "31 marzo 2025" con le parole "31 marzo 2026"
- f) al comma 9 sostituire le parole "all'esercizio 2025" con le parole "all'esercizio 2026".".

3.127

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI), predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione

delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione»

3.128

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al precedente periodo sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."»

3.129

[Spelgatti](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della

Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

d) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

"11-*bis*. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».

3.130

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predisponde, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

d) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla

base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.""

3.131

[Minasi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".».

3.132

[Parrini](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: « 14-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 16, alla lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio".

3.133

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 16-ter., del Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 2024, n. 166 al comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025».".

3.134

[Germanà](#), [Bergesio](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2025».».

3.135

[Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".».

3.136

[Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, le parole "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2026".»

3.137

[Borghese](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, le parole "1 gennaio 2025" sono sostituite dalle parole "1 gennaio 2026"

3.138

[De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite con "dal 1° luglio 2025";

b) dopo il comma 48 è aggiunto il seguente: "48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025."

3.139

[Gelmetti, De Priamo](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'art. 1 comma 48, lettera a), della Legge 207 del 30 dicembre 2024, dopo le parole "per i veicoli elettrici ibridi plug-in" inserire le seguenti: "le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 ma contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024".».

3.140

[Tubetti, Salvitti, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis All'articolo 1, comma 67, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole "centottanta giorni" sono sostituite con le seguenti "ventiquattro mesi".

3.141

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le seguenti «ventiquattro mesi»."

3.142

[Trevisi](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis All'articolo 1, comma 67, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le seguenti «ventiquattro mesi».

3.143 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« 14-bis. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

14-ter. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 14-bis i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 14-quater e 14-quinquies.

14-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content

delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come *'gatekeeper'* dalla Commissione europea nell'anno precedente;

14-*quinquies*. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 14-*quater*, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti eleggibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

14-*sexies*. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 14-*bis*.

14-*septies*. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 14-*sexies*.»

3.143

[Manca](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti: «14-*bis*. Il comma 83 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente: "83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025".

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207.»

3.144

[Ternullo, Paroli, Silvestro](#)

All'articolo 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-*bis*. Il comma 83 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito come segue: "83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025".

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207.»

3.145

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. Il comma 83 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito con il seguente:

83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025."

3.146

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026"».

3.147

[Martella, Franceschelli, Giacobbe](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».».

3.148

[Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026"».

3.149

[Ternullo](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026"».

3.152

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli Enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

3.150

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

3.151

[Camusso, Tajani, Malpezzi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

3.154

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

3.155

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

3.153

[Musolino](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

"14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

14-ter. Gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207."

3.156

[Nave, Cataldi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti:

«14-bis. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

14-ter. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

14-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.».

3.157

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

"15. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel

risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

16. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

17. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

3.158

[Garavaglia, Gasparri, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14-bis. Nelle more della riforma organica delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.

14-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti."

3.159

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'annotazione dell'abilitazione nel registro di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di

sostenibilità gli iscritti al registro della revisione legale dei conti che ricoprono il ruolo di responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità delle società tenute a predisporre tale rendicontazione, ai sensi del citato decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per l'esercizio avente inizio in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Tali soggetti sono considerati abilitati limitatamente alla rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2024 e purché, prima dell'emissione della relazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, trasmettano al Ministero dell'Economia e delle Finanze una comunicazione con la quale attestino di aver maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024, n. 37.».

3.160

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

14-*ter*. In relazione all'entrata in vigore a partire dal 25 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto da ultimo citato e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.»

3.161

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Nelle more del riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e ferme restando le previsioni dell'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e le previsioni contenute nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le case da gioco autorizzate a operare in Italia: Casinò di Campione, Casinò di Sanremo, Casa da Gioco di Saint-Vincent e Casinò di Venezia sono escluse dai divieti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Fatte salve le funzioni di vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la disciplina della materia della pubblicità per le case da gioco autorizzate è riservata al regolamento adottato con decreto ministeriale del Ministero dell'Interno, sentito il parere del Ministero di Economia e Finanza e del Ministero della Salute."

3.162

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, pari a

90 milioni di euro per l'anno 2024, anche dalle imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025.».

3.163

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito in legge 12 luglio 2024, n. 63 pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalle imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025»

3.164

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalle imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025."

3.165

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del D.L. 15.05.2024 n. 63 convertito in legge 12 luglio 2024, pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalle imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025."

3.166

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

"14-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è riconosciuto anche alle grandi imprese, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, che abbiano effettuato gli investimenti di cui al medesimo articolo 16 entro il termine del 15 novembre 2024, per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti a decorrere dal 1° settembre 2022, per un valore complessivo degli investimenti effettuati superiore a 50 milioni di euro ed inferiore o uguale a 100 milioni di euro.

14-ter. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 14-bis, i soggetti interessati inviano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2025, la comunicazione di cui all'articolo 5,

comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti di cui al medesimo comma 14-*bis*."

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, valutati in 41,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124."

3.167

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Leonardi](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo massimo di 15 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

3.168

[Tubetti](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025".

3.169

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025».

3.170

[Gelmini](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025».

3.182

[Fazzone](#), [Ternullo](#), [Rosso](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025».

3.171

[Nocco](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Alle imprese agricole e della pesca che, nel corso del 2024, abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.178 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, gli obblighi di comunicazione derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazione nella legge 23 maggio 2024, n.27 sono prorogati al 31 marzo 2025».

3.172

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14 bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025. ».

3.173

[Garavaglia, Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025."

3.174

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»

3.175

[Valente](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui agli articoli 18, comma 1, del decreto 11 settembre 2000, n. 289 e 12, comma, 1 lettera a), del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prorogato al 31 luglio 2025. Con apposito decreto ministeriale, da emanare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono introdotte specifiche disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali. A tal fine, il decreto ministeriale stabilisce, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, che gli stessi si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, di cui al precedente periodo, sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».

3.176

[Borghesi, Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi 14-*ter* e 14-*quater*.

14-*ter*. Il pagamento delle somme di cui al comma 14-*bis*, è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2026. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione opera dal 31 luglio 2025.

14-*quater*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 14-*bis*, rendendo apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 235 e 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L'agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 241 della citata legge n.197 del 2022 entro il 30 giugno 2025.

14-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*quater*, si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

14-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste ai carichi affidati o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025, e se del caso al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025.».

3.177

[Zambito, Parrini, Franceschelli](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il termine del 30 gennaio 2025, previsto dall'articolo 5 del decreto 30 agosto 2024, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti beneficiari dell'ammontare delle spese ammissibili per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è differito al 30 giugno 2025.»

3.178

[Pucciarelli, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

14-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis*, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025.

14-*quater*. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 14-*ter*.

14-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*ter* quantificati in 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.179

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali, mediante apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine del 31 marzo, di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 12 del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annualità 2025 è prorogato al 31 luglio 2025.

14-*ter*. Allo scopo di dirimere potenziali conflitti tra norme nella materia di cui al comma 1, l'emanando decreto ministeriale previsto allo stesso comma 1 dovrà disporre che, l'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 e l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile o di recepimento, nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non rientrano tra i soggetti terzi affidatari e non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali è iscritta nel predetto albo. Conseguentemente, gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo restano legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.»

3.180

[Damiani, Ternullo, Lotito](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. E' prorogata al 31 maggio 2025 la facoltà di opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevista dall'articolo 1, comma 763 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, esclusivamente per i residui periodi di imposta, anche da parte dei docenti e ricercatori che alla data del 31 dicembre 2018 risultassero beneficiari del regime previsto dal predetto articolo 44, purché in possesso, all'atto dell'opzione, dei previsti requisiti. Restano acquisite all'erario e non sono soggette a rimborso le imposte versate fino all'atto di opzione».

3.181

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 agosto 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2025 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.183

[Ternullo, Fazzone, Trevisi](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il termine di cui all'articolo 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2026 per i soggetti per i quali, a fronte di specifica richiesta di valutazione, la locale prefettura attesti con proprio provvedimento la sussistenza di ragioni di ordine pubblico e sicurezza.»

3.184

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026.»

3.185

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, ivi incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all'interno del medesimo elenco."»

3.186

[Ternullo, Trevisi](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il termine di cui all'articolo 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.».

3.187

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.".

3.188

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."

3.189

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."

3.190

[Tosato, Spelgatti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.»

3.191

[Spelgatti, Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis: Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.

3.192

[Spelgatti, Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

"Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di

spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".

3.193

[Cantalamessa, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. In deroga al termine stabilito dall'articolo 44, comma 12 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti i contratti istituzionali di sviluppo in essere e in scadenza nel corso dell'anno 2025, tra cui anche quelle del Contratto Istituzionale di Sviluppo "da terra dei fuochi a giardino d'Europa", sono tutte prorogate al 31 dicembre 2025, in considerazione degli aggravii dei tempi di attuazione delle impostazioni progettuali e delle procedure di scelta del contraente, dovute alle intervenute modifiche ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, dell'appalto integrato e dell'equo compenso, introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

3.0.1

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 143, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro nove mesi";

b) alla lettera b) le parole "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro tredici mesi";

c) alla lettera c) le parole "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi";

d) alla lettera d) le parole "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro ventitré mesi";

e) sopprimere il seguente periodo: "Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.".

2. All'articolo 1, comma 148-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso il seguente periodo "Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017.".

3.0.2

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disciplina in materia di medie opere)

1. All'articolo 1, comma 148 ter, terzo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, le parole «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2025»;

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente «Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2023, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'aggiudicazione dei lavori.».

3.0.3

Lisei, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disciplina in materia di rigenerazione urbana nazionale)

1. All'articolo 1, comma 539, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2025»;

b) al secondo periodo, le parole «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

Lombardo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della sospensione dell'iscrizione al Fondo anticipazione di liquidità per gli enti locali in dissesto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2025";

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-sexies, le parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024" sono soppresse."

3.0.5

Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: " del rendiconto per gli

esercizi 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: " del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024";

2. All'articolo 1, comma 822 bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "del rendiconto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024"; b) le parole "disavanzo della gestione 2023" sono sostituite dalle seguenti: "disavanzo della gestione 2023 e 2024"; c) dopo le parole "servizio sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti: "per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi".

3.0.6

Lisei, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Spesa per il trattamento economico per i segretari comunali e provinciali)

All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", le parole "per gli anni 2023 -2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale" sono soppresse.»

3.0.7

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 3-bis.

1. ?All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 72:

1) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

2) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre di ciascun anno";

3) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo";

b) al comma 73:

1) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

2) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".

3.0.8

Borghese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione - "Salva incassi")

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i termini per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione sono riaperti per includere i debiti relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

2. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione delle somme dovute ai sensi della definizione agevolata prevista dalla citata legge n. 197 del 2022 possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento delle rate scadute, con la riabilitazione del piano di pagamento in massimo 18 rate di pari importo, da corrispondere entro cinque anni.

3. Ai fini della definizione agevolata, il debitore è tenuto al versamento delle seguenti somme:

a) capitale;

b) rimborso delle spese per le procedure esecutive;
c) diritti di notifica.

4. Non sono dovute:
a) sanzioni;
b) interessi di mora;
c) interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

5. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:
a) in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
b) mediante pagamento rateale, fino a un massimo di diciotto rate, da corrispondere secondo termini e modalità definiti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. Per aderire alla definizione agevolata di cui al presente articolo, il debitore deve presentare apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro e non oltre il 30 aprile 2025.

7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.».

3.0.9

Borghese

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Articolo 3-ter: Riammissione nei termini dei decaduti dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione - «Salva incassi»)

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere riammessi ai relativi benefici, a condizione che effettuino, entro il 30 giugno 2025, il pagamento integrale delle rate non corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contribuenti riammessi possono saldare le somme dovute:
a) in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025; oppure
b) mediante rateizzazione in massimo 18 rate di pari importo, con scadenze trimestrali a partire dal 30 settembre 2025.

3. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per quanto riguarda gli importi dovuti, limitati a capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica, con esclusione di interessi di mora, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.

3.0.10

Lombardo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

1. Nelle more di un'organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla

data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies."

3.0.11

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)

1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i vincoli relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."

3.0.12

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Alleggerimento degli oneri da indebitamento e rinegoziazione dei mutui degli enti locali)

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025"."

3.0.13

[Garavaglia, Borghesi, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 può essere effettuato, a scelta del debitore, nel numero massimo di centoventi rate uguali, la prima il 31 di luglio 2025 e le restanti l'ultimo giorno del mese fino alla estinzione del debito.

3. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

4. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 4.

8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata le somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

10. Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

11. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 1;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 10;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

12. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:

- a) alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese ai sensi del comma 9, lettera b), sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

15. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

16. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- f) dell'articolo 1, comma 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

17. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo

stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2030, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previa apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione anche quando i relativi ruoli, cartelle e avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o giurisdizionale di accertamento e di condanna al pagamento in favore dell'ente creditore, ovvero per cifre inferiori a quelle originariamente affidare e iscritte a ruolo. Le stesse disposizioni si applicano anche qualora l'ente creditore abbia proceduto ad azzerare il debito iscritto a ruolo, con o senza reiscrizione a ruolo, per le somme accertate come dovute alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, nonché trovano applicazione anche per gli avvisi bonari notificati al 31 dicembre 2024.

20. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

21. Con il provvedimento di cui al comma 20 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata ed eventualmente quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

22. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 21, lettera c), sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

23. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3.0.14

Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

3.0.15

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di procedure per l'iscrizione albo per la riscossione delle entrate locali)

1. Al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali, mediante l'emanazione di apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il termine del 31 marzo, di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 12 del decreto 13 aprile 2022, n. 101 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annualità 2025 è prorogato al 31 luglio 2025.

2. Allo scopo di dirimere potenziali conflitti tra norme nella materia di cui al comma 1, l'emanando decreto ministeriale previsto allo stesso comma 1 dovrà disporre che, l'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 e l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile o di recepimento, nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non rientrano tra i soggetti terzi affidatari e non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali è iscritta nel predetto albo. Conseguentemente, gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo restano legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società."

3.0.16

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis

(Proroga per l'utilizzo delle risorse del fondo piccoli Comuni per assunzioni PNRR)

1. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024.

3.0.17

Lisei, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis

(Proroga sospensione versamenti tributari settore moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 14 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
- b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

3.0.18

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Proroga sospensione versamenti tributari settore moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 14 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
- b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

Art. 4

4.1

Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella

Sopprimere il comma 1.

4.2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2025».

4.4

[Ronzulli, Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

All'articolo 4, comma 7, lettera c) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026».

4.5

[Minasi, Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»; b) le parole «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono soppresse; c) le parole «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.»"

4.6

[Durnwalder, Patton](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2027";

b) le parole: "muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati" sono soppresse;

c) le parole: "dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60" sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.»".

4.7

[Mancini, Russo, Lisei](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del

riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31

dicembre 2027»;

b) dopo le parole «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono aggiunte le

seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli

operatori socio-sanitari»;

c) le parole «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.»"

4.8

[Durnwalder, Patton](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

b) dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono aggiunte le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari»;

c) le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.»".

4.9

[Liris](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»

b) al comma 1-ter le parole «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022».

4.10

[Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "nei limiti di spesa" sono sostituite con le seguenti "anche in deroga ai limiti di spesa";

b) alla lettera b), le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2026" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

4.11

[Pirro, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti «anche in deroga ai limiti di spesa»;

b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2026» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025».

4.12

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti «anche in deroga ai limiti di spesa»;

b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2026» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025».

4.13

[Pogliese, Russo, Spinelli](#)

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «maturato al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;

b) le parole «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 9-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».

4.14

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 10, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.15

Rossomando

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025». Per il rifinanziamento degli interventi relativi: a) alla realizzazione del Ponte sulla SP 92 tra i comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2025; b) alla realizzazione del ponte sulla SP 122 nel Comune di Carignano sono stanziati 16,8 milioni di euro per l'anno 2025; c) alla realizzazione del ponte sulla SP 565 "Pedemontana" tra i comuni di Baldissero Canavese e Strambinello, in località "Ponte Preti" sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025; d) alla realizzazione del ponte di Pollenzo, in provincia di Cuneo, sono stanziati 6,7 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 55,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.16

Matera, Lisei

Al comma 5 sostituire le parole "di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" con le seguenti: "di Medicina d'emergenza-urgenza".

4.17

Musolino

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»."

4.18

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di cui al comma 1, sono applicabili, compatibilmente con le normative di settore, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

- c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il professionista interessato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 1 del d.lgs 14 marzo 2013, n.33 e smi, deve comunicare alla struttura sanitaria di cui è dipendente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1, per l'anno successivo, al di fuori dell'orario di servizio.

2-ter. L'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

2-quater. L'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale al fine di garantire un corretto equilibrio tra le due attività.

2-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.19

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente."

4.20

[Pirro, Cataldi](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera a)

4.21

[Pirro, Damante, Sironi, Cataldi, Maiorino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera a), dopo le parole: "4 agosto 2016, n. 171", aggiungere le seguenti: ", ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7-bis,";*

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1:*

1) *al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

2) *la lettera c) è abrogata;*

3) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

4) *al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;*

5) al comma 7-*bis*, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

6) al comma 7-*quater*, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

7) al comma 7-*sexies*, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi

regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».

4.22

[Pogliese, Russo, Spinelli](#)

Sostituire al comma 7, lettera a), le parole «in data 1° aprile 2020» con le seguenti: «in data 6 dicembre 2022».

4.23

[Cantù, Spelgatti, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 7, sopprimere la lettera c);

b) Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7.bis. All'articolo 36, comma 1, della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "l'efficacia delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 15, comma 1 lettere a) e b) della Legge 5 agosto 2022, n. 118, che apportano modifiche" e dopo le parole: "della medesima Conferenza permanente" sono inserite le seguenti: "elettivamente entro il 31 dicembre 2025.».

4.24

[Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

4.25

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera c)

4.26

[Ronzulli, Ternullo](#)

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".»;

4.27

[Musolino](#)

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".»;

4.28

Russo, Spinelli

Al comma 7, lettera c), le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4.29

Liris

Al comma 7, lettera c) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026».

4.30

Musolino

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti «31 dicembre 2026».

4.31

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

4.32

Cataldi, Giorgis

Al comma 7, lettera d), sopprimere le parole: «dolo e».

4.33

Pirro, Cataldi

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Al fine di efficientare l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture del SSN, entro il termine del 31 dicembre 2025, ciascuna Regione e provincia autonoma, nell'ambito delle risorse disponibili, individua i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale per tutte le aree delle professioni sanitarie e sociali del comparto e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla Legge 251/2000."

4.34

Croatti, Pirro, Cataldi

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2025 con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.35

Bilotti, Pirro, Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2025 e 2026. Le risorse di cui al

precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4.36

[Russo, De Priamo](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, ai policlinici universitari gestiti attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa pari a euro 30 milioni annui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

4.37

[Croatti, Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. L'operatività del fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

4.38

[Pirro, Sabrina Licheri, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.».

4.39

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 10, alinea, dopo le parole: «relativo alla possibilità» inserire le seguenti: «per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale,».

4.40

[Zaffini, Mennuni, Zullo, Zedda, De Priamo](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere in fine "e sono soppresse le parole «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e, al quarto periodo, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza»;

b) alla lettera c) dopo le parole «epidemiologica da COVID-19» inserire le seguenti: «come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

4.41

[Zaffini, Zullo, De Priamo](#)

Al comma 10, lettera b) dopo le parole «dal 1° gennaio 2025» » inserire le seguenti: «e al primo periodo sopprimere le parole «e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e al terzo periodo sopprimere le seguenti: «In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.».

4.42

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

4.43

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 10, dopo la lett. c), inserire la seguente:

"c-bis) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

4.44

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 10 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

4.45

[Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente](#)

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»."

4.46

Zaffini, Zullo, De Priamo

Al comma 11, dopo le parole: «dirigenti medici», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e sanitari».

4.47

Murelli, Tosato, Spelgatti

All'articolo, dopo il comma 11 inserire il seguente: «11 bis) Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, nelle more dell'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020 - 2025, si proroga il programma nazionale di screening mammografico e, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono stanziati 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2025 - 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

4.48

Zambito, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Parrini, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025, al fine di rafforzare le misure finalizzate alla prevenzione del tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età tra quarantacinque e cinquanta anni e tra settanta e settantaquattro anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il programma nazionale di *screening* mammografico è prorogato al 31 dicembre 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.49

Paita, Sbrollini, Musolino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, nelle more dell'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020 - 2025, si proroga il programma nazionale di screening mammografico e, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sono stanziati 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2025 - 2027.».

4.50

Murelli, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di cui all'articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1,".

b) il comma 2 è abrogato.»

4.51

Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2024," sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024 e per l'anno 2025,".

4.52

Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'ottavo periodo le parole «Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "Limitatamente agli anni 2024 e 2025".

4.53

Ternullo, Damiani, Lotito

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Al comma 1 dell'art. 15 della Legge 28 giugno 2016 n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo le parole «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» è inserito il seguente periodo : «Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, le Regioni e le Province autonome possono provvedere al finanziamento delle Agenzie con un trasferimento a valere sulla rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.»

4.54

Ternullo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole «dell'albo degli psicologi» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti».

4.55

Murelli, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole «dell'albo degli psicologi» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché presso strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti».

4.56

Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alle misure di riduzione delle liste di attesa, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», e dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025»."

4.57

Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», e dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025».

4.58

Russo

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1, comma 232, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole «utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024» inserire le seguenti «utilizzare una quota non superiore allo 0,7 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025».».

4.59

Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

4.60

Zambito

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.61

Zullo, Spinelli

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. È prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'obbligo per i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici a provvedere, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito rispettivamente uno dei due titoli di cui alle tabelle C e D del decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, per almeno tre anni, attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

b) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

c) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

d) avere svolto, per almeno tre anni l'attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all'elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

e) aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

f) aver svolto, per almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero professionale.».

4.62

[Tosato, Murelli, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. È prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'obbligo per i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici a provvedere, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito rispettivamente uno dei due titoli alle tabelle C e D di cui al decreto 23 marzo 2018 e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, per almeno tre anni, attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

b) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

c) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

d) avere svolto, per almeno tre anni l'attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all'elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

e) aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

f) aver svolto, per almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero professionale.».

4.63

[Claudio Borghi, Spelgatti](#)

All'articolo 4 dopo il comma 12 aggiungere il seguente: «12 bis. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068 è abrogato.».

4.64

[Zaffini, De Priamo](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario e rendere più snelle le procedure di reclutamento del medesimo personale nel Servizio Sanitario Nazionale, con atti regolamentari da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute viene aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli Sanitario, Socio-Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale nonché quella del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole "disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute".»

4.65

[Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:

«12-bis. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, è differita per coloro che hanno assunto le sostanze di cui al comma 1 del predetto articolo a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.»

4.66

Fazzone

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di stimolare e rafforzare la collaborazione del CNCCS scarl con il prestigiosissimo CBC, "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense costituito dall'ente federale NIH, nel quale la socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovative e rivoluzionarie ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, la legge di bilancio 2025 ha previsto una dotazione finanziaria di euro duemilioni/00 a decorrere dell'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening). Il Ministero dell'Università e della Ricerca partecipa al progetto con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro quattromilioni/00 per l'acquisto dell'apparecchiature necessarie e la gestione del programma scientifico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dell'anno 2025. Il Ministro dell'Economia e Finanza è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.67

Zaffini, De Priamo

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4-bis della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Le domande di iscrizione ai predetti elenchi dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025.

4.68

Zaffini, Zullo, De Priamo

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Per il triennio contrattuale dell'Area Sanità 2022-2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la materia dell'orario di lavoro della dirigenza sanitaria di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è soggetta a contrattazione collettiva, nei limiti previsti da norme di legge."

4.69

Ternullo, Paroli

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Il mandato dei rettori delle università che hanno sede nelle regioni sottoposte negli anni 2022, 2023 e 2024 al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nelle quali è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è prorogato sino al 31 dicembre 2027, in deroga al termine di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

4.70

Murelli, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ottavo periodo le parole "Limitatamente all'anno 2024, la

percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024 e 2025, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento.».

4.71

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti "Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025."».

4.72

[Murelli, Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo, dopo il comma 12 aggiungere il seguente: «Art. 12-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.73

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di arrestare l'esodo di tali professionalità dalle Aziende ed Enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

4.74

Garavaglia, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti ", per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro" e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2027";

b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";

c) alla lettera b), le parole: "e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni." sono sostituite dalle seguenti ", per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'androterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia".

12-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".».

4.75

Ternullo, Paroli

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»

c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni. » sono sostituite dalle seguenti « , per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'androterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia ».

12-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

4.76

Ternullo, Paroli

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»

c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro».

12-ter. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

4.77

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

"12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «la somma di 38,5 milioni di euro» aggiungere le seguenti e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»

c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro».

12 ter. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

4.78

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026", e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2026";

b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,";

c) alla lettera b), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,".

12-ter. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025 e 2026".».

4.79

[Ternullo, Paroli](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"12-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2026»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,»

c) alla lettera b), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,».

12-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

4.80

Zullo, Spinelli

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 8, comma 7-bis, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2030".

4.81

Tosato, Spelgatti

1. Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030".

4.82

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 277 del 23 dicembre 2024 per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV)."

4.83

Paroli, Ternullo

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «In via sperimentale», aggiungere le seguenti: «e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 277 del 23 dicembre 2024 per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse»;

b) sostituire le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con le seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»

4.84

Berrino, Satta, Russo, De Priamo

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "2020 e 2021", sono aggiunte le seguenti ", nonché per l'anno 2025, fermo restando quanto disposto mediante intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2024, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse";

b) le parole "ai nati negli anni dal 1969 al 1989", sono sostituite dalle seguenti "ai nati negli anni dal 1948 al 1989".

12-ter. Dall'attuazione del comma precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.85

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo, dopo il comma 12, inserire seguente: «12-bis. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 1 dopo le parole: "In via sperimentale", aggiungere le seguenti: "e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 277 del 23 dicembre 2024 per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse"; e sostituire le parole: "ai nati negli anni dal 1969 al 1989," con le seguenti "ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ". Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»

4.86

[De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Al fine di prorogare la durata dei progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea di cui alla Legge 14 luglio 2020, n. 81, all'articolo 1, comma 2, della medesima Legge, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I progetti di cui al periodo precedente hanno durata triennale.

12-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono prorogati i termini previsti dal decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023."

4.87

[Marti, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo 4 dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: «12 bis. Il finanziamento per le attività in materia di donazione del corpo post mortem, previsto dall'articolo 1 comma 499 Legge 30.12.2020 n. 178, è prorogato per gli anni 2024-2025. Ai centri di riferimento riconosciuti con DM Salute del 23.08.2021 operanti in regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti è consentita l'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini provenienti da altre regioni.

12.ter Agli oneri derivanti dal comma 12-bis pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.88

[De Poli](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il finanziamento per le attività in materia di donazione del corpo post mortem, previsto dall'articolo 1 comma 499 legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per gli anni 2024-2025-

Ai centri di riferimento riconosciuti con DM Salute del 23 agosto 2021 operanti in regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti è consentita l'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini provenienti da altre regioni.»

4.89

[Zambito](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli incarichi di cui al comma 1, sono applicabili, compatibilmente con le normative di settore, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute è tenuto a effettuare un monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse."

12-ter. Il professionista interessato, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, deve comunicare alla struttura sanitaria di cui è dipendente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dal comma 12-bis, per l'anno successivo, al di fuori dell'orario di servizio. L'attività libero-professionale non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale, l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello garantito per i compiti istituzionali previsti dall'incarico. Dall'attuazione del comma 12-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.90

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025, » sono soppresse.

4.91

[Gelmini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.

4.92

[Gelmini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole «Fino al 31 dicembre 2025,» sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2030,".

4.93

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028».

4.94

[Paita, Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivante dal presente comma, pari 1 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.95

[Gelmini](#)

All'articolo 4 dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. All'articolo 1 comma 268, lett. b), della Legge 234/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

b) le parole "abbiano maturato al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti "abbiano maturato al 31 dicembre 2024".

c) le parole "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".

4.96

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. Con decreto del ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le modificazioni al decreto del ministro della salute 30 settembre 2022, recante individuazione delle prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie delle attività che devono essere svolte con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, al fine di prevedere che l'implementazione della funzione di monitoraggio disciplinata dal citato decreto è avviata in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2026.

4.97

[Gelmini](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

13. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4.98

[Germanà, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano in deroga al limite temporale richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla dirigenza amministrativa di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.».

4.99

[Zaffini, Zullo, De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4.100

[Manca](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine per i versamenti di cui al comma 3 da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con un fatturato contabilizzato non superiore a 5 milioni di euro nell'anno di riferimento è differito al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

4.101

[Zaffini, De Priamo](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 2028, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa." ».

4.102

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 2028, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, le attività professionali per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze

organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa." ».

4.103

[Ternullo](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 2028, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, le attività professionali per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa." ».

4.104

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 10 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027" e le parole "abbia maturato, al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "maturi, entro il 31 dicembre 2025";

b) al comma 2, le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti "2025, 206 e 2027"."

4.105

[Garavaglia](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai fini di rendere omogenei per tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale i limiti anagrafici di pensionamento della dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica, all'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito con modificazioni con la legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" sono aggiunte le seguenti "e dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288".»

4.106

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Al comma 164-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "31 dicembre 2025 sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2027";

b) l'ultimo periodo è soppresso.

4.107

Fallucchi, Spinelli

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 8-*decies*, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»»

4.108

Liris, Sigismondi, Spinelli

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio, n. 18, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole : «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

4.109

Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. In considerazione delle modifiche dei criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del *payback* farmaceutico di cui al decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2024, n. 189, le entrate di cui al *payback* farmaceutico per acquisti diretti relativi all'anno 2023 e agli anni precedenti, versate dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2025, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare l'equilibrio economico del settore sanitario dell'anno 2024."

4.0.1

Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni sulla riduzione delle emissioni di benzene e sui criteri per la concessione dei finanziamenti)

1. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1, l'Arpa, di concerto con la ASL, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che beneficia della proroga del finanziamento, di cui all'articolo 3, commi 11, 12, 13 del presente disegno di legge. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 1 non sia stata superata in più di una occasione su base annuale."

4.0.2

Nicita

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente

«Art. 4-bis

(Interpretazione autentica sui termini applicabili a farmacisti per nuova assegnazione farmacia)

1. L'articolo 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968 va interpretato, in maniera autentica, come segue: il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia i sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall'atto di trasferimento. Tale preclusione non si applica ai farmacisti che abbiano ceduto quote di società, di persone o di capitali, titolari di farmacie.

4.0.3

Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «Se il conducente» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».

d) dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti:

«1-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo e al fine di garantire la sicurezza della collettività e tutelare i soggetti che per motivi di salute assumono farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.

1-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1-bis, i soggetti che sono in terapia farmacologica sotto controllo medico devono essere muniti di certificazione medica che attesti la patologia e la prescrizione del farmaco e sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo i casi in cui il soggetto si trovi in evidente stato di alterazione psico-fisica alla guida.»

4.0.4

Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa,

all'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022 le parole: «per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026».

4.0.5

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate modifiche all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2001, n. 319, al fine di prevedere che il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), del medesimo comma 5, non può essere inferiore a 180.000 euro.
2. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale.»

4.0.6

[Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), come previsto dall'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanita`, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

4.0.7

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

1. Per le strutture sanitarie che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni che hanno aderito, ma per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni

legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché alla programmazione con scadenze vincolanti del PNRR, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati i seguenti termini indicati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro dell'interno:

- a) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
- b) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
- c) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028";
- d) il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) è prorogato al 31 ottobre 2029";
- e) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
- f) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
- g) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028";
- h) il termine di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) è prorogato al 31 ottobre 2029";
- i) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
- j) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è prorogato al 30 aprile 2026";
- k) il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) è prorogato al 1° marzo 2027";
- l) il termine di cui all'art.3, comma 4, lettera a) è prorogato al 30 aprile 2025";
- m) il termine di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) è prorogato al 31 ottobre 2026";
- n) il termine di cui all'art. 3, comma 4, lettera d) è prorogato al 30 aprile 2028".

4.0.8

Ronzulli, Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del SSN).

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 20 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

4.0.9

Murelli, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. L'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) Al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto agli enti del terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) Al termine del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-*ter*. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.

c) Al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite da: "complessivi per gli anni 2021 e 2025".

d) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10

Gelmini

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. L'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) Al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) Al termine del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro."

c) Al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite da: "complessivi per gli anni 2021 e 2025."

d) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.11

[Liris, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.";

c) al comma 4 sostituire le parole "per l'anno 2021" con le seguenti: "complessivi per gli anni 2021 e 2025.";

d) abrogare il comma 5.»

4.0.12

[Naturale, Pirro, Damante, Sironi, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di payback sanitario)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

Art. 5

5.1

Amidei

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati;»".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente; "*Disposizioni urgenti e proroga di termini in materia di istruzione e merito*"

5.2

Bucalo, Spinelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. In coda alla graduatoria dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono inseriti i soggetti individuati ai sensi del presente comma. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al secondo periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive con incarico a tempo determinato, che hanno avuto l'incarico prorogato almeno una volta o che hanno svolto le relative funzioni per almeno tre anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, e in una prova orale superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti."

5.3

Marti, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. In coda alla graduatoria dei vincitori del concorso indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono inseriti i soggetti individuati ai sensi del presente comma. Al fine di valorizzare l'esperienza maturata presso l'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura di cui al secondo periodo è riservata ai soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in qualità di dirigenti tecnici con funzioni ispettive, con incarico a tempo determinato, che hanno avuto l'incarico prorogato almeno una volta o che hanno svolto le relative funzioni per almeno tre anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'articolo 420, comma 7-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto di cui al secondo periodo sono definite le modalità di partecipazione e lo svolgimento della procedura selettiva che si articola nella valutazione dei titoli di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 109, e in una prova orale superata dai candidati che conseguono un punteggio

complessivo pari o superiore a 6/10 o equivalente. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al secondo periodo determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti."

5.4

Lombardo

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" sono aggiunte le seguenti "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027"."

5.5

Lombardo

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni"."

5.6

Zanettin, Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

5.7

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Cataldi, Maiorino

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, capoverso 4-bis.2, sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «30 aprile 2025»;

b) sostituire il comma 327 con il seguente: «327. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

3-ter. All'articolo 20-bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole «Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026» sono sostituite con le seguenti: «Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026.».

5.8

Barbara Floridaia, Pirondini, Aloisio, Cataldi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 83-ter, sostituire le parole* "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi" *con le seguenti*: "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi".

b) *al capoverso 83-quater sostituire le parole* «la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025» *con le seguenti*: «la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».

5.9

Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Pirondini, Barbara Floridaia, Aloisio, Cataldi, Meloni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *capoverso 83-ter, primo periodo le parole* "per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo";

b) *capoverso 83-ter, secondo periodo le parole* "per il solo anno scolastico 2024/2025" e "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026" e "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

c) *capoverso 83-ter, quarto periodo le parole* "Per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

d) *capoverso 83-ter, quinto periodo le parole* "di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,6 milioni di euro per l'anno

2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027"».

5.10

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «Scuola 4.0"» con le seguenti: «Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori"».

5.11

[Naturale, Barbara Floridia, Damante, Sironi, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.12

[Barbara Floridia, Damante, Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente «4-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.13

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis) Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

4 ter) In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025/2027.

5.14

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 83-ter, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "5 gennaio 2024," sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2025/2026, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

b) al secondo periodo, le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026" e le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

c) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

d) al sesto periodo, le parole: "e di 7,2 milioni di euro per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di 11 milioni di euro per il 2025 e di 7,2 milioni di euro per il 2026".

5.15

[D'Elia](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

5.16

[D'Elia](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno scolastico 2026/2027";

b) le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";

c) le parole "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026".

5.17

Meloni, Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Damante, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2026/2027. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»."

5.20

Zedda, Satta, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia e l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2026/2027. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»."

5.18

Meloni, Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Damante, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, per le Regioni Sardegna e Sicilia le disposizioni di cui al comma 83-ter dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026."

5.19

Zedda, Satta, Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, per le Regioni Sardegna e Sicilia le disposizioni di cui al comma 83-ter, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026."

5.21

Rando, D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Delrio, Malpezzi, Parrini, Meloni, Valente, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.22

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.»

5.23

[Spelgatti, Tosato, Bergesio](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.»

5.24

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Martella](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il medesimo decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.»

5.25

Lombardo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive."

5.26

[Fina, Franceschelli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2026.";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

c) al comma 2-*ter*, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

5.27

[Sigismondi, Bucalo, Iannone, Marcheschi, Silvestroni, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;

c) al comma 2-*ter*, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027».

4-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025."

5.28

Garavaglia, Marti, Paganella

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
- b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
- c) al comma 2-ter, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027».

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

4-quater. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025."

5.29

Sigismondi, Liris, Silvestroni, Marcheschi, Spinelli

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: " 4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
- b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
- c) al comma 2-ter, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027»;
- d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, gli enti adottano specifici programmi triennali di adeguamento. Per le medesime finalità, gli enti locali, in deroga all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente agli esercizi dal 2025 al 2027, sono autorizzati a utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione."."

5.30

Versace, Gelmini

All'articolo 5 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2025";
- b) al comma 2-bis, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2025";
- c) al comma 2-ter, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2025".

5.31

Crisanti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2-bis, le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti "dodici anni";
- b) all'articolo 2-ter, le parole "novennio" sono sostituite dalle seguenti "dodicennio".

5.32

[Marti, Paganella](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis - Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2025/26 le disposizioni di cui al comma 6 bis, dell'articolo 18 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5.33

[Bucalo, Iannone, Spinelli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2025/26 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5.34

[Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:

«4-bis. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza", con le seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

4-ter. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.».

5.35

[Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono abrogate.».

5.36

[Scalfarotto, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «in materia di», inserire le seguenti «ricerca».

5.37

[Bucalo, De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" aggiungere le seguenti: "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".»

5.38

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" sono aggiunte le seguenti parole "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".»

5.39

[Marti, Paganella](#)

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

5.40

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole: "29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".»

5.41

[Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni".»

5.42

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'applicazione dell'articolo 1, comma 357, 357-bis, 357-ter, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 979-980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

5.43

[Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."».

5.44

[Silvestroni, Lisei](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more della riforma dell'esame abilitante alla professione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 - Missione 4 - Componente 1 del PNRR, il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2025 per la professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato, per la quale l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato abilitanti sono tuttora definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».

5.45

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Nelle more della riforma dell'esame abilitante alla professione, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 - Missione 4 - Componente 1 del PNRR, il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2025 per la professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato, per la quale l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato abilitanti sono tuttora definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito."

5.46

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2002 n.79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».».

5.47

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis) All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola "non".

5.48

[Barbara Florida, Pirondini, Aloisio, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e si considerano estese anche ai docenti

inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il posto comune».

5.49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di mettere in campo interventi normativi di natura temporale al fine di consentire il raggiungimento, entro i limiti delle scadenze previste, delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla Missione 4 - Componente 1, nonché al fine di garantire ulteriore supporto tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sul personale delle istituzioni scolastiche titolari dei relativi progetti connessi al PNRR, le stesse istituzioni possono attivare incarichi temporanei a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Gli incarichi di cui al periodo precedente, conferiti per singolo anno scolastico e non oltre il 30 giugno 2026, sono attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificati dal successivo comma 4-ter.

4-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, sono apportate le seguenti modificazioni normative:
al secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026»;
al primo periodo del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «sono autorizzate ad attivare» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2023,».

4-quater. Per l'anno scolastico 2024/2025, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 marzo 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2025/2026, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 settembre 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 marzo 2025, viene determinato il fabbisogno di personale aggiuntivo per le finalità di cui al precedente comma 4-bis, l'importo massimo di rifinanziamento del fondo di cui al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché la ripartizione delle risorse tra gli uffici scolastici regionali, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026, con distinzione delle risorse destinate all'attivazione degli incarichi per le finalità di cui al piano "Agenda Sud" ai sensi del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui dotazione, in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione "Fondi da ripartire", Programma "Fondi da assegnare", Azione "Fondi da assegnare per esigenze di gestione", di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

5.50

D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Malpezzi, Meloni, Rando, Valente, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.51

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Cataldi

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'art. 18, comma 4, primo capoverso, sostituire le parole "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026";

b) all'art. 19, comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole "sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa" con le seguenti: "sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa";

c) all'art. 19 comma 10 le parole "pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59", sono sostituite con le seguenti: "pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 59".».

5.52

Naturale, Barbara Floridia, Damante, Cataldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5.53

Naturale, Barbara Floridia, Cataldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5.54

[Marti, Paganella](#)

All'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" di cui al comma 1 proseguono oltre il termine previsto dal medesimo comma 1 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. In considerazione della finalità di cui al primo periodo, la Fondazione "I Lincei per la scuola" è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il Consiglio direttivo della Fondazione "I Lincei per la scuola" è composto da sette membri, di cui quattro designati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei, compresi il presidente e il vicepresidente, e tre designati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il vicepresidente è designato d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati rispettivamente, uno dalla Fondazione "I Lincei per la scuola", uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. Entro il 31 dicembre 2025, la Fondazione "I Lincei per la scuola" apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.»

5.55

[Zambito, Zampa, Manca, Giorgis, Camusso, Furlan, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, incrementate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a favore dei Comuni, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.56

[Castellone, Pirondini, Aloisio, Barbara Florida, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."».

5.57

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 1, del "Ministero dell'istruzione e del merito. Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" n. 240, del 7 dicembre 2023, sostituire le parole "A partire dall'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2025/2026"».

5.58

[Parrini](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025".»

5.59

[Pirro](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025"».

5.60

[Lombardo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite con le seguenti "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025"."

5.61

[Barbara Florida](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027".

5.62

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/26 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106.

5.63

[Marti](#), [Paganella](#)

All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/26 le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 10, del decreto legge 31 maggio 2024, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.106.».

5.64

[Garavaglia](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nei corsi universitari i professori ordinari e associati in servizio nelle Università statali possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del settantesimo anno e comunque non oltre il settantaduesimo anno di età.

4-ter. I professori trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali o dipartimentali o di livello generale.»

5.0.1

[Claudio Borghi](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

art. 5 bis. All'articolo 149 del regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "La validità degli esami è prorogata ad anni 20 per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti".

5.0.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga di termini in materia di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2024/2025".

2. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2025 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

3. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2024, anche non continuativi, purché includa il 2024, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

4. Per la procedura, di cui al comma 3, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso l-bis è soppresso.».

5.0.3

Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027."».

5.0.4

Bucalo, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025", e le parole:"29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".»

5.0.5

Lombardo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" e le parole "29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2025"».

5.0.6

Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo:

«Art. 5-bis

(Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite

dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:"29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".

5.0.7

Valente

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Adeguamento sistema antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 31 dicembre 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

5.0.8

Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materia di ricerca)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025". ».

5.0.9

Turco, Cataldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga di termini in materia di ricerca)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.10

Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" all'Allegato 2, parte A apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole "(classe L/SNT/4)" sono inserite le seguenti "classi di laurea in scienze e tecnologie chimiche, in scienze chimiche ed in scienze e tecnologie della chimica industriale (L 27)";

2) dopo le parole "LM-53 scienza e ingegneria dei materiali" sono inserite le seguenti parole "LM-54 scienze chimiche" e "LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale".»

Art. 6

6.1

Russo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6.2

Misiani

Dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale possono destinare fino a un massimo del 20 per cento delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.»

6.3

Castelli, Spinelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025»;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025.»»

6.4

Castelli, Spinelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025.»»

6.5

Sbrollini, Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I rapporti di lavoro dei collaboratori autonomi assunti presso il Ministero della cultura negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 tramite contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al medesimo articolo si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.6

[Franceschelli, Manca, Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è prorogata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

6.7 (testo 2)

[Manca, Franceschelli, Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

6.7

[Manca, Franceschelli, Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

6.8 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Leonardi, Spinelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante disposizioni in materia di incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura, in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a tali incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti. Tali incarichi cessano di avere efficacia al momento del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura, in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, alla data del 31 dicembre 2025».

6.8

Liris, Sigismondi, Leonardi, Spinelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle attività per la ricostruzione sisma 2016, anche al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more del completamento della riforma finalizzata alla riorganizzazione del Ministero della cultura, gli incarichi dirigenziali non generali conferiti ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in essere alla data del 31 dicembre 2024, possono essere prorogati fino al completamento della riorganizzazione del Ministero stesso ovvero fino all'assegnazione degli stessi mediante interpello interni e comunque non oltre il 31 marzo 2025.».

6.9

Pirondini, Cataldi

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4.bis. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'art. 24 c. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità a cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500, di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del ministero della Cultura, presso il medesimo ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma."

6.10

[La Marca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.11

[Turco, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

6.12

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi". "

6.13

[Manca](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi".»

6.14

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli uffici periferici del Ministero della Cultura, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, già conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione a seguito di selezioni comparative dei candidati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 ed il 31 dicembre 2024, sono rifinanziati per il 2025 tenuto conto della specifica professionalità e della necessità degli uffici periferici del Ministero della Cultura di avvalersi delle competenze maturate loro interno, entro il limite di spesa di euro 9.000.000. L'assegnazione degli incarichi terrà conto dell'anzianità di servizio prestato ai sensi dell'art. 24 D. L. 104/2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 9.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 119 e 121 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

6.0.1

Silvestro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione della Giornata Nazionale Anticamorra)

1. È istituita la Giornata Nazionale Anticamorra, da celebrarsi ogni anno l'11 ottobre con lo slogan "Napoli Città anticamorra", con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla criminalità organizzata.»

6.0.2

Minasi, Potenti, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini concernenti la ricostruzione post-terremoto)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, nel limite ivi previsto, in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate entro l'anno 2024, possono essere utilizzate anche successivamente al termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di permettere la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle somme prenotate. Attraverso ordinanze commissariali possono essere utilizzate eventuali ulteriori residui delle medesime risorse di cui al primo periodo ad eventuali istanze, già presentate o nuove, provenienti dai comuni che presentano ai sensi dell'O.C.S.R. n°101/2020 un livello di danno gravissimo e che tuttora mostrano una ridotta percentuale in termini di ricostruito e ricostruzione rispetto a tutte le altre aree del cratere sismico, del sisma 2016-2017 che ha colpito il Centro Italia.».

Art. 7

7.1

Pirro, Cataldi, Maiorino

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati per ulteriori tre anni.»

b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti «ai tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge»

c) il comma 4, è così sostituito: «4. Al fine di consentire la vendita degli immobili, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai medesimi termini e alle medesime condizioni.»".

7.2

Minasi, Tosato, Spelgatti

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026";

b) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione. »

c) Al comma 2, le parole: "eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";

7.3

[Nave, Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ovunque ricorrono" con le seguenti: "al primo e al secondo comma".

7.4

[Durnwalder, Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "ovunque ricorrono" con le seguenti: "al primo e al secondo comma":

7.5

[De Poli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025", con le parole: "31 dicembre 2026"

7.6

[De Priamo, Spinelli](#)

Al comma 1, dopo le parole «31 dicembre 2025», aggiungere le seguenti: « e dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. In conformità con quanto disposto ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ed in virtù della ratio che sottende al rilascio in locazione degli alloggi di edilizia pubblica agevolata agli appartenenti delle forze di polizia, è riconosciuto agli stessi il diritto di riscatto nei contratti di cui al comma 1. Il riscatto può essere esercitato dal conduttore entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione.»»

7.7

[De Priamo, Spinelli](#)

Al comma 1, dopo le parole «31 dicembre 2025», aggiungere le seguenti: « e dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. In conformità con quanto disposto ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ed in virtù della ratio che sottende al rilascio in locazione degli alloggi di edilizia pubblica agevolata agli appartenenti delle forze di polizia, è riconosciuto agli stessi il diritto di riscatto nei contratti di cui al comma 1. Il riscatto può essere esercitato dal conduttore entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione.»»

7.8

[Rojc](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 115 è soppresso.»

7.9

[Gasparri, Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il comma 115 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sostituendo le parole "con priorità" con "esclusivamente" in riferimento all'accesso al Fondo di Garanzia "mutui prima casa", è abrogato."

7.10

[Naturale, Bevilacqua, Pirro, Sironi, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per l'anno 2025 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

7.11

[Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.»

7.12

[Rosso, Ternullo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) inserire infine le seguenti parole: "e dopo il secondo periodo inserire il seguente: *"In caso di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al primo periodo, l'autorizzazione paesaggistica ha la medesima efficacia del titolo edilizio come prorogato."*;"

2) alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: "e dopo le parole *"i relativi piani attuativi,"* inserire le seguenti: *"gli accordi di programma"*.";

3) dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) dopo la lettera b) inserire la seguente: *"b-bis) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti, comprese le loro relative ed eventuali rate."*"

7.13

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 31 dicembre 2025 le amministrazioni comunali, individuate in data 13 dicembre 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'interno dell'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono tenute a inviare le osservazioni richieste dal medesimo Ministero riguardanti la suddetta Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e la relativa procedura»

7.14

[Ternullo, Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.15

[Minasi, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.16

[Sigismondi, De Priamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-bis. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41".

7.17

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. »

7.18

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 294 del 7 agosto 2024, è prorogato fino ai diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo»

7.19

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "alla data del 15 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202"

7.20

[Pirro, Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3

7.21

Di Girolamo, Pirro, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori"».

7.22

Di Girolamo, Pirro, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022" e le parole "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non sono soggetti a revoca per superamento dei termini di avvio dei lavori i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, per i quali l'avvio dei lavori sia avvenuto o avvenga entro i tre mesi successivi alle scadenze previste da ciascuno dei decreti ministeriali di assegnazione."».

7.23

Di Girolamo, Cataldi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. I termini di cui all'art. 1 comma 806 della legge 30 dicembre 2024 n.207 sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025."

7.24

Damiani, Fazzone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il termine previsto dal cronoprogramma per l'avvio dei lavori relativi agli interventi finanziati nella provincia Barletta-Andria-Trani di cui all'allegato 1, è prorogato al 31 dicembre 2029.

4-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis.»

Allegato 1

FINANZIAMENTO	COD. INT.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	ANNUALITÀ ASSEGNAZIONI FONDI
DECRETO MIT 49/2018	01958.BT.19	Lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, rafforzamento locale, adeguamento e/o di miglioramento sismico, sicurezza del Viadotto Santa Croce Lungo la S.P. 34 (ex S.P. 85) "Bisceglie alla Ruvo-Corato	1 581 838.97 €	2019
			1 581 838.97 €	2020

	02002.19.BT	Lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo della S.P.2 (231) Variante di Andria	1 581 838.97 €	2021
	02086.19.BT	Lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo della S.P. 18 (ex S.P. 64) Ponte Canosa - S. Ferdinando di Puglia - Cda Caprioli	790 919.48 €	2023
	02200.19.BT	Lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo della S.P. 6 (ex S.P. 75) "Di Trinitapoli"	790 919.48 €	2023
DECRETO MIT 123/2020	01881.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 3 (ex S.R. 6) "Della Murgia Centrale" dal km 0+000 e dal km 30+547 a tratti saltuari" 2° stralcio	592 556.22 €	2022
	01890.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo S.P. 4 (ex S.P. 230) "Delle Murge" dal km0+000 al km 43+480 a tratti saltuari	407 443.78 €	2022
	01896.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo S.P. 18 (ex S.P. 64) "Ponte Canosa - San Ferdinando di Puglia-Cda Caprioli" a tratti saltuari	281 390.55 €	2022
	01903.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 13 (ex S.P. 62) Cerignola-Trinitapoli-Saline" dal km 0+000 al km 13+740 a tratti saltuari	200 000.00 €	2022
	1906.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 12 (ex S.P. 238) "di Altamura" dal km 1+000 al km 2+000 e dal km 5+200 al km 7+250 compreso le rampe	481 390.55 €	2023
	01911.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 4 (ex S.P. 230) "Delle Murge" dal km 0+000 al km 43+480 a tratti saltuari 2° Stralcio	1 000 000.00 €	2023
	01915.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 33 (ex S.P. 13) "Andria-Bisceglie" dal km 0+000 al km 15+185 a tratti saltuari	600 000.00 €	2024
	01919.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 2 (ex S.P. 231) "Andriese-Coratina" dal km 39+600 al km 43+000 a tratti saltuari	600 000.00 €	2024
	01922.20.BT	Lavori di recupero e risanamento conservativo della S.P. 1 (ex S.P. 130) "Trani-Andria" dal km 6+000 al km 8+745 a tratti saltuari	281 390.55 €	2024
DECRETO MIT 224/2020	00310.21.BT	Intervento di recupero e risanamento conservativo dell'opera d'arte ubicata sulla S.P. 2 al km 41+505 (Agro di Andria)	161 606.24 €	2022
	00305.21.BT	Intervento di recupero e risanamento conservativo dell'opera d'arte ubicata sulla S.P. 12 al km 1+890 (Agro di Trani)		
			162 327.03 €	2023
			164 347.09 €	2024
		326 674.12 €		
DECRETO MIT 225/2021	02262.V1.BT	Accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di messa in sicurezza e monitoraggio di ponti e viadotti volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze. Durata triennale. LOTTO 1		
		SP 2 km 39+500	1 258 751.70 €	2021

		SP 2 km 48+580		
		S.P. 2 KM 43+965	1 618 394.50 €	2022
		S.P. 2 km 47+692		
		S.P. 2 km 44+914		
		S.P. 2 KM 47+210	1 258 751.50 ?	2023
		4 135 897.70 €		
	02263.V1.BT	Accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di messa in sicurezza e monitoraggio di ponti e viadotti volti a garantire la percorrenza in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze. Durata triennale. LOTTO 2		
		SP 2 km 45+836	1 258 751.29 €	2021
		SP 2 km 61+370		
		S.P. 2 KM 62+965	1 618 395.06 €	2022
		S.P. 2 km 64+891		
		S.P. 2 km 48+243	1 258 751.49 €	2023
		S.P. 2 KM 47+932		
		S.P. 2 KM 69+378		
	4 135 897.84 €			
DECRETO MIT 394/2021	01330.AI.BT	Accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di miglioramento della accessibilità e sicurezza della viabilità a servizio dell'area interna "Alta Murgia". DURATA QUADRIENNALE 2021-2024		
		S.P. 10 "Sant'Angelo - Poggiorsini"	155 798.00 €	2021
		S.P. 4 "delle Murge"	389 496.00 €	2022
		S.P. 45 ex SP 64	233 698.00 €	2023
			389 496.00 €	2024
		1 168 488.00 €		
	01331.AI.BT	Accordo Quadro relativo ad un programma di interventi di miglioramento della accessibilità e sicurezza della viabilità a servizio dell'area interna "Alta Murgia". DURATA BIENNALE 2025-2026.		
		Intersezione tra S.P. 4 (ex SP 230), SP 59 (ex SP 199), SP 232	778 992.00 €	2025
		S.P. 4 "delle Murge" ex SP230 dalla progressiva 12+800 alla progressiva 12+400	389 496.00 €	2026
		S.P. 4 "delle Murge" ex SP230 alla progressiva 11+100, in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria con lo svincolo per la SP3 ex SR 6	1 168 488.00 €	
	FINANZIAMENTO	COD. INT.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO
DECRETO MIT 101/2022	02053.24.BT	S.P. 5 (ex S.P. 141) Lavori di ammodernamento, adeguamento normativo, messa in sicurezza del piano viabile e riqualificazione della segnaletica verticale dal km 33+520 al km 44+470.	740 695.27 €	2025

	02012.24.BT	N.S.A. 368 (Asta di Barletta Sud) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail).	740 695.28 €	2025
	02014.24.BT	S.P. 2 (ex S.P. 231) "Andriese - Coratina" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari.	740 695.27 €	2026
	02015.24.BT	S.P. 33 (ex S.P. 13) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) - I STRALCIO	740 695.28 €	2026
	02016.24.BT	S.P. 47 (ex S.P. 138) "Piano del Monaco - Ponte Impiso" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari.	740 695.27 €	2027
	02017.24.BT	S.P. 33 (ex S.P. 13) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) - II STRALCIO	740 695.28 €	2027
	02018.24.BT	S.P. 6 (ex S.P. 75) "di Trinitapoli" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dell'impianto di pubblica illuminazione.	740 695.27 €	2028
	02019.24.BT	S.P. 21 (ex S.P.3) "Salinelle" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari.	740 695.28 €	2028
	02020.24.BT	S.P. 18 (ex S.P. 64) "Ponte Canosa - S. Ferdinando di P. - contrada Caprioli" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari.	740 695.27 €	2029
	02055.24.BT	S.P. 4 (ex S.P. 230) "Delle Murge" - Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari.	740 695.28 €	2029
DECRETO MIT 125/2022	00207.V2.BT	Intervento di recupero e risanamento conservativo delle opere d'arte sulle NSA n. 368 - NSA n. 369 - NSA n. 370	1 438 573.14 €	24-25
		Intervento di recupero e risanamento conservativo dell' opera d'arte sulla S.P. 2 km 46+256	2 157 859.70 €	2026
		Intervento di recupero e risanamento conservativo delle seguenti opere d'arte:	2 157 859.70 €	2027
		S.P. 2 km 48+922		
		S.P. 9 km 7+000		
		S.P. 13 km 16+000	2 157 859.70 €	2028
		Intervento di recupero e risanamento conservativo dell' opera d'arte sulla S.P. 2 km 72+100		
		Intervento di recupero e risanamento conservativo delle seguenti opere d'arte:	2 157 859.70 €	2029
		S.P. 4 km 23+300		
		S.P. 4 km 35+300		
		S.P. 58 km 4+500		

DECRETO MIT 141/2022	02657.R1.BT	Lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali "ex Bari" mediante l'adeguamento normativo ed ammodernamento delle barriere di sicurezza (guard-rail) - 1 stralcio	457 884.00 €	2022
	02597.R1.BT	SP 9 (ex SP 232) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari	503 673.00 €	2023
	02598.R1.BT	S.P. 13 (ex SP 62) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari	732 615.00 €	2024
	02600.R1.BT	S.P.56 (ex S.P.197) e S.P. 11 (ex S.P. 233) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari	595 250.00 €	2025
	02601.R1.BT	S.P.2 (ex S.P.231) Intervento di rifacimento e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione esistenti in prossimità degli svincoli	1 373 653.00 €	2026
	02602.R1.BT	S.P.2 (ex S.P.231) Intervento di riqualificazione normativo e funzionale dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) e centrali (New Jersey)	1 373 653.00 €	2027
	02604.R1.BT	S.P.2 (ex S.P.231) Intervento di riqualificazione normativo e funzionale dello svincolo al km 39+500, in prossimità di Villa S. Elia	1 373 653.00 €	2028
	02605.R1.BT	Intervento di modifica ed adeguamento funzionale dello svincolo tra la S.P.5 e l'NSA 113 e tra la S.P. 6 (ex. S.P.75) e la S.P. 14 (ex S.P. 61)	1 373 653.00 €	2029

7.25

De Poli

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire il completamento della tangenziale ovest di Andria dal km 43+265 al km 52+295, C.U.P. n. J81B12000540001 - C.I.G. n. 534833627D, nell'ambito degli interventi finanziati nella provincia di Barletta-Andria-Trani, il termine previsto dal cronoprogramma dei fondi CIPE, già fissato al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2027.

4-ter. Considerata la strategicità dell'opera di cui al comma 4-bis per il territorio provinciale anche per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria - il Policlinico della BAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario per la realizzazione dell'opera di cui al comma 4-bis. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di supporto tecnico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia di cui all'intesa istituzionale dei fondi FAS-FSC sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.».

7.26

Zullo, Spinelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare il completamento dei lavori della tangenziale ovest di Andria dal chilometro 43+265 al chilometro 52+295, nell'ambito dell'intesa sottoscritta dalla Regione Puglia ed il Servizio Reti ed Infrastrutture Strategiche e Mobilità, per la programmazione degli interventi finanziati con la delibera CIPE 3 agosto 2011, n.62, il termine previsto dal cronoprogramma già fissato al 31 dicembre 2025, è prorogato al 31 dicembre 2027."

7.27

Meloni

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025".

7.28

Fregolent, Paita, Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 11, comma 4, lett. e), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma, sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2025".»

7.29

Paita, Fregolent, Musolino

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

7.30

Basso, Meloni

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

7.31

Rosso, Ternullo, Paroli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

7.32

Lombardo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

7.33

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,

si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.».

7.34

[Meloni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma»."

7.35

[Fregolent, Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

7.36

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente

«4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.».

7.37

[Matera, Spinelli, Speranzon](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di mantenere i contingenti già previsti e il livello dell'offerta dei servizi all'utenza, sono prorogate fino al 31 dicembre 2028 le licenze revocate, aggiuntive o restituite per decadenza, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e previste, in fase di rilascio, sulla base della programmazione numerica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge del 15 gennaio 1992, n. 21.»

7.38

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."

7.39

[Lombardo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."

7.40

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."

7.41

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."

7.42

[Pirro, Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis) E' sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 187 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'Interno di uno strumento unico volto a rilevare la tipologia e il numero di sostanze stupefacenti o psicotrope per mezzo di test salivare."

7.43

[Sigismondi, De Priamo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 218-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sospesa fino al 31 dicembre 2025 per i possessori della Carta di Qualificazione del Conducente, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286".

7.44

[Sigismondi, De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le autorità di sistema portuale e le autorità marittime richiedono il versamento dei canoni per l'anno 2025 relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del Codice della navigazione e determinati in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 dicembre 2024, n. 218 non prima del 31 luglio 2025. I concessionari provvedono al pagamento entro la data del 31 dicembre 2025».

7.45

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale, costiero ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e s.m.i., sono estesi, per gli anni 2025 e 2026, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. La disposizione di cui al primo periodo, risulta cumulabile con altre misure di favore di natura fiscale e contributiva, salvo espresso divieto di cumulo previsto dalle norme istitutive di queste ultime. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e previo rispetto e verifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

7.46

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole "stipulati entro il 31 maggio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro il 31 dicembre 1991"»

7.47

Silvestro

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In attesa della revisione complessiva del sistema sanzionatorio degli immobili abusivi, sono sospese, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure esecutive di abbattimento degli immobili abusivi, interessate da sentenza penale passata in giudicata o da provvedimenti amministrativi, comprese le procedure rinvenienti dal Registro Esecuzione Sanzioni Amministrative, nonché la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del d. P. R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione di cui al periodo precedente si applica solo ed esclusivamente ad immobili a destinazione residenziale, che siano utilizzati quale prima ed unica abitazione del nucleo familiare dell'intestatario, sempre che l'intero nucleo familiare non disponga di altra abitazione sul territorio nazionale. La sospensione non si applica agli immobili compresi nelle aree a rischio idraulico molto elevato R4 nei Piani distrettuali di bacino.».

7.48

Silvestro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-quater è sostituito con il seguente:

"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo e incrementare l'occupazione di settore, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, nonché possono comportare l'apertura di porte, finestre, lucernari, abbaini e terrazzi quest'ultimi anche mediante l'arretramento delle pareti di tompagno per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri per il raggiungimento dell'altezza media ponderale prevista dalle leggi regionali per singola unità immobiliare. È consentito inoltre sanare nei limiti e secondo le procedure previsti della legge regionale i sottotetti costruiti regolarmente e ad oggi adibiti ad abitazione senza rimozione e ricostruzioni delle tramezzature, impianti, e abbaini esistenti. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli."»

7.49

Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole "contratto di programma ANAS Spa 2016-2020" sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di programma ANAS Spa 2021-2025";

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Le risorse di cui al quarto periodo possono essere utilizzate da ANAS Spa anche per far fronte ad eventuali necessità di copertura dei

maggiori costi o fabbisogni derivanti da accordi bonari, sentenze, lodi, transazioni giudiziali e stragiudiziali relative ai lavori e dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

7.50

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7.51

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In considerazione dello stato di grave disagio per l'utenza causato dai ritardi dei lavori di messa in sicurezza dell'Autostrada A6 Torino-Savona, anche al fine di contrastare la riduzione dei servizi nelle zone di residenza, limitatamente al periodo compreso tra il 1 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, i transiti effettuati su tale tratta sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 27 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

7.52

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Per sostenere l'intermodalità, anche ai fini del contenimento delle emissioni del trasporto su gomma e dei costi esterni correlati di cui all'articolo 1 comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e` autorizzata la spesa di ulteriori 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 in aggiunta alle somme autorizzate dal comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti da presente comma, pari a 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

7.53

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova*";

b) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "*Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1.*"

c) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "*, nonché dei soggetti di cui al comma 3 per le finalità ivi indicate.*".

4-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 4-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

7.54

Naturale, Sironi, Cataldi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera b-bis), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».

7.55

Rosso, Ternullo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2025. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.»

7.56

Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni dal 2019 al 2025";

7.57

Rosso, Ternullo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "entro il 30 giugno 2025";

b) al comma 75-vicies quinquies, le parole da "prevista dall'articolo 2054" a "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209." sono soppresse.

7.58

Rosso, Ternullo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) comma 75, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "entro il 30 giugno 2025".;
- b) al comma 75-*novies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "qualora la potenza nominale degli stessi sia superiore a 0,40kW".

7.59

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3:
 - 1) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2025»;
- b) al comma 3-*bis*:
 - 1) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2025»;

7.60

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025 gli Enti beneficiari di finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale possono destinare fino a un massimo del 20% delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.»

7.61

[Lombardo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

7.62

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

7.63

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

7.64

[Sigismondi, Berrino, Lisei](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025».

7.65

[Fina](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento".»

7.66

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'applicazione dell'articolo 1, comma 708, 709, 710, 711, 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è differita al 1° gennaio 2027».

7.67

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2025";

b) al comma 2 le parole "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni di euro per l'anno 2025";

c) al comma 5 le parole "per l'anno 2022" sono sostituite con "per l'anno 2025" e le parole "25 milioni di euro" sono sostituite con "30 milioni di euro".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

7.68

[Cantalamessa, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. "I soggetti che hanno superato le prove concorsuali del concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali ed autostradali, prot.n.29146 del 05/07/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n.53 del 05/07/2022, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di prova ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito."

7.69

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, inserire, in fine, il seguente:

"4.bis. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, all'articolo 10 del decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge

del 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-*sexiesdecies*, *sostituire le parole «30 giugno 2024» con le seguenti «31 dicembre 2025».*".

7.70

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi"».

7.71

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi"».

7.72

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.".

7.73

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-*bis*. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi"».

7.74

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Al fine di facilitare la piena realizzazione degli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria dei territori delle aree interne, di cui all'articolo 1, commi 2,

lettera c), punto 12 e 2-*quinquies*, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, come ripartiti dal decreto 12 ottobre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2021, n. 290, per l'anno 2025, la dotazione di risorse a favore dei territori dei Monti Dauni e del Gargano è incrementata di 3 milioni di euro. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.75

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 4, comma 3-*bis*, quarto periodo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «esclusivamente per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente per gli anni 2024 e 2025»".

7.76

[Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) la parola «transitoria» è soppressa;

3) le parole: «, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;

b) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 30 aprile 2025 è aggiornata, anche al fine di semplificare le procedure di controllo sui manufatti, la disciplina transitoria di cui al decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, »;

c) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° maggio 2025 e fino alla data di cui al primo periodo si applica la disciplina transitoria contenuta nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata ai sensi del presente comma.»

7.77

[Gelmini](#)

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "Fino al 30 marzo 2025" con le seguenti: "Fino al 30 marzo 2026";

b) al comma 2-*bis*, sostituire le parole "entro il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "entro il 30 ottobre 2025"».

7.78

[Manca](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "Fino al 30 marzo 2025" con le seguenti: "Fino al 30 marzo 2026";

b) al comma 2-bis, sostituire le parole "entro il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "entro il 30 ottobre 2025"».

7.79

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "Fino al 30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 marzo 2026";

b) al comma 2-bis, le parole "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 dicembre 2025".

7.80

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";

b) al comma 2-bis, le parole "30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

7.81

[Barcaiolo, De Priamo](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"

4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".».

7.82

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

7.83

[Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

7.84

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 agosto 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 7,8 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 agosto 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4-*ter*. All'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita documentazione relativa ai chilometri percorsi da tutti i mezzi alimentati a gasolio rientranti nel parco veicolare in dotazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la veridicità della documentazione di cui al periodo precedente tramite i dati forniti dalle M.C.T.C. ottenuti per mezzo delle revisioni annuali dei veicoli. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni 1,5 chilometri percorsi dallo stesso veicolo."».

7.85

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. In continuità con quanto disposto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha previsto l'autorizzazione di spesa per un importo di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario nominato con DPCM 21 novembre 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" e euro 50.000 per le spese inerenti all'espletamento dell'incarico ed eventualmente al supporto tecnico, si dispone, per le medesime motivazioni e finalità, la prosecuzione dello stanziamento per gli anni 2025 e 2026, al fine di assicurare la necessaria continuità nelle funzioni commissariali.

4-*ter*. La somma autorizzata di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sarà così ripartita: euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario e euro 50.000 per la copertura delle spese correlate all'espletamento dell'incarico così forfettariamente indicate."

7.86

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro."

7.87

[Irto, Giorgis, Manca, Franceschelli, Basso, Fina, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:" 4-*bis*. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Queste clausole non apportano modifiche

che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

7.89

[Patton, Durnwalder](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";

2) la lettera b) è abrogata».

7.90

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio".

2) la lettera b) è abrogata».

7.91 (testo 2)

[Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" aggiungere le seguenti: "della fornitura o del servizio".

2) La lettera b) è abrogata.

4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.91

[Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";

2) la lettera b) è abrogata».

7.92

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";

b) la lettera b) è abrogata»

7.93

[Di Girolamo, Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio";

2) la lettera b) è abrogata».

7.88

[Patton, Durnwalder](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.94

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.95

[Parrini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.96

[Spinelli, Nocco, Sigismondi, De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.97

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.98

[Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

7.99

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025».

7.100

[Tosato, Cantalamessa, Germanà, Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025».

7.101

[Paroli, Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 6 dell'articolo 193, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente: "6. L'ente concedente valuta e motiva quale sia la fattibilità della proposta individuata tra quelle individuate ai sensi del comma 5, qualora la proposta individuata non sia quella presentata dal promotore nei 20 giorni successivi lo invita ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche e integrazioni richieste questi decade e l'ente invita il proponente nei 20 giorni successivi ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore e il proponente non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso di attribuzione dell'interesse pubblico, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. La proposta approvata attribuisce a colui che ha contribuito a definirla ossia il promotore o il proponente il diritto di prelazione di cui al comma 12.».

7.102

[Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma, si provvede, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-ter. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022 e a quanto stabilito nelle clausole contrattuali, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

7.103

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme» e le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal periodo precedente per il 2025 si provvede a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.».

7.104

Maffoni, Spinelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I termini di cui all'articolo 19 comma 5 del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 settembre 2023, n. 136, sono prorogati di sei mesi.

4-ter. Fermi restando i termini di conclusione dei lavori al 31 marzo 2026, ai fini del riordino delle normative di cui ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 1 commi 134 e 139 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'articolo 1 commi 29 e 29-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, già prorogati dagli articoli 32 e 33 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, è concessa un'ulteriore proroga al 31 marzo 2025 per l'affidamento dei lavori.».

7.105

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."

7.106

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge."

7.107

Ternullo, Paroli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025"».

7.108

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.109

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.110

Fallucchi, Lisei

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

7.111

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.112

Spelgatti, Tosato

All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.

7.113

Ternullo, Rosso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, in corso di validità, dell'abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore, Basic life support defibrillation (BLS), e maggiorenni."

7.114

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, la disposizione di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 15, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, pubblicato in G.U. del 27 giugno 2024, n. 149, è differita al 31 dicembre 2025".

7.115

Balboni, Lisei

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. La disposizione sul requisito di età di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 29 maggio 2024, n. 85 si applica a partire dal 1° ottobre 2025".

7.116

[De Carlo, Amidei, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4. bis All'articolo 5, comma 4 del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».

7.117

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025"».

7.118

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025"».

7.119

[Lombardo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

7.120

[Bergesio, Spelgatti, Tosato](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, è apportata la seguente modificazione: al primo periodo le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2025"

7.121

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2025".»

7.122

[Sigismondi, Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto 30 agosto 2024 n. 222 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo, recante "Assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di interventi di ciclovie appartenenti al sistema nazionale di ciclovie turistiche", le parole "30 giugno 2026" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2027".»

7.123

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

7.124

[Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2025, l'articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato»

7.125

[Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.126

[Meloni](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»."

7.127

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. all'articolo 1, comma 745 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, al capoverso 3-quinquies, le parole: «1° aprile 2025», sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2026»."

7.128

[De Priamo](#), [Lisei](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'efficacia dell'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, dell'articolo 91, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.».

7.129

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'efficacia dell'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, dell'articolo 91, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025."

7.130

[De Poli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'efficacia dell'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, dell'articolo 91, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025"

7.131

[Fazzone](#), [Rosso](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 91, comma 1, lettera d) e all'articolo 41, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, concernente disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 31 dicembre 2025.»

7.0.1

Rosso, Ternullo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni per l'adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica la tariffa prevista dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 3 agosto 2021, n. 317, aumentandola di un importo pari a euro 9,18. L'adeguamento della tariffa di cui al periodo precedente è in ogni caso sospeso fino al 31 dicembre 2025."

7.0.2

Croatti, Pirro, Sironi, Cataldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:

«3-sexies. Per l'anno 2025, per tutti gli interventi sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021.»;

b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per interventi su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025 a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021».

7.0.3

Ternullo, Silvestro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2026?;

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026".

7.0.4

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 136-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori"».

7.0.5

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 7-*bis*

1. All'articolo 1, comma 148-*ter*, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere il seguente: "Altresì non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2023, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".

7.0.6

[Barcaiuolo, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Proroga dei termini in materia di revisione di macchine agricole)

1. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2002, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole «31 dicembre 2024» con le seguenti «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole «31 dicembre 2024» con le seguenti «31 dicembre 2025».

Art. 8

8.1

[Centinaio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di garantire continuità al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, il contributo di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concesso anche per i progetti attivati negli anni 2023, 2024 e 2025, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma.

"1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8.2

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il sostegno ai Consorzi per l'Internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, previsto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, all'art. 14, comma 4 bis, è prorogato per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del citato articolo 42 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."

8.3

[Gasparri, Ternullo, Damiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, all'articolo 1, comma 397 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025«. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.4

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, all'articolo 1, comma 397 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025«.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.5

[Crisanti, Giacobbe, La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, l'autorizzazione di spesa afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.6

[Borghese](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art 1, comma 639 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applica dal 1 gennaio 2026.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197..

8.0.1

[Menia, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. Al fine di reintegrare urgentemente nel diritto alla cittadinanza coloro che l'hanno perduta per naturalizzazione, è riaperto e prorogato il termine di cui all'articolo 17 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. A tal fine, all'articolo 17, comma 1, della Legge 91/1992, sostituire le parole "entro due anni dall'approvazione della seguente legge" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2027".

Art. 9

9.1

[Marton, Cataldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025»..».

9.2

[Nicita, Basso, Meloni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali in relazione ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga, la cui tecnologia costituisca attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, all' all'art. 1-bis del DL 15 marzo 2012, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma 10: "Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale anche i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia Low Orbit Satellite (LEO). Entro il termine del 31 marzo di ogni anno, Il Governo relaziona al Parlamento in merito all'applicazione del presente articolo".

9.0.1

[Sironi, Marton, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2025)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 186.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».

9.0.2

Nicita

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.

Art. 10

10.1

Sallemi, Russo, De Priamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.2

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

2-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025».

10.3

Sallemi, Berrino, Russo, De Priamo

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

2-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025».

10.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Sopprimere il comma 3 e il comma 8.

10.6

[Sbrollini, Musolino](#)

Sopprimere il comma 3 e 8

10.7

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito](#)

Sopprimere il comma 3.

10.8

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

10.9

[Fina, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito](#)

Sopprimere il comma 8.

10.11

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2370, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì consentire che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

b) all'articolo 2479-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Lo statuto può altresì consentire che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.»

10.12

[Fazzone](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 815 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, capoverso n.4), dopo le parole "rappresentante legale", sono inserite le seguenti: " , con un soggetto terzo che ha interesse in causa, ";
- b) al terzo comma il primo periodo è sostituito con i seguenti:

"La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, Nel caso di ricusazione di arbitro nominato ai sensi dell'articolo 810 secondo comma, il ricorso è proposto al presidente del tribunale di cui all'articolo 30 bis c.p.c.. Il ricorso per ricusazione va proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.";

- c) il quinto comma è sostituito con il seguente: "La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale. Se l'istanza è accolta, tutta l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace".».

10.13

Potenti, Stefani, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al primo comma dell'art. 481 del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".»

10.14

Rosa

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Con un regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è assicurata la rappresentanza di genere all'interno dei consigli degli Ordini professionali disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, attraverso procedure elettorali omogenee per tutti gli Ordini. Al tal fine è prorogata la durata dei consigli dei predetti Ordini professionali con scadenza nel 2025, fino alla emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica, che deve avvenire entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. Gli Ordini di cui al presente articolo indicano le votazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo".

10.15

Silvestroni, De Priamo

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in materia di "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.».

10.16

Ambrogio, Silvestroni, De Priamo, Sigismondi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli Ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori devono tenersi, in prima votazione, il 9 novembre 2026 e l'indizione delle stesse deve avvenire quindici giorni prima, ovvero il 26 ottobre 2026. L'insediamento dei consigli eletti si insediano il 21 dicembre 2026.»

10.17

Fina

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2026" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2028".»

10.18

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Nelle more dell'adozione di una disciplina concernente il nuovo assetto sulla geografia giudiziaria, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, al comma 3, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2026," con le seguenti: "dal 1° gennaio 2027".

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.19

[Stefani, Pucciarelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni";

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni".».

10.20

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.21

[Lopreiato, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.22

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

8-ter. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025.»

10.23

[Bilotti, Lopreiato, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».

10.24

[Stefani, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2025».

10.25

[Zanettin, Ternullo](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 27, comma 1, lett. c), il numero 2) è soppresso.».

10.26

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, art. 27, comma 1, lett. c), il numero 2) è soppresso.».

10.27

[Sallemi, Russo, De Priamo](#)

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il settantesimo anno di età sia stato compiuto nel 2024 le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano per ulteriori tre anni.».

10.28

[Lopreiato, Damante, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027»;

b) al comma 4, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027».

10.29

[De Priamo, Lisei](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituire le parole «31 ottobre 2025» con le seguenti «31 ottobre 2026»;

8-ter. Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituire le parole «31 ottobre 2025» con le seguenti «31 ottobre 2026».

10.30

[Stefani, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026";

b) al comma 4, le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026".»

10.31

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, art. 32, comma 3, sono aggiunte in fine dopo "2025", le seguenti parole: "ad eccezione del comma 1, lett. c), numero 2) che entra in vigore il 31 ottobre 2030".».

10.32

[Zanettin, Ternullo](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 32, comma 3, sono aggiunte in fine dopo "2025", le seguenti parole: "ad eccezione del comma 1, lett. c), numero 2) che entra in vigore il 31 ottobre 2030".».

10.33

[Unterberger, Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: "31 ottobre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026".»

10.34

[Musolino](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2026"»

10.35

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L' applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative allo svolgimento delle assemblee di società ed enti mediante mezzi di telecomunicazione, è differita al 31 dicembre 2025, salvo che lo statuto delle predette società ed enti non disponga diversamente.»

10.36

[Bilotti, Lopreiato, Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relativo alla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la parola: «2024» è sostituita ovunque ricorra dalla seguente: «2025».

10.37

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, assunti dopo il 31 agosto 2026".

8-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sopprimere il terzo periodo.».

10.38

[De Poli](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, assunti dopo il 31 agosto 2026".

8-ter. L'articolo 18, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è abrogato.".

10.39

[Fazzone](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, assunti dopo il 31 agosto 2026".

8-ter. L'articolo 18, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è abrogato.».

10.40

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».».

10.41

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

b) al comma 7, le parole "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse».

10.42

[Pucciarelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "alla sessione da indire per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025".

10.43

[Bilotti, Lopreiato, Cataldi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025».

10.44

[Stefani, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole «che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 dicembre 2024».

8-ter. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge, i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare l'attività professionale disciplinata dalla legge 15 aprile 2024, n. 55."

10.45

[Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), capoverso «3.1» della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025.»

10.46

[Musolino](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 812, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il numero 2), capoverso comma «3.1». , si interpreta nel senso che il personale di cancelleria non può procedere all'iscrizione a ruolo, che resta pertanto sospesa, fino a quando la parte non versi il suddetto importo»".

10.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, deve essere interpretato nel senso che esso

si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.».

10.0.2

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

1. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni»."

10.0.3

[Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

1. All'art. 9, comma 6, della legge 11 agosto 2014, n. 114, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, aggiornato al variare dell'ISTAT»."

10.0.4

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

1. Al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2032";

b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2032";

1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.

3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.».

10.0.5

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031";

b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2031";

1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.».

10.0.6

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2030";

b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2030";

1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera b), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030.».

10.0.7

Potenti, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Trattenimento in servizio dei magistrati fino al settantaduesimo anno di età)

1. Al fine di sopperire alle urgenti ed impellenti esigenze processuali dovute all'aumentare del contenzioso giudiziario a fronte di una continua e costante riduzione dei magistrati in servizio a causa, sia dei pensionamenti per anzianità, che per vecchiaia, della puntuale esecuzione del PNRR, per la riduzione dell'arretrato, nonché per accelerare e definire tutti i processi in essere, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il diritto di permanere in servizio, oltre il settantesimo anno di età, è esteso per le posizioni non apicali sino al compimento del settantaduesimo anno di età. Il trattenimento in servizio di cui al primo periodo è disposto su domanda dei diretti interessati.

2. Il trattenimento in servizio a richiesta sino al compimento dei settantadue anni non comporta il reintegro nei posti direttivi o semi direttivi già ricoperti negli uffici di appartenenza da coloro che abbiano già cessato il servizio.

3. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.»

10.0.8

Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis
(Proroghe concernenti i Giudici di Pace)

1. I giudici onorari ad esaurimento, al compimento dei 70 anni di età entro il 31 dicembre del 2024, vengono confermati, su base volontaria per ulteriore tre anni.

2. Alla luce della procedura di infrazione e dei contenziosi in atto tra lo Stato Italiano e la Comunità Europea, il MEF indica in mesi tre dalla conversione del presente decreto, il tempo occorrente per la definizione della posizione previdenziale dei giudici onorari ad esaurimento.

Art. 11

11.1

Sironi, Cataldi

Sopprimere il comma 1

11.2

Sironi, Cataldi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

« a) dopo le parole "forniture di energia" inserire le seguenti: "tenuto conto delle linee guida contenute nella Comunicazione della Commissione europea del 2 settembre 2024, numero C (2024) 5043 relativamente all'utilizzo del calore di scarto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili,";

b) sostituire le parole "1° gennaio 2025" con le seguenti: "30 settembre 2024".».

11.3

De Priamo, Spinelli

Al comma 1, le parole «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

11.4

Minasi, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2025» con le seguenti: «1° gennaio 2026».

11.5

Ternullo, Paroli, Silvestro

Al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2025» con le seguenti: «1° gennaio 2026».

11.6

De Priamo, Lisei, Barcaiolo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti possono essere previste distinzioni tra i diversi vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi di cui al comma 1 in conformità con quanto disciplinato all'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001, come modificato dalla Direttiva UE 2023/2413."

1-ter. In virtù di quanto stabilito al precedente comma 1-bis, la percentuale degli obblighi di immissione riferiti al metano immesso in consumo di cui all'Allegato 5, Parte B, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 marzo 2023 n° 107, e successive modificazioni, pari allo zero per cento, riconosciuta per il 2023 e il 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 marzo 2023 n° 107 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella tabella di cui all'Allegato 5, Parte B, i valori indicati per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026 relativi all'obbligo complessivo, all'obbligo tradizionale e all'obbligo avanzato sono sostituiti con "0,00".

b) alla tabella di cui all'allegato 5, parte C, in fondo, il periodo "Per gli anni di immissione in consumo 2023 e 2024 l'obbligo purezza (%) del singolo soggetto obbligato relativo al metano è pari a zero." è sostituito dal seguente "Per gli anni di immissione in consumo 2023, 2024, 2025 e 2026 l'obbligo purezza (%) del singolo soggetto obbligato relativo al metano è pari a zero.»

11.7

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi decreti di cui al presente comma, in conformità con la possibilità di prevedere distinzioni tra i vettori energetici ed esenzioni dagli obblighi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come modificata dalla Direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, si stabilisce che siano pari a zero i valori indicati per gli anni di immissione in consumo 2025 e 2026 relativamente all'obbligo complessivo, all'obbligo tradizionale e all'obbligo avanzato sul metano, altresì disponendosi che sia pari a zero l'obbligo purezza del singolo soggetto obbligato relativo al metano con riferimento agli anni di immissione in consumo 2023, 2024, 2025 e 2026.».

11.8

[Lorefice, Sironi, Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

11.9

[Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 2.

11.10

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»".

11.11

[Naturale, Cataldi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»".

11.12

[Sbrollini, Musolino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

11.13

Lorefice, Naturale, Pirro, Sironi, Cataldi

Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2025"».

11.14

Fazzone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1 *quater* 1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1-*bis* e 1-*quater*, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese fino al 31 dicembre 2025. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercite dagli attuali operatori a condizioni invariate."»

11.15

Fina

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 *quater* è aggiunto il seguente "1-*quater*.1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1-*bis* e 1-*quater*, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercite dagli attuali operatori a condizioni invariate."»*

11.16

Fregolent, Musolino

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis* All'articolo 12 del decreto-legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente "1-*quater*. 1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande*

derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1 bis e 1 quater, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercitate dagli attuali operatori a condizioni invariate.»

11.17

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2012" inserire le seguenti: "e fino al 31 gennaio 2024".».

11.18

[Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 gennaio 2024".»

11.19

[Fazzone, Ternullo, Rosso](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, dopo le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 gennaio 2024".»

11.20

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 147, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma "2-bis", primo periodo, dopo le parole "città metropolitane" sono inserite le parole ", o ad un bacino imbrifero montano o ad un bacino idrografico."; al secondo periodo dopo le parole "Sono fatte salve" sono inserite le parole ", relativamente al principio di unicità della gestione nell'ambito ottimale," e la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le gestioni del servizio idrico integrato in forma autonoma e diretta anche di fatto esistenti al 31 dicembre 2023, nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell' Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) competente;"

b) al comma "2-ter." sono premessi i seguenti periodi: "Per le gestioni di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 2-bis. si applica la Regolazione ARERA, secondo disposizioni adeguate e proporzionate alle dimensioni, fermo restando il rispetto della tutela dell'utente finale. In deroga al principio di unicità della gestione, l'Ente di governo dell'ambito, può affidare, ai sensi della disciplina comunitaria, il servizio idrico integrato a più gestori, nel rispetto del principio di unitarietà, purché industrialmente strutturati ed in grado di garantire l'erogazione del servizio e la realizzazione degli investimenti nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia; "2022" è sostituito, ovunque ricorra, con "2025".

11.21

[Minasi, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 188-bis, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, per la copertura delle spese derivanti dal funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a utilizzare, in via subordinata e limitatamente ai primi trentasei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le risorse derivanti dalle entrate di cui all'articolo 212, comma 17."»

11.22

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Al fine di garantire la corretta raccolta e gestione dei rifiuti in previsione della attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, per tutto l'anno 2025 continuano ad applicarsi, in alternativa, anche i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto."».

11.23

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire una corretta raccolta e gestione dei rifiuti in vista dell'attuazione completa del nuovo sistema di tracciabilità di cui all'art. 188-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'intero anno 2025 continuano ad applicarsi, in alternativa, anche i decreti del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.".

11.24

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»."

11.25

[Ternullo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»»

11.26

[Germanà, Minasi, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10 secondo periodo, si applicano

decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»»

11.27

[Martella](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.»».

11.28

[Pogliese](#), [Russo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Entro il 1° luglio 2022» sono sostituite con le seguenti: «Entro il 1° ottobre 2025»;

b) le parole «Entro il 30 settembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2025.»».

11.29

[Paroli](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), n. c1) del D.M. 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, deve essere interpretato nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica.»

11.30

[Sabrina Licheri](#), [Cataldi](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. Il comma 13-sexies, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:

"13-sexies. La remunerazione del sub-commissario, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2027, è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

11.31

[Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al comma 1, dell'articolo 15 della Legge 28 giugno 2016 n. 132 dopo le parole «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» è inserito il seguente periodo : «Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento delle Agenzie con un trasferimento a valere sulla rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.»

11.32

[Manca](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, le Regioni e le Province autonome possono provvedere al finanziamento delle Agenzie con un trasferimento a valere sulla rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.»

11.33

[Paroli, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 115 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'art. 52-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, dall'art. 12, comma 6-sexies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026"».

11.34

[Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

11.35

[Fazzone, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

11.36

[Minasi, Bergesio, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025"».

11.37

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».

11.38

[Martella](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.39

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini per l'adozione della nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono prorogati al 31 giugno 2025.».

11.40

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettino l'applicazione di:

- a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato;
- b) una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2-ter. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 2-bis. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis.».

11.41

[Lisei, Sigismondi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "strutture sanitarie", inserire le seguenti: "fino al 31 maggio 2025,"

11.42

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 effettuati dopo il termine di 5 anni dalla scadenza del precedente meccanismo di incentivazione e che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

11.43

[Fazzone, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 effettuati dopo il termine di 5 anni dalla scadenza del precedente meccanismo di incentivazione e che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."

11.44

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 56, comma 8-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025»."

11.45

[Minasi, Bergesio, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di "sessanta giorni" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 4 Aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono modificati in "centottanta giorni".»

11.46

[Minasi, Germanà, Potenti, Tosato, Spelgatti](#)

All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le parole «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti "entro duecentosettanta giorni". Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'articolo 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 per modificare i termini di "centottanta giorni" in "duecentosessanta giorni";

"2-ter. All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, relativo alle disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole «che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti "in proporzione all'obiettivo assegnato dal Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 20, comma 1, del Decreto legislativo 199 del 2021.».

11.47

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole «e metano» sono soppresse. Con successivi decreti il Ministero dell'Ambiente provvede ad emanare le conseguenti disposizioni attuative.

11.48

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole «e metano» sono soppresse. Con successivi decreti il Ministero dell'Ambiente provvede ad emanare le conseguenti disposizioni attuative.

11.49

[Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole «e metano» sono soppresse. Con successivi decreti il Ministero dell'Ambiente provvede ad emanare le conseguenti disposizioni attuative."

11.50

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

11.51

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo le parole: "della Commissione europea." aggiungere il seguente periodo: "La condizione di cui al periodo precedente è applicabile ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD) solo a partire dal 1° gennaio 2026".»

11.52

[Cantalamessa, Murelli, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo le parole: "della Commissione europea." è aggiunto il seguente periodo: "La condizione di cui al periodo precedente è applicabile ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD) solo a partire dal 1° gennaio 2026".»

11.53

[Fazzone, Ternullo, Rosso](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo le parole: "della Commissione europea." è aggiunto il seguente periodo: "La condizione di cui al periodo precedente è applicabile ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD) solo a partire dal 1° gennaio 2026".»

11.54

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema Nazionale di Certificazione oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatto salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.»

11.55

[Manca, Boccia, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le procedure competitive di cui al comma 2, ultimo periodo, e l'assegnazione del servizio di cui al comma 2-bis, sono differite alla data del 31 Dicembre 2030.»

11.56

[Zaffini, Lisei](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

11.57

[Potenti, Minasi, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

11.58

[Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».

11.59

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».

11.60

[Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con

modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».

11.61

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole: «Entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «Entro quarantotto mesi».".

11.62

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025"».

11.63

[Parrini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, le parole: "a decorrere dal diciottesimo mese" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal ventiduesimo mese"».

11.64

[Minasi, Germanà, Potenti, Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. bis) All'articolo 16, comma 5, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 aprile, n. 34, aggiungere in fine il seguente periodo:

«A partire dal 1 gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto, di cui al primo periodo, è individuato nel MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici GME S.p.A.».

11.65

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di "sessanta giorni" di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono sostituiti in «centottanta giorni».».

11.66

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, le parole «sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni successivi»."

11.67

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni».

11.68

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".».

11.69

[Petrucci, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle imprese ed agli enti che producono o effettuano deposito temporaneo esclusivamente di rifiuti, anche pericolosi, tipicamente prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie, neon e lampade, si applica il termine di iscrizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto 4 aprile 2023, n. 59, Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dal numero di dipendenti.»

11.70

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Alle imprese ed agli enti che producono o effettuano deposito temporaneo esclusivamente di rifiuti, anche pericolosi, tipicamente prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie, neon e lampade, si applica il termine di iscrizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto 4 aprile 2023, n. 59, Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dal numero di dipendenti»

11.71

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

11.72

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

11.73

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»".

11.74

Trevisi, Ternullo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale 7 dicembre 2023. N. 414, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella G.U. 7 febbraio 2024, n. 31, con Comunicato 7 febbraio 2024, è prorogato al 30 settembre 2025.»

11.75

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

11.76

De Carlo, De Priamo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2.bis All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2026».

11.77

Bizzotto, Bergesio, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, sostituire le parole "31 dicembre 2025", con le seguenti: "31 dicembre 2026".

11.78

Paroli, Ternullo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sostituire le parole "31 dicembre 2025", con le seguenti: "31 dicembre 2026".

11.79

Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21 comma 4 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, n. 294 è prorogato di ulteriori nove mesi.»

11.80

Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. 2-bis Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21 comma 4 del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 294/2024 del 7 agosto 2024, si intende prorogato di ulteriori nove mesi."

11.81

Ternullo, Silvestro

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21 comma 4 del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 294/2024 del 7 agosto 2024, è prorogato fino ai diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo."

11.82

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21 comma 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 294 del 7 agosto 2024, si intende prorogato di ulteriori nove mesi.»

11.83

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, le parole "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite con "entro il 31 gennaio 2025".

2-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2029 e delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 876, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207, per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.».

11.84

[Fazzone, Ternullo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n.190, è aggiunto il seguente periodo: "I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell'avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall'amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente".».

11.0.1

[Maffoni, Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Differimento del termine di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico)

1. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico, sostituire le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le seguenti "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

11.0.2

[Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Interventi urgenti per la bonifica ambientale e la tutela della salute e dell'occupazione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.)

1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di salute pubblica e di continuità produttiva è indispensabile procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e delle cittadine e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, assicurando la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-*bis* del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".

11.0.3

[Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Misure per la riconversione degli impianti siderurgici ILVA e per il reimpiego delle maestranze)

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ILVA e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo sostenibile, all'acquisto di nuovi armamenti e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".

11.0.4

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-*bis*

(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2025.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

11.0.5

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di detrazione per la sistemazione a verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "2023, 2024 e 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.6

[Spinelli, Salvitti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rideterminazione della durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale ai fini della realizzazione dell'opera di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera")

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, dell'opera di messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, qualificata come di particolare complessità o di rilevante impatto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e inclusa nell'allegato 4 al medesimo decreto, nonché per assicurare la maggiore partecipazione alla gara per la realizzazione della predetta opera dando certezza sulla continuità della stazione appaltante durante l'intero percorso di realizzazione della stessa e per non creare ostacoli al processo di riassegnazione della concessione al termine della scadenza, la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale viene rideterminata con un periodo aggiuntivo non superiore a 10 anni; tale rideterminazione, in rapporto alla durata

iniziale della concessione, deve essere proporzionata al volume degli investimenti incrementali non assentiti al momento del rilascio della stessa.».

Art. 12

12.1

[Damante, Loreface, Cataldi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2020», inserire le seguenti: «,2021 e 2022» e le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 2 le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 1.324.000 euro per l'anno 2025".».

12.2

[Damante, Loreface, Cataldi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 2 le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 993.000 per l'anno 2025".».

12.3

[Damante, Loreface, Cataldi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole «anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025».».

12.4

[Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 marzo 2026";

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.5

Tajani, Giorgis, Manca, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco, Malpezzi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « , di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

12.6

Camusso, Tajani, Malpezzi

Apportare le seguenti modifiche:

«a) *al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

12.7

Damiani, Ternullo

1. All'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026";*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.8

Durnwalder, Patton

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026".*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di

euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.9

[Gelmini](#)

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026".

b) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.11

[Leonardi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Russo](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026".

b) Dopo il comma 1 inserire il seguente: "

"1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 535 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.12

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 marzo 2026».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.13

[Turco, Pirro, Sironi, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis* Al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale, all'art. 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti variazioni:

a) al comma 1 le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore ";

b) al comma 2 le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-*ter*." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lett. a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-*ter*, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7."

c) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

»8-*ter* . Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-*bis* trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

12.14

[Turco, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

1-*ter*. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1-*bis* e i criteri per la loro trattazione.

1-*quiquies*. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

1-*sexies*. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.15

[Russo, De Priamo](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sostituire la parola «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 300.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.16

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2025».

12.17

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto in fine il seguente comma: «1-quater. I datori di lavoro autorizzati all'integrazione salariale straordinaria prevista dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a favore delle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esenti dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1. L'esenzione non è riconosciuta qualora il datore di lavoro attivi, nel periodo di utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.18

[Pirro, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla lettera b), dopo le parole: "promozione di accordi territoriali con" sono inserite le seguenti: "gli uffici scolastici territoriali, le università e con" e dopo le parole "le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti "i centri di formazione professionale.».

12.19

[Zanettin, Ternullo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4, dell'articolo 26 del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole «La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro», sono inserite le seguenti «degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12»

12.20

[Lombardo](#)

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2025.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024 e 2025"
- b) al secondo periodo, dopo le parole "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

12.21

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»

c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.» sono sostituite dalle seguenti «, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

1-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a euro 42 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.22

[Turco](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al sesto periodo le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025,».

12.23

[Turco, Cataldi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".».

12.24

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

12.25

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2026".»

12.26

[Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

12.27

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

12.28

[Zanettin, Ternullo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera d), capoverso "2-ter, dell'articolo 9, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole "Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita" sono aggiunte le parole "da un dottore Commercialista, da un Esperto contabile".

12.29

[Mazzella, Cataldi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";

b) al comma 307 le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023"».

12.30

[Mazzella, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

1-ter. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.».

12.31

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».

12.32

[Mancini, Lisei](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "si applicano per il biennio 2023-2024" aggiungere le seguenti "e per l'anno 2025".

1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.33

[Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2026,"».

12.34

[Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dall'anno 2026,".»

12.35

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2026,"».

12.36

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, le parole "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2026,"."

12.37

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: "I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029.";

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 24,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,1 milioni di euro per l'anno 2028, 2,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 15,8 milioni di euro per l'anno 2027, 11,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.".»

12.38

[Trevisi, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: "14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029.";

b) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 46,4 milioni di euro per l'anno 2026, 49,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2029, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2025, 24,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,1 milioni di euro per l'anno 2028, 2,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 15,8 milioni di euro per l'anno 2027, 11,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14."».

12.39

[De Carlo, Mancini, Lisei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n.101, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1 in favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono riconosciute nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

1-ter. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1 in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è riconosciuta nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento di esenzione nel settore agricolo 2022/2472.».

12.40

[Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025" e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole "e di 22 milioni di euro per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."»

12.41

[Rosso, Ternullo](#)

All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025" e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole "e di 22 milioni di euro per l'anno 2025".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.42

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2025».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.43

[Cantalamessa, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2024 e 2025";
2) le parole "fino al 31 gennaio 2025" sono sostituite con le seguenti "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 4, le parole "36,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "147,2 milioni di euro";

c) al comma 7, le parole "36,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "147,2 milioni di euro".».

12.44

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

12.45

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

12.46

[Ternullo, Rosso](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

12.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

12.48

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 162 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle domande di pensione di vecchiaia già trasmesse all'INPS entro il 31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2025, di 50 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 25 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni per l'anno 2026, a 150 milioni per l'anno 2027 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

12.49

[Mazzella](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta».

12.50

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con rilevanza contributiva e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-*ter*. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-*quater*. L'integrazione salariale di cui al comma 1-*bis* è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-*quinquies*. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-*bis* sono concesse nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*sexies*. L'INPS provvede alle attività di cui ai precedenti commi con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.51

Parrini, Giorgis, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente, Zambito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-*ter*. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-*bis*, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-quater. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-quinquies. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-sexsies. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-septies. Agli oneri derivanti dal comma *1-quinquies*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.52

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

1-ter. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma *1-bis*, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

1-quater. L'integrazione salariale di cui al comma *1-bis* è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-quinquies. Le integrazioni al reddito di cui al comma *1-bis* sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del

monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

12.53

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.54

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 rimborsate per gli anni 2022 e 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno finanziato percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogato per le annualità 2025 e 2026".

12.55

Murelli, Minasi, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le aziende di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-*bis* si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, stimati in 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

12.56

Damiani, Ternullo

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le aziende di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-*bis* si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I

trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,4 milioni di euro per il 2026 e 0,3 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.57

[Pucciarelli, Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 giugno 2025."

12.58

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli enti del terzo settore che nella fase di trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si sono avvalsi, tramite il loro mandatario, dell'accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate per partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2022 e che pur avendo soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore, non sono stati ammessi al beneficio, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti nell'anno d'imposta 2022.

1-ter. Per la liquidazione della quota del cinque per mille di cui al comma 1-bis. è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025 da ripartire tra gli enti del terzo settore aventi diritto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.59

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 344-354, si applicano anche per il biennio 2025-2026."

12.60

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 344-354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il biennio 2025-2026."

12.0.1

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".».

12.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.
(Turn over dinamico)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027"».

12.0.3

[Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.
(Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «ogni milione di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 800.000 abitanti».

12.0.4

[Ternullo](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».

12.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Deroga mobilità volontaria preventiva)

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».

12.0.6

[Ternullo](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciaro, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.7

Murelli, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trattamenti di integrazione salariale per imprese operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario)

"1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato, di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore

di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.8

[Damante, Lorefice, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022." Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.1

[Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole "31 marzo 2025" con le parole "31 gennaio 2026".

13.2

[Patton, Durnwalder](#)

Al comma 1, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

13.3

[Tosato, Bergesio, Spelgatti, Murelli, Germanà](#)

Al comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

13.4

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

13.5

[Martella, Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

13.6

[Biancofiore](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2025".

13.7

[Ternullo, Rosso, Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2025».

13.8

[Croatti, Pirro, Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti "entro il 30 giugno 2025".

13.9

[Musolino, Sbrollini, Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2025»

13.10

[Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2025".

13.11

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole «31 marzo 2025» con le seguenti: «30 giugno 2025».

13.12

[Gelmini](#)

Al comma 1, sostituire le parole «31 marzo 2025» con le seguenti: «30 giugno 2025».

13.13

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole "31 marzo 2025", con le seguenti: "30 giugno 2025".

13.14

[Nastri, Lisei](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.

1-ter. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sostituire le parole "per una sola volta" con le seguenti: "per due volte".

1-*quater*. L'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»

13.15

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 15-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole "dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2026"."

13.16

[Paroli, Ternullo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 178-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "entro novanta giorni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "entro centottanta giorni".

13.17

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».

13.18

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i tredici anni».

13.19

[Calandrini, Russo, Lisei, Pellegrino](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi».

13.20

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."

13.21

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."

13.22

Gelmini

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017 n.205 la parola: "microimprese" è sostituita dalle seguenti: "piccole e medie imprese".

13.23

Gelmini

All'articolo 13 dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis

1 All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: "quinto" è sostituita con la seguente: "ottavo".

13.24

Ternullo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola «quinto» è sostituita dalla parola «settimo».

13.25

Sabrina Licheri, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2025".».

13.26

Sabrina Licheri, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2025";

b) le parole "e il Ministro dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.27

Lisei, De Priamo

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di reclutamento del personale, all'articolo 1, comma 446, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "biennio 2023 - 2024" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023- 2025".

13.28

Gelmini

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

2. All'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «Le somme» e le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal periodo precedente per il 2025 si provvede a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

13.29

[Scuria, De Priamo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al comma 5, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

c) al comma 7, le parole "per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

d) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi straordinari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248»

13.30

[Sabrina Licheri, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."

13.31

[Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."»

13.32

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di adozione delle linee guida di cui al comma 1»."

13.33

[Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."

13.34

[Gasparri, Ternullo, Damiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 2023 n. 214, dopo le parole "l'eventuale inerzia dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "o provvedimenti già avviati e successivamente interrotti, sospesi, o annullati anche in via di autotutela".».

13.35

[Gelmini](#)

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo e al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "30 aprile 2026";

b) al comma 13, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento;

c) il comma 21 è sostituito dal seguente: "21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 259,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 571,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia";

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.».

13.36

[Marti, Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni

a. al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024".

b. al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga alla normativa di riferimento, l'esclusione di cui alle lettere a) e b) opera esclusivamente per gli investimenti completati successivamente al 30 aprile 2025".

c. al comma 18, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga alla normativa di riferimento, fermi restando i limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi relativi ai medesimi progetti, senza che al numero di tali certificati si applichi alcuna riduzione in conseguenza di detto cumulo, qualora i progetti risultino completati al 30 aprile 2025".

Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con Decreto del Ministro delle imprese e del "made in Italy, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

13.37

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024".

b) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "In deroga alla normativa di riferimento, l'esclusione di cui alle lettere a) e b) opera esclusivamente per gli investimenti completati successivamente al 30 aprile 2025".

c) al comma 18 è aggiunto il seguente periodo: "In deroga alla normativa di riferimento, fermi restando i limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi relativi ai medesimi progetti, senza che al numero di tali certificati si applichi alcuna riduzione in conseguenza di detto cumulo, qualora i progetti risultino completati al 30 aprile 2025".

Le disposizioni di cui al presente comma integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

13.38

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 le parole "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° ottobre 2025".»

13.39

[Misiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 454".»

13.40

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 451, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 comma 101, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 454"».

13.41

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 451, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454».

13.42

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2026»

13.43

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2026.»

13.44

[Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla data del 31 dicembre 2026".

13.45

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n.124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in quanto aventi natura associativa restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata»

13.46

[Germanà, Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n.124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale o sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con

riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata."

13.47

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n.124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle costituite a livello provinciale o sovraprovinciale, ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.».

13.48

[Russo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2025.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 850.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.49

[Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Entro il termine del 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo

68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

13.50

[Rojc, Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le iniziative di Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Una quota delle risorse del Fondo sono destinate all'attuazione del progetto per il potenziamento delle trasmissioni radiotelevisive erogate dal servizio pubblico radiotelevisivo destinate alla minoranza linguistica slovena e alla cittadinanza di lingua friulana presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia e per l'attivazione dei servizi di informazione giornalistica quotidiana, principalmente territoriale, sia radiofonici che televisivi, in friulano tramite la nuova tecnologia DAB, nonché alla realizzazione di una rete di trasmissione radio DAB+ in Friuli-Venezia Giulia, da estendere, in accordo con la Slovenia e la Croazia, finalizzata a creare un MUX transfrontaliero che preveda la ritrasmissione dei programmi radiofonici, per una completa copertura delle zone dove sono presenti le minoranze linguistiche. Ai relativi maggiori oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.52

[Fazzone, Ternullo, Damiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.»

13.51

[Gasparri, Ternullo, Damiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.»*

13.0.2

[Damante, Nave, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.».

13.0.3

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.»

13.0.4

[Minasi, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'*Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica."

13.0.1

[Paita, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole: "fino al 15 novembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025";
2. al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti: "e di 160 milioni di euro per l'anno 2025".

2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.

3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.».

Art. 14

14.1

[Testor, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b.1) al comma 8, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale.".»

14.2

[Centinaio, Tosato, Spelgatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) al comma 8, dopo le parole «pena lo scarto dell'operazione di versamento.» aggiungere le seguenti: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale.»

14.3

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 2, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali».

14.4

Pirro, Naturale, Cataldi

Sopprimere il comma 3.

14.5

Naturale, Cataldi

Sopprimere il comma 3.

14.6

Sbrollini, Musolino

Sopprimere il comma 3

14.7

Furlan, Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Zambito

Sopprimere il comma 3.

14.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Sopprimere il comma 3.

14.9

Gaudio, Di Girolamo, Cataldi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

«3-bis. All'articolo 40 comma 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.40 le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

14.10

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 7-*quiquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026»;

b) al comma 3, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026» e le parole: «entro il 15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2026»;

c) al comma 6, le parole: «all'anno di imposizione 2025» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno di imposizione 2026», le parole: «entro il 15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2026» e le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026».".

14.11

Spinelli, De Priamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025 è sospesa l'efficacia dell'articolo 13-*ter*, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.»

14.12

Garavaglia, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei

pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, è rifinanziata per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai rispettivi oneri si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

14.13 (testo 2)

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti, Matera](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina (BN), è rifinanziata per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) è riconosciuto un contributo di 500.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

14.13

[Garavaglia, Tosato, Spelgatti, Matera](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, è rifinanziata per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2025, e al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) è riconosciuto un contributo di 500.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

14.0.1

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 14-bis

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 coordinato con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'art. 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 coordinato con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 apportare le seguenti modifiche:

- dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis* Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di Noleggio con Conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis* Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della Legge Nazionale n. 21/1992 e delle relative Leggi Regionali e Regolamenti Comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

1. l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non *ad personam*;
2. il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;
3. tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;
4. il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

14.0.2

Gelmini

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "fino al 15 novembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti: "e di 160 milioni di euro per l'anno 2025"

14.0.3

Naturale, Bevilacqua, Damante, Cataldi

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Proroghe di termini in materia di credito di imposta per la ZES unica)

1. All'art.1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) alla lettera b), le parole: "al 15 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti «al 15 novembre 2026»;

c) alla lettera c), le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

14.0.4

[Gasparri, Damiani, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n.118 l'espressione "procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" si interpreta nel senso che essa è validamente svolta ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 purché l'istanza di parte sia stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti espresso pure dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20 aprile 2023, n. 348."

14.0.5

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n.118 l'espressione "procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" si interpreta nel senso che essa è validamente svolta ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 purché l'istanza di parte sia stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente concedente in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti espresso pure dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20 aprile 2023, n. 348."

Art. 15

15.1

[Ternullo, Damiani, Lotito](#)

Al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti:

"31 dicembre 2028"

15.2

[Marcheschi, Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le finalità del fondo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono prorogate per l'anno 2025. Ai maggiori oneri di spesa, pari a euro 4 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

15.3

[Romeo, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5:

1) Al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «25 per cento»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15% e da una larghezza minima di 3 metri."

b) All'articolo 40:

1) Al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025";

2) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026".

15.8

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"».

15.4

[Ambrogio, Malan, Nastri, Lisei, Fregolent](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. all'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

15.5 (testo 2)

[Testor, Bergesio, Murelli, Tosato, Spelgatti, Fregolent](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5:

1) Al comma 1, lettera a), le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "25 per cento";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15% e da una larghezza minima di 3 metri.";

b) All'articolo 40:

1) Al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025";

2) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2026"»

15.5

[Testor, Bergesio, Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025". ».

15.6

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

15.7

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"

15.9

[Fregolent, Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

15.10

[Durnwalder, Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

15.11

[Bergesio, Murelli, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.".

15.12

[Rosso, Ternullo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.»

15.13

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.

15.14

[Fregolent, Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025».

Art. 16

16.1

[Bilotti, Pirro, Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza 192 del 2024, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 7891 a 801-*bis* della legge 29 dicembre 2022n n. 197.

3. Restano ferme le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

4. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziare dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.».

16.4

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere il comma 1.

16.5 (testo 2)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno *standard* uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.».

16.5

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno *standard* uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale."

16.6

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.".

16.7

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis* della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività" *con le parole:* "In conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, l'attività".

16.8

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

16.9

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziare dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1" *con le parole:* "delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Art. 17

17.1

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

« e-*bis*) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici ».

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente".

17.2

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis* All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-*bis* Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse nei territori, attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, ai proventi in conto capitale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, si applicano le disposizioni previste nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

17.3

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n. 146/2017, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.»"

17.4 (testo 2)

Tosato, Romeo, Spelgatti, Gelmini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto."

1-ter. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 430 e 431 sono sostituiti dai seguenti:

"430. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 44 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e 6 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

431. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 430 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli interventi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e s.m.i. di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.".».

17.4

[Tosato, Romeo, Spelgatti, Gelmini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026, si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto."»

17.5

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, aggiungere il seguente comma:

«2-bis: Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n. 146/2017, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.»

17.6

[Tosato, Romeo, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 430 e 431 sono sostituiti dai seguenti:

"430. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 44 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e 6 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

431. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 430 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli interventi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e s.m.i. di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.".».

17.7

[Damiani, Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, all'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 430 e 431, sono sostituiti dai seguenti:

"430. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 44 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e 6 milioni di euro per la quota destinata agli interventi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

431. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 430 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli interventi a sostegno dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 e s.m.e i. di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria."»

17.0.1

[Spinelli, De Priamo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis

(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse anche per l'anno 2025.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo o di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Art. 18

18.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

Proroga di termini in materia di interventi di potenziamento per la cybersicurezza

1. In coerenza con l'attuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber per la Pubblica Amministrazione all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e comunque di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19

19.1

[Cataldi, Giorgis](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 44» inserire le seguenti: «, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa».

19.2

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2025".»

19.3

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate."

19.4

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.»

19.5

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

19.6

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»

19.7

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.8

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.9

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2025, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

1-ter. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, le parole «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2024».

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.".

19.10

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 13 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri" sono soppresse;

b) il comma 5 è soppresso;

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono prorogate per il triennio 2025-2027.

1-quater. All'articolo 70 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 8 è soppresso. Tale disposizione è prorogata per il triennio 2025-2027.»

19.11

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 5 è abrogato";

1-ter. All'articolo 70 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 8 è soppresso.".

19.12

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

19.13

[Amidei, De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027". Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

;

19.14

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."

19.15

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025»".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.16

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.17

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.18

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».

19.19

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.20

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025»."

19.21

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.22

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.24

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, a 32 milioni di euro per l'anno 2026, a 22 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.25

[Nocco, De Carlo, Lisei](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-*quater*, le parole «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023 e 2024» e le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) Dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quater*.1 Al fine di agevolare l'attivazione delle misure previste nei progetti presentati da, fino al 31 dicembre 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed esegue gli adempimenti di cui al comma 1-*quinqüies*, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del contributo. La presenza di irregolarità relative agli adempimenti di cui al primo periodo, riscontrata al momento dell'erogazione del contributo, determina la risoluzione del contratto di filiera o di distretto.»

19.26

[Ternullo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura e pesca)

19.27

[Biancofiore](#)

All'articolo 19 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura e pesca)

19.28

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»

19.29

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»".

19.30

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026»

19.31

De Carlo, Lisei

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «1° marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

19.32

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139 le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";

b) al comma 142 le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025".

19.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139 le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";

b) al comma 142 le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025"."

19.34

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";

b) al comma 142, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025".»

19.35

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024" sono aggiunte le seguenti: ", 2025".»

19.36

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 42, dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

"16-bis. Nel caso di impianti di produzione elettrica alimentati da biogas, che accedono ai meccanismi di incentivazione del DM 18 dicembre 2008, le disposizioni dell'articolo 21, commi 4 e 11, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 agosto 2024, sono prorogate al 1° giugno 2026.

16-ter. I produttori di biocombustibili solidi sono esonerati, fino al 1° giugno 2026, dall'adesione al sistema nazionale di certificazione della sostenibilità disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 agosto 2024 e/o alternativi sistemi di certificazione volontaria."

19.37

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 5ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- c) alla lettera c) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

19.38

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- c) la lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»".

19.39

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»».

19.40

[Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

19.41

[Naturale, Gaudiano, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

19.42

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- c) la lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

19.43

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- c) la lettera c), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

19.44

[Franceschelli, Valente, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 38, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.45

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 38, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 2025»".

19.46

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.47

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.48

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.49

[Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.50

Ternullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024.»

1-ter. Al comma 5, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «agli oneri economici derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 46 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo "Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura" del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.» "

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura e pesca)

19.51

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024.»

b) al comma 5, in fine, è aggiunto il seguente periodo «Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 46 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di all'articolo 14, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»

19.52

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024."

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

19.53

[Gaudiano, Maiorino, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2025. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.54

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1-ter. Agli oneri del precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.55

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.56

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»

19.57

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

19.58

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»

1-ter. Agli oneri del precedente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.59

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.61

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».

19.64

Naturale, Gaudiano, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2025-2026»".

19.62

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 343 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025".

19.63

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025"»

19.65

Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

19.66

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»

19.67

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

19.68

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»

19.69

[Cattaneo, Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 9-bis, comma 1, del Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse.»

19.70

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

19.71

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2026".»

19.72

[Patuanelli, Naturale, Cataldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

19.73

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026"

19.74

[Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026»".

19.75

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali resta fermo quanto previsto all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154".

19.76

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali resta fermo quanto previsto all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»

19.77

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

19.78

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis All'articolo 13, comma 1, capoverso «1-quater», del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti «nel corso degli anni 2023 e 2024» e le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2025».

19.79

[Franceschelli, Martella, Giacobbe](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle parole: "nell'anno 2024" e le parole: "in scadenza nell'anno 2024 con le parole "in scadenza nell'anno 2025";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni relativi agli aiuti di importo minimo".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.80

[Nocco, De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:"1-bis All'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 è inserito il seguente: " 7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione Unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte le modalità di attuazione del presente articolo.

19.60

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

19.0.16

Paroli, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.17

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.1

Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

1. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sessantaquattro» è sostituita dalla seguente: «sessantasette»

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) cinquantuno rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventitré rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciotto rappresentanti delle imprese;».

19.0.2

Nicita, Damante, Meloni, Maiorino, Ternullo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti i termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.

2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.

3. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2025, definisce l'ammontare totale del rimborso dovuto e comunica al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'importo da finanziare mediante le risorse da stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi nelle Leggi di Bilancio 2026-2028.

4. Dal presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per l'anno 2025.

19.0.3

Nicita, Damante, Meloni, Maiorino

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti proroga dei termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.

2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede progressivamente, nel triennio 2025-2027, mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 450 milioni di euro.

19.0.4

Nicita, Damante, Meloni, Maiorino

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, i lavori del tavolo tecnico di cui

all'articolo 7-*bis* della Legge 8 agosto 2024 n.111 sono prorogati al 30 aprile 2025, anche al fine di valutare la riapertura dei termini di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

19.0.5

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Proroga misure per zone colpite dalle alluvioni del maggio 2023)

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101, è differita all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto legge 1 giugno 2023 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023.

2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 31 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporterà l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101.»

19.0.6

[Ternullo, Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.0.7

[Bizzotto, Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (*Callinectes sapidus*), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, e tuttora in corso, sono prorogati i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono prorogati tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. I versamenti i cui termini sono prorogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.0.8

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)

1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (*Callinectes sapidus*), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, e tuttora in corso, sono prorogati i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono prorogati tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

3. I versamenti i cui termini sono prorogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n° 307»

19.0.9

Amidei

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)

1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, a seguito dei danni determinati dalla specie *Callinectes sapidus* (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno

2025 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.»

19.0.10

[Bergesio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga interventi del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura - annualità 2025)

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno alla filiera della pesca e dell'acquacoltura attraverso il programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 154/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."

19.0.11

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga interventi del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura - annualità 2025)

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno alla filiera della pesca e dell'acquacoltura attraverso il programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2025, in aggiunta alle risorse presenti per la medesima annualità all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3, Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 2 acquacoltura e pesca, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

19.0.12

De Carlo, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale

della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

19.0.13

Paroli, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini in materia di esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini in materia di esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.15

Testor, Bergesio, Tosato, Spelgatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

All'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2026"».

19.0.18

Paroli, Ternullo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga termini in materia di lavoro stagionale agricolo)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».

19.0.19

Lisei, De Carlo, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga termini riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 le parole: «non oltre il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»

19.0.20

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Proroga termini riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «non oltre il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2025».

Art. 20

20.1

Cataldi, Giorgis

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «del contributo» con le seguenti: «delle ulteriori forme di sostentamento».

20.2

Cataldi, Giorgis

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «cui sono trasferite le» con le seguenti: «alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle».

20.3

Cataldi, Giorgis

Al comma 4, sostituire le parole: «riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati» con le seguenti: «riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».

20.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 20-bis

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Ferre restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo."».

20.0.2

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 394, al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026, 2027 » e al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 »;

b) al comma 395, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le Fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi 20 giorni, trasmette l'elenco delle Fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il Direttore della stessa, nei successivi 30 giorni, comunica alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

20.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono inserite le seguenti parole: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al D.lgs. n.58/1998.»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «il controllo può sussistere anche quando,» è inserita la seguente: «esclusivamente» nonché, dopo le parole: «patti parasociali» è inserita la seguente: «scritti»."

Art. 21

21.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.3

[Pirro](#), [Cataldi](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. All' articolo 17 comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

21.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. All' articolo 17 comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

21.5

[Cataldi](#), [Giorgis](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35».

21.6

[Rojc](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 è soppresso e le relative risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

21.7

[Zambito](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

21.8

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

21.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

21.10

Pirro, Cataldi

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingratescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta.».

21.11

Pirro, Cataldi

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

"4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.".

21.12

Pirro, Sironi, Cataldi

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

"4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».".

21.13

Cataldi, Giorgis

Al comma 4, dopo le parole: «n. 76» inserire le seguenti: «, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale».

21.14

Cattaneo, Durnwalder, Patton, Spagnoli

Sopprimere il comma 5.

21.15

Naturale, Cataldi

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il comma 1-bis è abrogato.

5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 i commi 84 e 85 sono abrogati.».

21.16

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da ", oppure siano stati" a "di cui al presente comma" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole da ", nonché a coloro che" a "della stessa regione" sono soppresse».

21.17

Gelmini

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

«5-bis. All'articolo 7, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole da ", oppure siano stati" a "di cui al presente comma" sono soppresse;

b) Al comma 2, le parole da ", nonché a coloro che" a "della stessa regione" sono soppresse».

21.18

Misiani

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole da ", oppure siano stati" fino alle parole: "di cui al presente comma";

b) al comma 2, sono soppresse le parole da ", nonché a coloro che" fino alle parole "della stessa regione"».

21.19

Balboni, De Priamo, Lisei, Tubetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.»

21.20

[Cattaneo, Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, le lettere d) ed e) sono soppresse.»

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed».

21.21

[Cattaneo, Durnwalder, Patton, Spagnoli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1 luglio 2025" sono sostituite con le parole "1 gennaio 2031".».

21.22

[Silvestroni, Lisei](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
- b) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
- c) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- d) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- e) articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- f) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- g) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- h) articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- i) articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
- l) articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

5-ter. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso. »

21.23

[Silvestroni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
- b) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
- c) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- d) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- e) articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- f) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- g) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- h) articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- i) articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
- l) articolo 32, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

5-ter. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
- c) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.».

21.24

[Sigismondi, Liris, Spinelli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, è inserito il seguente comma: "10-bis. Al fine di garantire il necessario raccordo e coordinamento tra le attività di messa in sicurezza dell'acquifero e la messa in sicurezza delle gallerie autostradali del Traforo del Gran Sasso non si applicano i termini previsti all'articolo 10-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo (Abrogazione e disapplicazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)

21.25

[Lisei, Spinelli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All' articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
- b) al comma 5, le parole "e quella accessoria è applicata nella misura massima" sono soppresse;

5-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi;

5-quater. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie il giudizio è estinto e le spese sono compensate.».

21.26

[De Priamo, Spinelli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sopprimere le seguenti parole «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».».

21.27

[Fazzone, Ternullo, Rosso](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 1, commi 84 e 85 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono abrogati.».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.28

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 84 e 85 sono abrogati."

21.29

[Gelmini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, commi 84 e 85 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono abrogati.».

21.30

[Misiani](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 84 e 85 sono soppressi.»

21.31

[Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 180 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è abrogato. Ai minori risparmi derivanti dal presente comma, pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.1

[Lombardo](#)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga misure in materia di cittadinanza)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2029. La medesima disposizione si applica anche alle donne cittadine italiane per nascita che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555."».

21.0.2

[Matera, Fallucchi, Spinelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: " , il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse.»

COORD. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «comma 2-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

al comma 5, lettera b), la parola: «contrasto» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto» e le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «commi 738» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16-sexies» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera a), dopo la parola: «statali,» sono inserite le seguenti: «all'alinea,»;

alla lettera b), le parole: «di AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «della società AMCO» e le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;

al comma 14, alinea, le parole: «n. 131, del 29 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2023, n. 131».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «e le parole» sono sostituite dalle seguenti: «e, al secondo periodo, le parole» e le parole: «legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «Legge 25 giugno 2019, n. 60.»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti «all'alinea, le parole:» e le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;

al comma 5, le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 4» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla lettera b), la parola: «recante» è sostituita dalle seguenti: «concernente l'applicazione del regolamento recante»;

al comma 9, lettera c), dopo la parola: «sostituzione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione «,»;

al comma 12, le parole: «con modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni».

All'articolo 6:

al comma 4, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025».

All'articolo 7:

al comma 4, le parole: «Codice della strada» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «con la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" è sostituita dalla seguente: "m-sexies)"»;

al comma 5, le parole: «2027, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2027 ed euro», dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «euro 1.205.032» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.205.032», alla parola: «mediante», ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto» e le parole: «euro 3.615.095» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.615.095».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 15:

al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «articolo 175 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,».

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8-ter» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno»,

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «termine di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera a), le parole: «delle persone e i nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone e dei nuclei»;

alla lettera c), le parole: «n. 872/2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 872 del 4 marzo 2022» e la parola: «competente» è soppressa;

alla lettera d), dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, le parole: «citato decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

al comma 4, dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 21:

al comma 2, lettera b), le parole: «privati italiane» sono sostituite dalle seguenti: «privati italiani»;

al comma 4, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e, al terzo periodo, le parole: «, aventi ad oggetto tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto tali provvedimenti».

Alla tabella 1:

dopo le parole: «Tabella 1» sono inserite le seguenti: «(articolo 4, comma 11)» e le parole: «personale sanitario comparto» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario del comparto sanità».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2025

276^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.60 (testo 2) e 1.0.17 (testo 2), pubblicati in allegato.

Ritira l'emendamento 2.19 a sua prima firma.

Fa presente che l'emendamento 4.63 assume la numerazione 21.32 (già 4.63), riservandosi una valutazione sui relativi profili di ammissibilità.

Comunica quindi che, con riferimento agli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari, risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le seguenti proposte emendative: 1.9, 1.76, 1.123, 1.160, 1.0.8, 2.13, 3.4, 3.12, 3.13, 3.18, 3.31, 3.32, 3.43, 3.52, 3.85, 3.143 (testo 2), 3.0.8, 3.0.13, 4.0.5, 6.6, 7.9, 7.11, 7.51, 7.84 (limitatamente al comma 4-ter), 7.87, 7.90, 7.91 (testo 2), limitatamente al comma 4-bis, 7.92, 7.102 (limitatamente al comma 4-ter), 8.5, 9.2, 11.30, 11.32, 12.39, 12.50, 12.51, 13.34, 13.49, 13.51, 13.0.2, 14.13 (testo 2), 14.0.4, 15.5 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 19.0.1 e 21.0.2.

Con riferimento ai restanti emendamenti, risultano improponibili le seguenti proposte: 1.8, 1.12, 1.13, 1.30, 1.31, 1.33, 1.48, 1.50, 1.51, 1.57, 1.80, 1.91, 1.93, 1.112, 1.113, 1.114, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.141, 1.143, 1.145, 1.153, 1.161, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.27, 1.0.29, 2.6, 2.20, 2.23, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.7, 3.15, 3.42, 3.53, 3.60, 3.61, 3.62, 3.68, 3.69, 3.71, 3.72, 3.80, 3.90, 3.91, 3.127, 3.128, 3.129, 3.130, 3.132, 3.156, 3.157, 3.161, 3.185, 3.192, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 4.18, 4.21, 4.50, 4.53, 4.54, 4.59, 4.60, 4.66, 4.72, 4.73, 4.94, 4.98, 4.105, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6, 4.0.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.11, 5.12, 5.34, 5.35, 5.43, 5.55, 5.56, 5.64, 5.0.10, 6.2, 6.0.1, 7.8, 7.39, 7.40, 7.41, 7.48, 7.50, 7.52, 7.68, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.89, 7.93, 7.101, 7.103, 7.124, 7.0.1, 10.11, 10.12, 10.15, 10.25, 10.26, 10.27, 10.40, 10.46, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.8, 11.15, 11.16, 11.20, 11.29, 11.31, 11.47, 11.69, 11.70, 11.0.3, 12.13, 12.14, 12.17, 12.18, 12.19, 12.28, 12.52, 12.58, 12.0.3, 12.0.6, 12.0.7, 13.22, 13.28, 13.50, 13.0.3, 13.0.4, 14.12, 14.0.1, 14.0.5, 15.3 (limitatamente alla lettera a)), 17.1, 19.7, 19.8, 19.22, 19.47, 19.49, 19.75, 19.76, 19.0.6, 20.0.1, 20.0.3, 21.10, 21.11, 21.20.

Precisa che il Governo ha anticipato per le vie brevi che difficilmente riuscirà a completare l'istruttoria su un numero comunque elevato di emendamenti segnalati.

Inoltre, le ristrette disponibilità di bilancio limiteranno l'accoglimento di proposte di modifica, soprattutto se particolarmente onerose.

Chiede se vi sia la disponibilità da parte dei Gruppi a una ulteriore selezione degli emendamenti da esaminare.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia che, se dovessero essere esclusi gli emendamenti onerosi, il numero delle proposte da esaminare sarebbe davvero ridotto.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) osserva che, nel provvedimento di proroga termini, solitamente trovano collocazione le misure rimaste escluse dalla legge di bilancio. Quindi ritiene inaccettabile l'impostazione del Governo che intende limitare l'accoglimento alle sole proposte non onerose. Per quanto riguarda le coperture, infatti, all'inizio dell'anno vi è la

piena disponibilità delle risorse stanziare, eventualmente bisognerà decidere se appostarle in modo diverso. Chiede un confronto con il Governo per ricevere chiarimenti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) concorda sulla necessità di un chiarimento da parte del Governo, per comprendere quali sono i temi considerati prioritari. Sarebbe inaccettabile, infatti, se dopo il ritiro o la bocciatura degli emendamenti parlamentari, il Governo presentasse proprie proposte emendative.

Come ricordato dal senatore Magni, all'inizio dell'anno finanziario, le risorse stanziare nelle missioni e nei capitoli di bilancio sono ancora inutilizzate, quindi non ritiene accettabile la motivazione dell'insufficienza di disponibilità economiche. Senza questo chiarimento, ritiene che non si possa procedere a una ulteriore selezione degli emendamenti da esaminare.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta l'opportunità di convocare un Ufficio di Presidenza allargato anche al Governo, in modo che siano forniti i chiarimenti ritenuti necessari sui limiti entro cui è possibile procedere all'eventuale approvazione degli emendamenti.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni del senatore Tosato e chiede di insistere con il Governo affinché chiarisca quali sono gli argomenti prioritari e compia ulteriori verifiche per evitare il rischio che siano esclusi dall'esame tutti o quasi gli emendamenti che comportano oneri finanziari.

La senatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) chiede al Presidente di rivalutare l'improponibilità dell'emendamento 1.9, che, in deroga alle disposizioni vigenti, amplia le facoltà assunzionali dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso. L'aumento della pianta organica è urgente per consentire lo svolgimento delle attività. Sottolinea che in materia è stato approvato un ordine del giorno alla Camera dei deputati; quindi si tratta di inserire quanto prima tale previsione in uno strumento normativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel concordare con la senatrice Spelgatti sulla necessità dell'intervento a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, chiede un supplemento di valutazione sull'emendamento 3.143 (testo 2), che comporterebbe perfino un aumento delle entrate per il bilancio statale attraverso l'istituzione di un'imposta sul traffico *internet* e sulla raccolta pubblicitaria *online*.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla virtuosità finanziaria dell'emendamento 3.143 (testo 2). Rileva tuttavia che si tratta di una modifica strutturale. Si riserva comunque un supplemento istruttorio.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede la rivalutazione degli emendamenti 7.87 e 7.91 (testo 2), che estendono agli appalti pubblici di servizi e forniture le garanzie sull'aggiornamento dei costi già previste per gli appalti di opere, nonché dell'emendamento 12.51, che interviene sulla cassa integrazione per i lavoratori operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede di rivalutare la proponibilità dell'emendamento 1.123, che estende a venti anni la durata delle autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, stante l'onerosità degli investimenti da ammortizzare.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) ritiene opportuno rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.8, che riguarda l'adeguamento del dato ISTAT relativo alla popolazione regionale, funzionale alla fissazione del numero di consiglieri regionali da eleggere. Si tratta, a suo avviso, di un tema che riguarda tutte le Regioni, in vista dei prossimi turni elettorali.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) si associa alla richiesta del senatore Parrini di rivalutare l'ammissione dell'emendamento 12.51, ritenendo importante un sostegno al settore della moda. Su questo argomento, ricorda che vi è anche l'emendamento 12.0.6 a sua prima firma, pur non segnalato.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla segnalazione del senatore Parrini e della senatrice Ternullo riguardo agli emendamenti a sostegno del comparto della moda, su cui invita il Governo a una particolare attenzione. Chiede inoltre di rivalutare l'improponibilità dell'emendamento 14.13 (testo 2), che stanziare risorse per i Comuni di Pietrelcina (BN) e di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) si associa alla richiesta di prestare particolare attenzione al settore della moda, che è particolarmente importante per il *made in Italy* nel mondo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede di rivalutare l'improponibilità dell'emendamento 3.85, relativo alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale per pagamenti di competenza della gestione commissariale, su cui è già in corso un confronto con il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva un supplemento istruttorio sulle proposte emendative indicate.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in qualità sia di relatore sia di esponente del Gruppo FdI, conferma l'importanza della questione relativa al comparto della moda, di cui all'emendamento 12.51.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche in qualità di relatrice, si associa alla richiesta di rivalutare l'improponibilità dell'emendamento 12.51. Evidenzia la possibilità di una convergenza di tutti i Gruppi su alcuni temi condivisi, in modo da svolgere un lavoro efficace e recepire, quanto più possibile, le sollecitazioni venute dagli auditi.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#) ricorda che, a livello procedurale, sugli emendamenti si pronunciano prima i Ministeri competenti per materia e solo successivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, che quindi potrebbe ritrovarsi a svolgere l'istruttoria in tempi eccessivamente ristretti.

Ritiene necessario prevedere due incontri tra Commissione e Governo: il primo, martedì prossimo, per valutare i macrotemi da ritenere prioritari e considerare eventuali riformulazioni; il successivo, una volta acquisiti i pareri delle amministrazioni di merito e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il provvedimento in titolo decade il 25 febbraio; quindi, dovrà essere licenziato dall'Aula del Senato entro il 13 febbraio e, conseguentemente, dalla Commissione al più tardi l'11 febbraio.

Propone quindi di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alla presenza del Governo, alle ore 12 di martedì 4 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1337](#)

Art. 1

1.60 (testo 2)

[Naturale](#), [Damante](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al 31 dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. I soggetti di cui al primo periodo trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-ter. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della legge 23 marzo 2023 n. 33 e del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi anche assistiti da caregiver familiari, provvede a prorogare per l'annualità 2025 l'efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dello stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.».

1.0.17 (testo 2)

[Parrini](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Termini "Opere medie")

1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-*ter* dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2022" e le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2023";
- b. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di cinque mesi."».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

277^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), a seguito della richiesta di rivalutazione avanzata nella scorsa seduta, revoca l'improponibilità dell'emendamento 14.13 (testo 2), in coerenza con la proposta 3.57, giudicata proponibile.

Comunica quindi che, in base ad un supplemento istruttorio, l'emendamento 21.32 (già 4.63) risulta inammissibile, in quanto, abrogando il Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, determina l'inadempimento di obblighi internazionali.

In merito agli emendamenti non segnalati dai Gruppi parlamentari, sono dichiarate improponibili, per estraneità di materia, le proposte 1.154, 4.55, 4.89, 11.48 e 11.49.

Avverte infine che l'ordine del giorno G/1337/7/1 e gli emendamenti 2.10, 3.179, 11.50 e 13.5 sono stati rispettivamente riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) sollecita una ulteriore riflessione sull'improponibilità dell'emendamento 9.2.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) auspica una rivalutazione dell'improponibilità dell'emendamento 21.0.2, con cui si propone di rendere eleggibili a presidente della provincia anche i sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Sottolinea che tale disposizione è stata già prorogata due volte proprio in sede di approvazione di precedenti provvedimenti recanti proroghe normative.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede un approfondimento di merito ai relatori e al Governo sull'emendamento 1.44, non segnalato, con cui si posticipa al 30 giugno 2025, esclusivamente per i candidati alle elezioni svoltesi tra il 2014 e il 2023 che non hanno sostenuto spese, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione, con conseguente sospensione e successiva revoca delle sanzioni nel frattempo irrogate dai collegi regionali di garanzia elettorale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)

N. [1337](#)

G/1337/7/1 (testo 2)

[Di Girolamo, Cataldi](#)

Il Senato,

premesse che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame introduce proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, riguardante il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti" posticipa al compimento del diciottesimo anno di età la possibilità dello svolgimento dell'attività di salvamento e obbliga gli enti formatori ad avere la disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive - SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

dai dati riferiti all'anno 2023, concernenti la vigilanza dei bagnanti in mare piscine e acque interne, risulta che il 53% degli assistenti bagnanti sia minorenni, con soggetti addetti al salvamento spesso sedicenni alla prima esperienza; il 75% degli assistenti bagnanti risulta inoltre essere costituito da studenti di scuole secondarie di secondo grado;

stando quindi a quanto disposto dal decreto ministeriale richiamato, ad oggi soltanto la Federazione Italiana Nuoto è nelle condizioni di operare, a discapito della Società nazionale di Salvamento e della Federazione italiana Salvamento Acquatico, cosa che ha portato, da oltre sei mesi a questa parte, ad un blocco totale dei Corsi di Formazione per Assistenti bagnanti;

considerato che:

in Italia operano nel settore diverse società, come ad esempio "Società Nazionale di Salvamento", che per prima ha introdotto l'attività di salvamento in mare, da oltre 150 anni esercita l'attività di formazione dei "Bagnini di Salvamento", e dal 1929 è autorizzata al rilascio dei brevetti "*di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino*";

su disposizione del CONI l'unico Ente autorizzato a rilasciare le abilitazioni di allenatore SNaQ di secondo e terzo livello nell'ambito del nuoto, anche di salvamento, è la Federazione Italiana Nuoto,

considerato, inoltre, che:

secondo le associazioni coinvolte e dati alla mano, si prospetta il rischio concreto di non poter garantire il servizio di salvamento, specie nelle acque di balneazione marine, viste le difficoltà nel reperimento del personale necessario a soddisfare la richiesta delle stazioni balneari, cosa che mette a repentaglio l'apertura di numerose attività;

attraverso la nota prot. n. m_inf.A651153REGISTRO UFFICIALE. U.0169994 del 12 dicembre 2024, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera - ha comunicato alla Società Nazionale di Salvamento quanto segue: "Come noto, il decreto 29 maggio 2024, n. 85, nell'introdurre la nuova disciplina per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti, definisce il regime transitorio che proroga l'autorizzazione già in possesso di codesti Enti per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore, ovvero fino al 12 luglio 2025. In merito, appare opportuno evidenziare che il rinnovo dei brevetti da effettuare dovrà avvenire sulla base della previsione di cui all'art. 16, espressamente richiamato dal comma 4, dell'art.19 - disposizioni transitorie, finali e abrogazione.";

la nota sopra indicata risulta in evidente contrasto con l'ordinanza cautelare n. 04819/2024 del 24 ottobre 2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Roma - nel giudizio promosso dalla "Società Nazionale di Salvamento", con cui il giudice ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sospensiva - non configurandosi un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente Salvamento - ritenendo che sulla scorta del contenuto

del richiamato art. 19, co. 7 del Regolamento, i soggetti già autorizzati secondo la disciplina previgente, tra cui anche la Società Nazionale di Salvamento fino alla data del 1°

luglio 2025 (dodici mesi decorrente dal 1 luglio 2024) data di entrata in vigore del predetto D.M.) possono operare senza dover ottenere una nuova autorizzazione e senza doversi adeguare "ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal (.) regolamento" di cui al Decreto n. 85/2024, che troveranno applicazione, per tali soggetti, solo a decorrere dal 1° luglio 2025;

considerato infine che:

la decisione di riservare l'esercizio dell'attività ai maggiorenni appare condivisibile. Non altrettanto comprensibile è la scelta di vietare l'esercizio della stessa ai minorenni che, pur in possesso di brevetto e avendo già esercitato l'attività, non potranno più essere operativi fino al compimento della maggiore età,

impegna il Governo a:

1) istituire un tavolo ministeriale di confronto con i soggetti coinvolti al fine di affrontare e risolvere le difficoltà citate in premessa;

2) considerare validi fino al 30 settembre 2025, i brevetti di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere d), e) e f) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024 con termine di scadenza compreso tra il 1 ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

Art. 2

2.10 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-*bis*, 9, 18, 18-*bis*, 18-*ter*, 19, 20-*bis*, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al rigetto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

4-*ter*. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater* *(Modulistica)*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti.»

4-*quater*. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

Art. 3

3.179 (testo 2)

[Minasi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali, mediante apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine del 31 marzo, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 12 del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annualità 2025 è prorogato al 31 luglio 2025.

14-ter. All'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le società di scopo di cui all'articolo 194, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero le società di progetto di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite dall'aggiudicatario per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, o di attività di supporto ad esse propedeutiche, sono abilitate allo svolgimento delle medesime attività, anche se non iscritte nell'albo di cui al comma 1, qualora il requisito di iscrizione presso il medesimo albo sia soddisfatto dallo stesso aggiudicatario."

14-quater. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo ai sensi del comma 14-ter sono legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società di scopo.».

Art. 11

11.50 (testo 2)

[Rosso](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».

Art. 13

13.5 (testo 2)

[Martella](#), [Misiani](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025», *e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* «1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1-*ter*. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025.»

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025
278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti 3.7, 3.173 e 5.0.9 sono stati riformulati in testi 2 (pubblicati in allegato). Sono stati inoltre presentati gli emendamenti dei relatori 1.1000, 3.0.1000, 4.1000, 5.1000, 8.1000, 11.1000, 17.0.1000, 19.1000, 19.1001 e 19.0.1000 (pubblicati in allegato), nonché il subemendamento 8.1000/1, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 3.40 è stato ritirato. Gli emendamenti 12.57 e 3.166 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1337/15/1 e G/1337/16/1, pubblicati in allegato.

Dopo aver ricapitolato lo stato dell'*iter* del provvedimento, sollecita quindi una riflessione sull'organizzazione del prosieguo dell'esame.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) rileva la mancanza di informazioni relativamente all'impatto finanziario degli ultimi emendamenti dei relatori, con particolare riguardo alla proposta 3.0.1000, tanto più considerato che il Governo non si è ancora espresso riguardo le proposte emendative precedentemente presentate.

Si pone inoltre il rischio di un atteggiamento di favore verso condotte caratterizzate da scarsa lealtà fiscale, mentre sono trascurate le esigenze dei lavoratori del settore della moda.

Risulta frustrato l'atteggiamento collaborativo finora tenuto dall'opposizione e si pone di conseguenza la necessità di un confronto immediato con il Governo.

A parere del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), la presentazione di emendamenti volti a favorire l'evasione fiscale altera la natura del provvedimento, minando le basi del confronto costruttivo che ha finora caratterizzato lo svolgimento dell'esame. Suscita inoltre perplessità la volontà di proporre misure onerose mentre risultano mancanti le risorse necessarie a sostenere diversi settori economici.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) lamenta il ritardo da parte del Governo nella valutazione degli emendamenti e rileva che la presentazione dei nuovi emendamenti dei relatori è di ostacolo al dialogo, al punto da poter indurre l'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento costruttivo finora dimostrato.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva che le forze di opposizione hanno segnalato emendamenti non onerosi per senso di responsabilità, mentre la presentazione di nuove proposte volte ad avvantaggiare l'evasione fiscale, per ragioni interne alla maggioranza, costituisce un'evidente forzatura.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto all'opposizione di avere agito con spirito costruttivo e invita a un impegno comune ai fini di una conclusione positiva dell'esame.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) nega la sussistenza dell'intento di introdurre premialità per l'evasione fiscale. Si è posta piuttosto l'esigenza di tenere conto di situazioni di difficoltà oggettiva a onorare i debiti tributari. Le misure proposte possono peraltro comportare un aumento di gettito. Concorda poi sull'urgenza di un impegno volto a individuare soluzioni condivise a beneficio del settore della moda.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) fa presente che la sua parte politica non ha chiusure preconcepite nei confronti di misure mirate alle situazioni di difficoltà oggettiva di imprese e

operatori economici. Tuttavia, la presentazione dei nuovi emendamenti non può che comportare un ripensamento della scelta di segnalare solamente emendamenti non onerosi.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che non vi è mai stata alcuna preclusione nei confronti della segnalazione di emendamenti recanti oneri, posto che comunque un elevato impatto finanziario delle proposte ne riduce la possibilità di accoglimento. La questione del settore della moda implica peraltro l'individuazione di risorse specifiche.

Alla luce degli interventi svolti, reputa opportuno aggiornare i lavori all'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1337](#)

G/1337/15/1 (già em. 12.57)

[Pucciarelli](#), [Minasi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca numerose disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza;

l'articolo 12 reca disposizioni in tema di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere il differimento al 30 giugno 2025 dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente agli anni dal 2020 al 2023.

G/1337/16/1 (già em. 3.166)

[Minasi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato;

premesso che:

l'articolo 3 contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

premesso altresì che:

l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, istituisce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti (acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie; acquisto terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 3 disciplina i settori economici esclusi dall'agevolazione, escludendone altresì le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà, mentre il comma 4 del medesimo articolo circoscrive l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro. L'agevolazione è altresì condizionata all'entrata in funzione dei beni oggetto della stessa entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, nonché alla loro permanenza e funzionalità presso la struttura produttiva che ha avuto accesso all'agevolazione. Il credito d'imposta è soggetto all'ulteriore condizione del mantenimento dell'attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite da parte delle imprese beneficiarie per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, nonché al limite di spesa complessivo determinato al comma 6 del medesimo articolo 16;

non si ravvisano, in norma primaria, ulteriori condizionalità strettamente connesse alla tipologia o al momento della realizzazione dell'investimento agevolabile;

il decreto ministeriale 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, definisce oggetto e soggetti beneficiari del credito, confermando il perimetro già tracciato dalla norma primaria. L'articolo 3, nella determinazione degli investimenti ammissibili, conferma la finestra temporale del 1° gennaio - 15 novembre 2024, escludendo i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Sono altresì esclusi i beni oggetto di acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistano rapporti di controllo o di collegamento, così come i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Con particolare riferimento alla determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, il comma 4 dell'articolo 3, richiama gli articoli 109,

commi 1 e 2, e 110 del TUIR, e dunque, per il caso delle spese di acquisto di beni mobili, alla data di consegna. L'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale disciplina la procedura di accesso al credito d'imposta, attraverso l'invio, da parte dei soggetti interessati, di una comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, che indichi le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con l'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato poi previsto l'onere, per i soggetti interessati, di inviare comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti da agevolare, anche ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella "comunicazione originaria" (modifica introdotta con decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155);

i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di comunicazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024), dell'11.06.2024 (relativamente alla comunicazione originaria) e del 09.09.2024 (relativamente alla comunicazione integrativa), contengono, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fra l'altro, la dichiarazione che gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (lettera h)), pur essendo, tale condizione, non desumibile da alcuna delle norme primarie sottese al provvedimento, e che appare non priva di criticità, in particolare derivanti dal passaggio dal regime del credito d'imposta ZES al regime del credito d'imposta ZES unica;

il credito d'imposta ZES unica così disciplinato ha infatti sostituito, di fatto e di diritto, l'impianto agevolativo da ultimo disciplinato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, ha soppresso, a decorrere del 1° gennaio 2024, il sistema dei crediti d'imposta riconosciuti agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente modificato e integrato con diversi interventi normativi. Il modello dichiarativo relativo alla richiesta di accesso ai predetti crediti d'imposta conteneva, anch'esso, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva unica, l'esclusione dal beneficio degli investimenti per i quali l'impresa avesse assunto impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

se però la ratio dell'individuazione del dies a quo è facilmente comprensibile per le agevolazioni ora soppresse, e cioè escludere dall'agevolazione gli investimenti già programmati in assenza di qualsivoglia strumento fiscale incentivante, la stessa esclusione, riferita agli investimenti per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti precedentemente all'introduzione del credito d'imposta ZES unica, ha come unico effetto quello di escludere sia dal vecchio regime agevolativo, in quanto soppresso, sia dal nuovo regime agevolativo, che al primo si sostituisce, pare, con soluzione di continuità, tutti quegli investimenti che siano stati pianificati, programmati, avviati, alla luce del vecchio quadro normativo, attraverso l'assunzione di impegni all'acquisto, ma che si siano realizzati, attraverso la consegna del bene oggetto dell'investimento, nel 2024;

considerato che:

l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire continuità alle misure agevolative, proroga, anche per l'anno 2025, il credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, al tal fine stanziando 2.200 milioni di euro per il medesimo 2025,

impegna il Governo

a garantire certezza del quadro normativo costruito negli anni per incentivare gli investimenti nei territori rientranti nella ZES unica, e continuità delle misure agevolative ad essi finalizzate, senza soluzione di continuità, consentendo che a tali misure abbiano accesso anche gli investimenti pianificati, programmati, avviati attraverso l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2023.

Art. 1

1.1000

I Relatori

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) Al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"».

Art. 3

3.7 (testo2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 118-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applicano alle società di leasing a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

3.173 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Bergesio](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.

14-ter. Dopo l'articolo 135-undecies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 135-undecies.2

(Soglia per la partecipazione alla discussione in assemblea)

1. Con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, l'organo di amministrazione può stabilire una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore all'uno per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, cui subordinare la partecipazione nella discussione in assemblea, ivi incluso il diritto di porre domande e presentare proposte di deliberazione, fermo restando per tutti gli azionisti il diritto di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del presente decreto. Dell'introduzione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.".»

3.0.1000

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Relativamente ai debiti compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla stessa definizione, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. La dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della

riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).

2. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere modificata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

6. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, previsto per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, è rinviato al 30 settembre 2025 ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.»

Art. 4

4.1000

I Relatori

Al comma 6, sostituire le parole: «30 aprile 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 5

5.1000

I Relatori

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025-2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

5.0.9 (testo 2)

[Turco](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materia di ricerca)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 8

8.1000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 8.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole da: "l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "interventi di aiuto e assistenza umanitaria in aree di crisi".»

8.1000

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025"».

Art. 11

11.1000

I Relatori

All'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026».

Art. 13

13.5 (testo 2)

[Martella](#), [Misiani](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025», e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli

anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1-ter. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruita per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025.»

Art. 17

17.0.1000

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

1. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Art. 19

19.1000

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è prorogato al 31 dicembre 2025».

19.1001

I Relatori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025».

19.0.1000

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e disciplinate dall'articolo 32 dello stesso decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:

- a) Alessandria;
- b) Bari;
- c) Genova;
- d) Isernia;
- e) Macerata;
- f) Matera;
- g) Palermo;
- h) Teramo;
- i) Vicenza;

j) Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2027";

b) all'articolo 12, comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2026";

c) all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

d) all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, le parole "31 dicembre 2025" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026", e al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

e) all'articolo 39, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del Piano di azione triennale, di cui all'articolo 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2025

279^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver comunicato che, alla scadenza delle ore 19 di oggi, sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 3.0.1000 e 11.1000, pubblicati in allegato, avverte che, attraverso interlocuzioni informali con i Gruppi, sono stati svolti approfondimenti su diversi emendamenti, per alcuni dei quali è ancora necessaria un'istruttoria.

Altresì, i Gruppi di opposizione hanno sollevato una questione di carattere pregiudiziale riguardante l'emendamento dei relatori 3.0.1000, chiedendone formalmente il ritiro.

Il ministro CIRIANI si riserva una valutazione sull'emendamento dei relatori 3.0.1000, ai fini dell'espressione del parere del Governo.

Fa tuttavia presente come il tema della riapertura dei termini per la definizione agevolata di carichi tributari fosse già contenuta in diversi emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) sottolineano come l'emendamento 3.0.1000 abbia una portata normativa tale da richiedere l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, ferma restando comunque la richiesta di ritiro di tale emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, martedì 11 febbraio, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

Restano confermate le sedute delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1337](#)

Art. 3

3.0.1000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso "Art. 3-bis", sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/2

[Turco](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/3

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/4

[Musolino](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso "Art. 3-bis", comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) nel numero massimo di venti rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive sedici, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, e le ultime due il 28 febbraio e il 31 maggio 2030»

3.0.1000/5

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 4.

3.0.1000/6

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 5.

3.0.1000/7

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 6.

3.0.1000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 6.

3.0.1000/9

[Turco](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 6.

3.0.1000/10

[Sensi](#), [Manca](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.1000/11

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n.

205 dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 11

11.1000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 11.1000, capoverso "2-bis" sostituire le parole "1° gennaio 2026" con le seguenti parole: "1° giugno 2025".

11.1000

I Relatori

All'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026».

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025
280^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 12,05.

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla rappresentante del Governo se ci siano le condizioni per procedere con l'esame del provvedimento, iniziando a votare le proposte emendative.

Il sottosegretario [Giuseppina CASTIELLO](#), nel rimarcare come il Governo sia già pronto a formulare i suoi pareri sulle proposte emendative presentate, informa tuttavia come il Ministro Ciriani sia tuttora impegnato in ulteriori interlocuzioni per i necessari approfondimenti correlati all'emendamento 3.0.1000.

Il [PRESIDENTE](#) rimarca come la questione appaia preliminare all'inizio dei lavori sulle proposte emendative.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [MAGNI](#) (Misto-AVS), nel convenire con il Presidente, sottolineano come, in assenza di una complessiva conoscibilità dei pareri del Governo sulle proposte emendative, non sussistano le condizioni per procedere con le votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55.

Il [PRESIDENTE](#) informa come le interlocuzioni del Ministro Ciriani siano ancora in corso. Propone dunque di chiudere la seduta antimeridiana e di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte emendative alla seduta già convocata alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

281^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1337\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 7.96 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. G/1337/17/1, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1337/16/1 (già em.to 3.166) è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Successivamente, in esito a una interlocuzione informale tra i Gruppi, invita a relatori a ritirare l'emendamento 3.0.1000, trattandosi di questione controversa. Tuttavia, dal momento che sul medesimo argomento insistono anche alcuni emendamenti d'iniziativa parlamentare, il Governo potrebbe proporre una riformulazione, in modo da recepire gli aspetti più significativi dell'emendamento dei relatori, tenuto conto delle osservazioni, che ritiene condivisibili, formulate dalle opposizioni durante l'incontro informale tenutosi con i vertici dell'Agenzia delle entrate.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento purché il Governo si impegni nel senso indicato dal Presidente.

Il ministro [CIRIANI](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

L'emendamento 3.0.1000 è quindi ritirato.

Conseguentemente, i relativi subemendamenti decadono.

Dopo un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori, [PRESIDENTE](#) propone di anticipare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 8,30, con l'auspicio di concludere le votazioni degli emendamenti entro la giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 febbraio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

G/1337/16/1 (testo 2) (già em. 3.166)

[Minasi](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Atto Senato 1337;

premessò che:

l'articolo 3 contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

premessò altresì che:

l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, istituisce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti (acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie; acquisto terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 3 disciplina i settori economici esclusi dall'agevolazione, escludendone altresì le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà, mentre il comma 4 del medesimo articolo circoscrive l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro. L'agevolazione è altresì condizionata all'entrata in funzione dei beni oggetto della stessa entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, nonché alla loro permanenza e funzionalità presso la struttura produttiva che ha avuto accesso all'agevolazione. Il credito d'imposta è soggetto all'ulteriore condizione del mantenimento dell'attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite da parte delle imprese beneficiare per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, nonché al limite di spesa complessivo determinato al comma 6 del medesimo articolo 16;

non si ravvisano, in norma primaria, ulteriori condizionalità strettamente connesse alla tipologia o al momento della realizzazione dell'investimento agevolabile;

il decreto ministeriale 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, definisce oggetto e soggetti beneficiari del credito, confermando il perimetro già tracciato dalla norma primaria. L'articolo 3, nella determinazione degli investimenti ammissibili, conferma la finestra temporale del 1° gennaio - 15 novembre 2024, escludendo i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Sono altresì esclusi i beni oggetto di acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistano rapporti di controllo o di collegamento, così come i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Con particolare riferimento alla determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, il comma 4 dell'articolo 3, richiama gli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, e dunque, per il caso delle spese di acquisto di beni mobili, alla data di consegna. L'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale disciplina la procedura di accesso al credito d'imposta, attraverso l'invio, da parte dei soggetti interessati, di una comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, che indichi le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con l'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato poi previsto l'onere, per i soggetti interessati, di inviare comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti da agevolare, anche ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella "comunicazione originaria" (modifica introdotta con decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155);

i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di comunicazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024), dell'11.06.2024 (relativamente alla comunicazione originaria) e del 09.09.2024 (relativamente alla comunicazione integrativa), contengono, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fra l'altro, la dichiarazione che gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima

dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (lettera h)), pur essendo, tale condizione, non desumibile da alcuna delle norme primarie sottese al provvedimento, e che appare non priva di criticità, in particolare derivanti dal passaggio dal regime del credito d'imposta ZES al regime del credito d'imposta ZES unica;

il credito d'imposta ZES unica così disciplinato ha infatti sostituito, di fatto e di diritto, l'impianto agevolativo da ultimo disciplinato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, ha soppresso, a decorrere del 1° gennaio 2024, il sistema dei crediti d'imposta riconosciuti agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, introdotto dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente modificato e integrato con diversi interventi normativi. Il modello dichiarativo relativo alla richiesta di accesso ai predetti crediti d'imposta conteneva, anch'esso, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva unica, l'esclusione dal beneficio degli investimenti per i quali l'impresa avesse assunto impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

se però la ratio dell'individuazione del dies a quo è facilmente comprensibile per le agevolazioni ora soppresse, e cioè escludere dall'agevolazione gli investimenti già programmati in assenza di qualsivoglia strumento fiscale incentivante, la stessa esclusione, riferita agli investimenti per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti precedentemente all'introduzione del credito d'imposta ZES unica, ha come unico effetto quello di escludere sia dal vecchio regime agevolativo, in quanto soppresso, sia dal nuovo regime agevolativo, che al primo si sostituisce, pare, con soluzione di continuità, tutti quegli investimenti che siano stati pianificati, programmati, avviati, alla luce del vecchio quadro normativo, attraverso l'assunzione di impegni all'acquisto, ma che si siano realizzati, attraverso la consegna del bene oggetto dell'investimento, nel 2024;

considerato che:

l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire continuità alle misure agevolative, proroga, anche per l'anno 2025, il credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, al tal fine stanziando 2.200 milioni di euro per il medesimo 2025,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a garantire la continuità delle misure agevolative, con particolare riferimento agli investimenti effettuati per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro (RC).

G/1337/17/1 (già em. 7.96)

[Spinelli](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni in materia di termini normativi (AS 1337);

premesso che

il decreto correttivo del codice dei contratti pubblici ha previsto una modifica del sistema di funzionamento dell'istituto della revisione prezzi. In particolare, se in precedenza per tutti gli appalti pubblici (di lavori, servizi e forniture) era prevista una soglia identica per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi (ovvero una variazione del costo superiore al 5%) e della misura del riconoscimento (ovvero l'80% della variazione stessa), il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209 ha previsto una differenziazione tra contratti di lavori, da un lato, e contratti di servizi e forniture, dall'altro, con una irragionevole penalizzazione di questi ultimi;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di uniformare le soglie di attivazione e le percentuali di riconoscimento delle variazioni di costo degli appalti di servizi e forniture a quelle previste per gli appalti di lavori, in relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025
282^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.
La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà con la votazione delle proposte emendative segnalate dai Gruppi riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Fa presente altresì che eventuali proposte non segnalate dai Gruppi, ma identiche ad emendamenti segnalati saranno comunque poste congiuntamente in votazione con i medesimi. Eventuali proposte afferenti alla materia trattata da una proposta segnalata, qualora riformulate in un testo identico alla stessa, saranno del pari poste congiuntamente in votazione.

La Commissione prende atto.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2 (testo 2).

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.2 (testo 2) viene respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario della relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, viene respinto anche l'emendamento 1.7.

Previo parere favorevole della relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, la Commissione approva l'emendamento 1.10

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sulla proposta 1.25 (testo 2).

L'emendamento 1.25 (testo 2) viene quindi ritirato dai proponenti.

Previo parere contrario della relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, viene respinto l'emendamento 1.34 (previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore GIORGIS).

A seguito del parere contrario della relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) e del ministro CIRIANI, sono invece ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.35 e 1.36.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 1.1000.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.46 subordinatamente ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il ministro CIRIANI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nell'osservare che l'emendamento appare di tenore identico ad altre proposte (come ad esempio gli emendamenti 1.0.17 (testo 2), 2.27, 2.28 e 3.0.2), si pone problematicamente sulla riformulazione proposta dal relatore, che potrebbe penalizzare eccessivamente i piccoli comuni.

Come notato, infatti, anche dall'ANCI, la legge prevede che, per non incorrere nella revoca dei fondi messi a disposizione, i termini siano determinati assumendo a parametro le aggiudicazioni degli appalti. Tuttavia, la riformulazione proposta, nell'espungere la

lettera b) dal testo dell'emendamento 1.46, andrebbe a incidere negativamente proprio sugli enti locali di piccole dimensioni.

Alle osservazioni formulate dal senatore Giorgis si associa il senatore [MANCA \(PD-IDP\)](#).

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei rilievi formulati dai senatori Giorgis e Manca, dispone infine l'accantonamento dell'emendamento 1.46, unitamente alle identiche proposte 1.0.17, 2.27, 2.28, 3.0.2 e 7.0.5.

Appreziate le circostanze, dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 1.0.18, 3.84, 3.0.1, 7.22 e 7.104 in quanto, pur non identici nel testo, risultano vertenti sulla stessa materia.

Il relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.49 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.49 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il ministro CIRIANI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.49 (testo 2) è approvato.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), viene quindi deliberato l'accantonamento dell'emendamento 1.54.

A seguito del parere contrario del relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) e del ministro CIRIANI, sono invece ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.56 e 1.59.

Il relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) ed il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.67.

Il senatore [GIORGIS \(PD-IDP\)](#) dissente dal parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, sarebbe opportuno, soprattutto con riferimento al personale amministrativo non docente delle Università, lasciare aperte almeno le graduatorie delle procedure concorsuali effettuate in tempi recenti.

Il Governo, invece, sembra operare, attraverso il parere contrario poc'anzi formulato, un'incomprensibile scelta di principio, bloccando indistintamente tutte le graduatorie, per affidarsi all'eventuale espletamento di nuove procedure concorsuali con connessi oneri finanziari, accettando il rischio di privare le università, in caso di eventuali ritardi ovvero di indisponibilità delle risorse finanziarie richieste, del personale necessario a sostenere le relative amministrazioni.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 1.67.

Posto ai voti, l'emendamento 1.67 è respinto.

Previo parere favorevole dei relatori e del ministro CIRIANI, è invece approvato l'emendamento 1.69.

Il relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.75 e 1.77.

Il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, si pone criticamente sul parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Con separate votazioni, gli emendamenti 1.75 e 1.77 sono respinti.

Il relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.83, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.83 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il ministro CIRIANI si associa al parere del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in quanto vertenti su analoga materia, gli emendamenti 1.84, 1.88, 1.89 e 1.0.4 potrebbero essere valutati favorevolmente, qualora riformulati in un testo identico a quello dell'emendamento 1.83 (testo 2), facendosi così luogo ad una votazione congiunta.

I presentatori delle proposte 1.84, 1.88, 1.89 e 1.0.4 accolgono l'invito della Presidenza e riformulano i rispettivi emendamenti in un testo identico a quello della proposta 1.83 (testo 2) (1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore [DELLA PORTA \(FdI\)](#) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.83 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.89 (testo 2) e 1.0.4 (testo 2) sono approvati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.85 e 3.37, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (1.85 (testo 2) e 3.37 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il ministro CIRIANI si associa al parere del relatore.

I senatori [MANCA](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) lamentano l'ambito eccessivamente ristretto della riformulazione proposta, che di fatto darebbe luogo ad un regime eccezionale in favore della regione Molise, regione che non ha ancora approvato i propri bilanci consuntivi a partire dal 2022, vulnerando profondamente il principio di omogeneità del sistema contabile regionale.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) precisa che la riformulazione proposta mira a favorire esclusivamente le assunzioni di personale in capo alla regione Molise.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene infine di accantonare gli emendamenti 1.85 (testo 2) e 3.37 (testo 2).

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.86.

Con riferimento alla predetta proposta, il ministro CIRIANI si rimette alle determinazioni della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in quanto vertente su analoga materia, anche l'emendamento 1.87 potrebbe essere valutato favorevolmente qualora riformulato in un testo identico a quello dell'emendamento 1.86

I presentatori dell'emendamento 1.87 accolgono l'invito della Presidenza e riformulano la proposta in un testo identico a quello dell'emendamento 1.86 (1.87 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che una pubblica amministrazione efficiente non può reggersi principalmente sul lavoro gratuito prestato dai dirigenti in quiescenza.

Replicano il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), osservando che la norma oggetto degli emendamenti in questione è comunque vigente da oltre 10 anni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.86 e 1.87 (testo 2) sono approvati. Accogliendo l'invito del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), l'emendamento 1.94 viene ritirato dai proponenti.

Viene altresì ritirato dai proponenti l'emendamento 1.97.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 1.98 e 1.99.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si pone criticamente sugli orientamenti sino ad ora espressi dai relatori e dal rappresentante del governo, che appaiono decisamente incoerenti e che rischiano di menomare a tal punto gli apparati della pubblica amministrazione da compromettere l'erogazione dei servizi essenziali.

Posti contestualmente in votazione, gli identici emendamenti 1.98 e 1.99 sono respinti.

Accogliendo l'invito del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e prendendo altresì atto del parere contrario espresso dal ministro CIRIANI i proponenti ritirano l'emendamento 1.101.

Il ministro CIRIANI esprime parere contrario sulle proposte 1.102 e 1.107, precisando che, ancorché il dicastero interessato fosse di avviso favorevole, il Ministero dell'economia e delle finanze si è pronunciato in senso opposto.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) invita la Commissione a valutare l'accantonamento delle proposte al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il ministro CIRIANI si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente le problematiche sottese ai due emendamenti.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 1.102, nonché degli identici emendamenti 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Prendendo atto del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.124.

Previo parere favorevole del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e del ministro CIRIANI, sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.126 e 1.129.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.131 (testo 2).

I senatori **GIORGIS** (*PD-IDP*) e **MANCA** (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, reputano incomprensibile il parere contrario poc'anzi reso, in quanto la proposta mira a consentire ai piccoli comuni di poter disporre di segretari comunali, attingendo alle eccedenze presenti nei comuni di maggiori dimensioni, senza alcun onere aggiuntivo.

Il **PRESIDENTE**, nell'osservare che anche il Gruppo della Lega sembrerebbe essere orientato a valutare positivamente l'emendamento, ne dispone il momentaneo accantonamento.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.132.

Il **PRESIDENTE** osserva che la proposta è altresì identica agli emendamenti 1.133 e 1.134. Inoltre, anche le proposte 1.0.21 e 2.01 potrebbero essere valutate favorevolmente qualora riformulate in un testo identico all'emendamento 1.132.

I proponenti degli emendamenti 1.0.21 e 2.0.1 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sulle proposte 1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.132, 1.133, 1.134, 1.0.21 (testo 2) e 2.0.1 (testo 2) sono approvati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.135 e 1.136, a condizione che vengano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 6.13.

I presentatori degli emendamenti 1.135 e 1.136 accolgono l'invito del relatore e del rappresentante del Governo e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (1.135 (testo 2) e 1.136 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il **PRESIDENTE** osserva che l'emendamento 6.12 risulta identico all'emendamento 6.13 e che le proposte 1.137 e 11.61 potrebbero essere valutate favorevolmente qualora riformulate in un testo identico all'emendamento 6.13.

I proponenti degli emendamenti 1.137 e 11.61 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le proposte nel senso da questi indicato (1.137 (testo 2) e 11.61 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.137 (testo 2) e 11.61 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.135 (testo 2), 1.136 (testo 2), 1.137 (testo 2), 6.12, 6.13 e 11.61 (testo 2) sono approvati.

Preso atto del parere contrario dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, i presentatori ritirano l'emendamento 1.139.

Su proposta del **PRESIDENTE**, viene invece disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.140.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) ed il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.142.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulla portata modificativa dell'emendamento, che sembrerebbe derogare alle procedure ordinarie in materia di assunzioni.

Il **PRESIDENTE** precisa che la proposta reca una proroga specifica.

Ad avviso del senatore **NICITA** (*PD-IDP*), l'emendamento andrebbe comunque riformulato in quanto il testo sembra fissare direttamente un nuovo termine.

Dissente il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), osservando che la formulazione della proposta appare, per contro, sufficientemente dettagliata.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 1.142 sembrerebbe sovrapponibile all'emendamento 1.102, precedentemente accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.142 viene approvato.

Previo parere favorevole del relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e del ministro CIRIANI, la Commissione approva l'emendamento 1.149.

Accogliendo un invito del relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), gli emendamenti 1.150 e 1.152 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) ed il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.158.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede delucidazioni sulle motivazioni alla base del parere contrario.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) precisa che la misura recata dall'emendamento risulta già attuata da una specifica direttiva del Ministro della pubblica amministrazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che si tratterebbe comunque di una fonte subordinata, certamente non in grado di offrire le stesse garanzie offerte da una disposizione di rango primario. Conferma, pertanto, le proprie perplessità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.158 è respinto.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 1.163.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la proposta è identica all'emendamento 7.100.

I presentatori degli emendamenti 1.163 e 7.100 ritirano quindi le rispettive proposte, riservandosi di presentare degli ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la proposta 1.0.17 (testo 2) resta accantonata per ulteriori approfondimenti, unitamente all'emendamento 1.1000 dei relatori.

Il ministro CIRIANI conferma essere ancora in corso l'istruttoria sull'emendamento 1.1000.

Il [PRESIDENTE](#) osserva quindi che qualora gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.21 e 1.102 fossero riformulati come la proposta 1.103 (a sua volta identica alle proposte da 1.104 a 1.108), si potrebbe procedere alla votazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.102.

I proponenti degli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.21 riformulano quindi le rispettive proposte in un testo identico all'emendamento 1.103 (1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2), pubblicati in allegato).

Previo parere favorevole del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e del ministro CIRIANI, sono infine posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Si passa alla votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi relativi all'articolo 2.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sull'emendamento 2.1 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (2.1 (testo 2), pubblicato in allegato).

Sono quindi approvati, con separate votazioni, l'emendamento 2.1 (testo 2) e, previo parere favorevole del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e del ministro CIRIANI, l'emendamento 2.2.

Accogliendo un invito del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono ritirati dai proponenti, con riserva di presentare degli ordini del giorno volti a recepirne i contenuti.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere contrario sull'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.5 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sull'emendamento 2.9 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione di cui viene data lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si pone problematicamente sulla riformulazione proposta, che appare pleonastica da un lato e, dall'altro, fa perdere al testo la natura di proroga, introducendo, in sua vece, un intervento discrezionale del Ministero degli affari esteri.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, accantonare momentaneamente la proposta al fine di verificare sia l'assenza di oneri finanziari sia la posizione del Dicastero competente sul punto.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), l'emendamento 2.9 (testo 2) viene accantonato.

Previo parere favorevole del relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e del ministro CIRIANI viene approvato l'emendamento 2.11.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.18.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), l'emendamento 2.18 viene quindi accantonato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.24.

Il **PRESIDENTE** osserva che, qualora gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.25 fossero riformulati come la proposta 2.24 (a sua volta identica alle proposte da 1.104 a 1.108), si potrebbe procedere ad una votazione congiunta.

I proponenti degli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.25 accolgono l'invito del Presidente e riformulano le rispettive proposte nel senso da questi indicato (2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2) e 2.25 (testo 2) pubblicati in allegato).

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI formulano parere favorevole sugli emendamenti 2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2) e 2.25 (testo 2).

Da ultimo, gli identici emendamenti 2.14 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.24 e 2.25 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.31, a condizione che venga riformulato in un testo identico a quello della proposta 2.25.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) osserva che la riformulazione proposta andrebbe comunque valutata nel merito dai presentatori e della Commissione.

Su proposta del **PRESIDENTE**, viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.25 e 2.31.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.33.

Il **PRESIDENTE** si pone problematicamente sul parere contrario poc'anzi espresso, ricordando che da precedenti interlocuzioni sembrava emergere un orientamento favorevole.

Il senatore **MANCA** (*PD-IDP*) osserva che la proposta interviene su una materia particolarmente critica, sollecitando il Governo a compiere ulteriori approfondimenti.

Il ministro CIRIANI si riserva di approfondire ulteriormente la questione.

Viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.33, nonché dell'identica proposta 2.32.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.34.

L'emendamento 2.34 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.37.

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) domanda il momentaneo accantonamento della proposta, invitando il governo ad un ulteriore esame di merito.

Su proposta del **PRESIDENTE**, viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.37.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 2.39.

Il ministro CIRIANI esprime quindi parere contrario sul medesimo emendamento, in quanto privo di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) invita il Governo a proporre delle riformulazioni tali da rendere l'emendamento compatibile con gli attuali vincoli di bilancio. Il testo, infatti, volto ad individuare correttamente l'arco temporale entro il quale erogare i benefici in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, affronta una tematica non divisiva e di natura trasversale.

Su proposta del **PRESIDENTE**, viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.39.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*) e il ministro CIRIANI esprimono parere contrario sull'emendamento 2.0.8 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti (2.0.8 (testo 2), pubblicato in allegato).

Ha quindi luogo un breve dibattito fra il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), secondo cui la riformulazione introduce criteri eccessivamente discrezionali, e il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), che precisa l'ambito e la portata della riformulazione proposta.

Da ultimo, l'emendamento 2.0.8 (testo 2) viene posto ai voti ed approvato.

Il **PRESIDENTE**, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1337

Art. 1

1.18 (testo 2)

[Parrini](#), [Manca](#), [Giorgis](#), [Lorenzin](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.19 (testo 2)

[Basso](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.21 (testo 2)

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"».

1.49 (testo 2)

[Lorefice](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8 il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente».

1.83 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027».

1.85 (testo 2)

[Lisei](#), [Sigismondi](#)

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025».

1.87 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non

può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.»».

1.135 (testo 2)

Russo, De Priamo

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi"».

1.136 (testo 2)

Centinaio, Bergesio, Tosato, Spelgatti

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi"».

1.137 (testo 2)

Centinaio, Minasi, Potenti, Germanà, Tosato, Spelgatti

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi"».

1.0.4 (testo 2)

Gelmini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo, non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027».

1.0.21 (testo 2)

Parrini, Manca, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

Art. 2

2.1 (testo 2)

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) è abrogata.

5-ter. Conseguentemente all'abrogazione di cui al comma 5-bis, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;

b) l'articolo 10 è abrogato;

c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 53, le parole: ", nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse».

2.14 (testo 2)

[Valente](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";

d) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

2.15 (testo 2)

[Centinaio, Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";

d) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

2.16 (testo 2)

[Ternullo, Paroli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";

d) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

2.25 (testo 2)

[De Carlo, Spinelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31

dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";

d) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».

2.0.1 (testo 2)

[Lombardo](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

2.0.8 (testo 2)

[Lisei, De Priamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 3

3.37 (testo 2)

[Ternullo, Damiani, Lotito](#)

All'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025».

Art. 11

11.61 (testo 2)

[Durnwalder, Patton](#)

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi"».